

Rosario Romeo

**Il comune rurale
di Origgio
nel secolo XIII**

Presentazione di Cinzio Violante

IL SAGGIATORE

Sommario

VII	<i>Presentazione</i> di Cinzio Violante
3	<i>Introduzione</i> Città e campagna in Lombardia nel secolo XIII
11	I 'Dominatus loci' e comune rurale
36	II Proprietà abbaziale e proprietà indipendente
62	III La nuova signoria rurale
79	Conclusione
89	<i>Indice dei nomi di persona</i>
96	<i>Indice dei nomi di luogo</i>

ISBN 8804344901-8

© 1992 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano
Prima edizione il Saggiatore, aprile 1992

Presentazione
di Cinzio Violante

Il presente libro, che si intitola *Il comune rurale di Origgio nel secolo XIII*, è – a più di trent'anni dalla prima edizione – ancora vivo per i problemi importanti che affronta e le soluzioni che propone.

Il tema dichiarato dalla ricerca è dunque il comune rurale di Origgio, ma forse più pertinentemente esso è indicato dal titolo della prima edizione: *La signoria dell'abate di Sant'Ambrogio sul comune rurale di Origgio* (nella «Rivista storica italiana», 1957). Invero comune e signoria rurali sono come due valve di una stessa conchiglia, in quanto sono l'uno il corrispettivo dell'altra; ma l'elemento primario è la signoria, poiché il comune rustico si forma entro il suo territorio ed è costituito dai contadini ('rustici') che sono soggetti al signore locale. E l'oggetto della disamina dell'autore è appunto la signoria come elemento di forza del signore, sebbene in certi momenti l'evoluzione interna di essa sia strettamente correlata con lo sviluppo del rispettivo comune.

Il problema storiografico che negli anni 1955-57 aveva sollecitato Rosario Romeo a compiere questa ricerca e che rimane sotteso a tutte le pagine del libro, era di verificare se le aspre vicende politiche dell'ultima fase comunale e del trapasso dal Comune alla Signoria cittadina fossero da interpretare come lotte di semplice rivalità tra persone e consorterie o piuttosto come il risultato dei contrasti tra ceti specificamente cittadini, aventi interessi soprattutto mercantili e manifatturieri, e ceti

ugualmente cittadini ma aventi interessi e punti di forza nelle signorie del contado: contrasti dei quali si nutrivano le tensioni tra città e campagna.

Questo problema storico non era altro che la specificazione di quello dei ceti dirigenti nell'ultimo periodo del Comune e nei primi tempi della Signoria (tra Due e Trecento): tema che Federico Chabod aveva ricevuto dal suo maestro Pietro Egidi come argomento della tesi di laurea e che egli, avendolo abbandonato per studiare il Machiavelli, ripropose al suo prediletto Romeo e ad altri allievi dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici («Istituto Croce»). In tale suggerimento è da cercare l'occasionale motivo della fortunata incursione in campo medioevistico del giovane autore del *Risorgimento in Sicilia*.

Romeo si trovò di fronte a due contrastanti tesi circa le condizioni economiche sociali e istituzionali nelle città e nelle campagne in quell'epoca e – conseguentemente – circa i rapporti tra città e contado. La cosiddetta 'scuola storica economico-giuridica' (e in primo luogo – per un certo verso – Gaetano Salvemini) aveva tramandato una concezione secondo cui nel tardo periodo comunale si sarebbe determinato il contrasto tra il ceto dei nobili, proprietari terrieri, e il ceto mercantile e manifatturiero dei 'popolani' e si sarebbe compiuto un processo di sempre più netto differenziamento tra città e campagna, in forza del quale il predominio urbano si sarebbe imposto al contado mediante una politica tributaria e annonaria condotta esclusivamente nell'interesse della popolazione cittadina. Dopo la prima guerra mondiale per ispirazione di Nicola Ottokar si andò affermando – in polemica con la 'scuola storica economico-giuridica' – la teoria secondo la quale, già con la partecipazione dei minori ceti feudali delle campagne al governo del primo Comune, poi con il progressivo accentramento dei possessi fondiari nelle mani di cittadini (anche di Popolo) e con l'inurbamento di proprietari del contado, si sarebbe stabilita una durevole unità organica non solo del ceto dirigente cittadino al suo interno (poiché tutti sarebbero stati al tempo stesso proprietari di immobili sia in città che in campagna, mercanti e

imprenditori) ma anche una progressiva fusione del ceto dirigente cittadino con quello rurale, cosicché la città e la campagna sarebbero da considerare come due aspetti di una sola realtà sociale ed economica. Questa seconda tesi, specialmente per quanto concerne l'unità organica del ceto dirigente cittadino, fu condivisa dallo Chabod e da lui caldeggiata – con varia fortuna – presso i suoi allievi.

Romeo non condivideva la rigidità e l'assolutezza di quest'ultima tesi (che definirei 'ottokariana') a proposito di alcune sue fondamentali argomentazioni a favore dell'unità tra città e contado. Infatti, circa l'accentramento di gran parte dei possessi fondiari nelle mani dei cittadini e l'inurbamento di proprietari terrieri che conservavano i loro beni rurali, egli riteneva che bisognasse distinguere a seconda dei luoghi e delle circostanze, e notava ad esempio le differenti situazioni di due signorie soggette entrambe all'abate di S. Ambrogio: nella signoria di Cologno (Monzese), molto vicina a Milano, la grande maggioranza dei detentori di proprietà o livelli erano cittadini milanesi, mentre nella signoria di Origgio, lontana dalla città una ventina di chilometri, per tutto il Duecento sono quanto mai sporadiche le menzioni di milanesi che vi possedevano terre e altrettanto rare sono le notizie riguardanti uomini del luogo che si inurbavano.

A giudizio di Romeo, fin quando i nobili feudali inurbati che avevano signorie rurali parteciparono al governo comunale (nella fase consolare), l'unità di città e campagna fu preservata; ma, quando con l'avvento del Comune di Popolo i nobili vennero esclusi dagli uffici e a volte espulsi dalla città, emersero tali differenze di posizioni economiche e politiche da derivarne un acuto contrasto tra coloro che avevano la base del proprio potere e il centro dei propri interessi in città e coloro che avevano invece la propria forza principale in alcuni luoghi del contado.

Si trattava di effettiva opposizione di interessi tra il ceto dei 'popolani' e quello dei nobili. È vero, in ciascuno di quei ceti, con diverso dosaggio nell'uno e nell'altro, si erano venute a

trovare insieme, con diseguale dosaggio, persone di tutte le categorie: vassalli, cavalieri, signori rurali, proprietari di terre nel contado e di case in città, mercanti, imprenditori, prestatori a interesse; ma nondimeno la linea politica dominante che, superando gli interessi dei singoli componenti, i due gruppi riuscivano a esprimere era sostanzialmente diversa, mirava a risultati economici diversi e aveva significato sociale diverso.

Così Romeo verificava le ipotesi polemiche da me allora avanzate¹ contro le idee della perdurante storiografia che vedeva nelle lotte cittadine dell'ultimo periodo comunale e dei primi tempi delle Signorie soltanto rivalità personali o famigliari e che considerava la nobiltà e il popolo come raggruppamenti eterogenei, i quali non avrebbero avuto interessi dominanti che li caratterizzassero e non sarebbero stati capaci di esprimere linee politiche distinte.

Tale divaricazione politica di ceti nella società tardo-comunale – osserva Romeo – provocò, tra città e campagna, una rottura netta, ma non totale perché una fascia vicina, larga alcune miglia, rimase sempre legata al centro cittadino.

I nobili esclusi dal Comune di Popolo per la loro diversità di interessi rispetto al nuovo ceto dirigente trovavano in genere il loro punto di forza nelle rispettive signorie del contado. Pertanto diventava interessante per Romeo la politica del Comune e dei primi Signori nei riguardi di quelle temibili potenze locali. Così egli si occupò, sino a farne l'argomento principale del suo libro, della organizzazione economica, delle strutture sociali e degli aspetti istituzionali delle signorie rurali al fine di valutare il rendimento economico, l'autorità sociale, la forza militare e politica che esse potevano procurare al signore. E si avvide che tali problemi non potevano essere trattati genericamente ma dovevano essere verificati concretamente in casi particolari; e scelse come banco di prova la città di Milano e il comune rurale di Origgio.

¹ C. Violante, *La società italiana nel basso medio-evo*, in «Itinerari», IV (1956) (= *Studi in onore di Gaetano Salvemini*), pp. 457-58.

In Milano fin dall'inizio del Duecento si manifestò l'ostilità del Comune contro i nobili che, residenti in territorio urbano o nel contado, avevano signorie rurali. Essi furono esclusi dal governo di Popolo e molti di loro vennero di seguito in diversi momenti espulsi dalla città. Contro i nobili feudali il *Liber consuetudinum Mediolani* (a. 1216) registrava una norma per cui il vassallo che non avesse fornito aiuto al suo signore in guerra contro Milano non per questo avrebbe dovuto perdere il proprio feudo. E l'estimo compilato poco dopo il 1240 censiva anche le terre dei nobili, per assoggettare pur esse ai tributi comunali.

Dopo che – l'aprile 1259 – si fu affermata la signoria dei Torriani, che già avevano capeggiato nel Comune la parte di Popolo, l'ostilità e il timore per i nobili che possedevano signorie e castelli nel contado crebbero ancora. I Torriani svolsero una consapevole politica volta alla demolizione di castelli e roccaforti del contado, che avrebbero potuto costituire basi per operazioni militari dei nobili contro Milano; si preoccuparono di tenere presidi là dove era possibile organizzarne di validi e ordinarono lo smantellamento di quelle fortezze che essi non erano in grado di controllare, nel timore che cadessero in mano ai nobili nemici.

Nella sua redazione del 1272 il testo del giuramento del podestà conteneva l'impegno di eliminare le giurisdizioni signorili in tutti i castelli e i borghi esistenti nel giro di dieci miglia intorno a Milano.

La politica dei Torriani, insomma, non si discostò da quella del Comune di Popolo e non ebbe migliore effetto. Per l'autore dunque, la loro non poteva essere considerata una vera e propria Signoria, in quanto le Signorie ebbero invece come caratteristica il superamento delle parti cittadine e l'affermazione dell'unità tra città e campagna.

In questa conclusione Romeo si ricongiungeva alle idee di Federico Chabod sulle Signorie.

Ma come fu possibile la lunga ed efficace resistenza dei nobili al Comune di Popolo e alla incipiente Signoria cittadina? Il

loro punto di forza, e quello dei vescovati e di molte grandi abbazie e canoniche, erano le signorie rurali.

Occorreva quindi studiare, dall'inizio del secolo XIII all'inizio del XIV, l'evoluzione delle signorie rurali nella consistenza patrimoniale, nelle rendite fondiari e signorili, nelle strutture istituzionali, per valutarne il peso politico e militare. Romeo scelse – come abbiamo detto – l'esempio della signoria e del comune rurale di Origgio, località vicina a Saronno, a 23 chilometri a nord-ovest di Milano, presso la via per Varese.

Venendo ora ad esaminare la parte fondamentale del libro, che è dedicata ad Origgio, occorre finalmente avvertire che Romeo parla sempre – a proposito di quel luogo e di altri – di signoria 'feudale' e che anzi adopera normalmente questo aggettivo per indicare anche qualsiasi realtà o diritto signorile: tale accezione era corrente fra gli storici quando egli scriveva (1957) e lo è ancora fra gli economisti, per influsso del concetto marxista di 'economia feudale' e per l'inveterata idea degli storici del diritto circa la natura del feudo, che fra le sue componenti essenziali comprenderebbe anche l'immunità e comunque la giurisdizione sui coltivatori della terra. Oggi si è affermata invece la distinzione tra feudo e signoria, in quanto con la parola 'feudo' e suoi derivati si indicano solamente le relazioni vassallatico-beneficiali che si stabilivano agli alti livelli della società e con la parola 'signoria' e suoi derivati si indica il potere (specialmente giurisdizionale) esercitato su delle terre o entro un determinato territorio nei riguardi dei contadini ivi residenti. Giovanni Tabacco² ha dimostrato ampiamente che nel IX e anche nel X secolo le concessioni regie o imperiali di immunità non venivano date solo sui feudi ma pure, anzi prevalentemente, su terre allodiali, cioè di piena e libera proprietà.

Devo avvertire che finora e poi di seguito, pur quando espongo il pensiero di Romeo, uso i termini 'feudo' e 'signoria' e derivati nell'accezione che a me pare corretta.

² *L'allodialità del potere nel medioevo*, in «Studi medievali», s. 3^a, vol. XI (1970), pp. 565-615.

Romeo ricercò le origini della signoria del monastero di S. Ambrogio su Origgio eliminando notizie fondate su documenti falsi o falsificati e circoscrivendo le pure ipotesi: nella rarità di dati certi e di indicazioni sicure egli giunse tuttavia a comprendere il caso particolare inquadrandolo nello sviluppo generale delle signorie rurali nell'alta Italia, orientandosi con sicurezza fra le disparate teorie espresse in proposito da non molti (e spesso non recenti) studiosi che se ne erano occupati.

Per la prima volta S. Ambrogio appare come proprietario di una 'curtis' in Origgio in un diploma di Ottone III del 998. Ma bisogna attendere il 1185 per trovare, in un diploma di Federico Barbarossa, menzionati i poteri signorili («honor et districtus») del monastero sul luogo. Il 'castrum' è testimoniato solo all'inizio del secolo XIII, quando i documenti diventano finalmente (e improvvisamente) numerosi.

L'autore ha avuto appunto il merito di aver sfruttato tutti i numerosi atti privati scritti sulle pergamene del fondo archivistico di S. Ambrogio e di non essersi limitato – come si suol fare – agli statuti locali. Purtroppo – come si è visto – mancano i documenti per i primi due secoli della formazione e dello sviluppo della signoria in Origgio.

Cogliendo con sicuro intuito l'essenziale di una linea interpretativa, invero non nettissima, che egli seppe districare nella storiografia allora esistente sull'argomento, Romeo si convinse che quella affermata nell'Italia padana era una signoria «pubblica e territoriale»: pubblica, perché, pur nella sua origine variamente composita, derivava dall'autorità pubblica in quanto i poteri e i diritti tipici del signore erano di carattere pubblicistico; territoriale, in quanto l'autorità signorile si esercitava entro un intero ambito compatto, anche su terre di proprietà altrui. E questi egli dimostrò che erano i caratteri della signoria di S. Ambrogio in Origgio, sia per la natura pubblicistica dei poteri e diritti giurisdizionali, coercitivi, tributari (specialmente il fodro) e di castellanza di S. Ambrogio, affermati nello statuto del 1228 e distinti dai diritti di proprietà sia per la presenza, attestata dai documenti, di altri proprietari del luogo. (Dopo oltre trenta an-

ni non avremmo – in base agli studi succedutisi – praticamente nulla da cambiare in questa descrizione della signoria.)

A Origgio erano sottratti alla giurisdizione del signore, pur avendo possessi nel suo territorio, vassalli feudali (capitanei e valvassori), chiese e monasteri, inoltre ricchi proprietari e grandi livellari, e infine sacerdoti, notai e mercanti, i quali discendevano da contadini dipendenti ('rustici'). Tutti quegli esenti, rimanendo in campagna, costituivano una sorta di nobiltà locale (una sorta di 'borghesia rurale', osserva Romeo), prima del quasi inevitabile inurbamento. La società locale non era dunque uniforme, livellata alla condizione di 'rustici' soggetti alla signoria, ma alquanto varia e articolata.

La giurisdizione dell'abate di S. Ambrogio aveva vasta competenza, che comprendeva le cause civili e quelle penali, pure per i reati più gravi; ma anche per questi ultimi poteva comminare solo pene pecuniarie, per cui non si può parlare propriamente di 'alta giurisdizione'. L'autore si domanda se per i reati maggiori ci fosse un concorso di intervento della giurisdizione comunale per infliggere le pene corporali.

Con un esame minuto dei numerosi atti privati e con alcune ingegnose elaborazioni dei dati Romeo descrive l'evoluzione dell'economia, praticamente tutta agraria, nel territorio della signoria di Origgio.

Dal secolo XII fino a buona parte del XIII le condizioni di lavoro dei 'rustici' si livellarono progressivamente sistemandosi in contratti scritti di 'locazione' o di 'masserizio', ereditari indefinitamente per tutti i discendenti maschi, con canoni fissi e con la facoltà di abbandonare la terra cedendola ad altri contadini soggetti allo stesso signore, previo il consenso di questo. Così i 'rustici' acquistavano la irrevocabilità dei loro possessi e, a certe condizioni, la libertà di movimento.

Contemporaneamente, dagli ultimi decenni del secolo XI, era in atto a Origgio la tendenza a riconvertire i censi in danaro in canoni in natura. Il fenomeno è riscontrato da Romeo in varie zone dell'Italia settentrionale, con qualche sfasatura cronologica e differenza nella rapidità e intensità di diffusione, ed è

da lui attribuito allo sviluppo del mercato regionale, accentrato nelle città, e all'interesse dei padroni a parteciparvi essendo – oltre tutto – i soli a poterlo fare.

Questa 'scoperta' fatta da Romeo fu presto confermata – per la Toscana – dalla Kotel'nikova,³ la quale corroborò anche l'interpretazione da lui data, mostrando – grazie all'eccezionale documentazione – che nel territorio di Lucca il ritorno dei canoni in natura si verificò per prima in luoghi vicini alla città o comunque alle vie di comunicazione, cioè nei luoghi di più facile accesso al mercato.

Dai primi anni del Duecento le condizioni economiche dei 'rustici' andarono deteriorandosi. Sempre più numerosi piccoli e piccolissimi proprietari vendettero i loro beni, spesso dichiaratamente a causa dei debiti: la maggior parte delle volte il compratore e/o il creditore era il monastero di S. Ambrogio. Analogamente numerosi contadini che avevano contratti di 'locazione' o di 'masserizio' oppure modesti contratti di livello andarono accumulando parecchie annate di canoni non pagati.

Dagli anni cinquanta del secolo XIII le condizioni economiche dei contadini furono aggravate con l'introduzione dei contratti a breve o brevissimo termine: una vera svolta, secondo le tendenze generali dell'epoca. Sino alla fine di quel secolo i contratti furono stabiliti al termine di un anno, rinnovabili col consenso di entrambe le parti; nei primi decenni del secolo XIV il termine fu allungato a nove anni, sempre rinnovabili. Di fatto rinnovi di contratti ci furono, anche numerosi ma il padrone poteva ogni volta imporre un adeguamento del canone verso l'alto.

Per quanto riguarda il signore, Romeo sostiene che invece il monastero di S. Ambrogio – lungo il corso del secolo XIII e nei primi due decenni del XIV – accrebbe il suo patrimonio e le sue rendite nel territorio di Origgio. Infatti – secondo gli abili calcoli dell'autore – naturalmente solo indicativi – le proprietà del

³ L.A. Kotel'nikova, *Mondo contadino e città in Italia dall'XI al XIV secolo*, Bologna 1975 (ed. orig. russa 1967), pp. 26 sgg.

signore, che nel 1241 erano di circa 126 ettari, cioè di un sesto dell'intero territorio, nel 1320 si erano più che triplicate raggiungendo l'entità di circa 390 ettari. E la proporzione delle terre incolte o lasciate a bosco e a prato si ridusse dal 45,3% nel 1241 a solo il 15,7% nel 1320. Di conseguenza crebbe la produzione di segale e miglio (i cereali più diffusi) da 475 ettolitri nel 1241 a 659 nel 1255 e a 732 nel 1301. Queste tendenze sono rese – a mio parere – più attendibili dalla loro univocità.

Il monastero di S. Ambrogio realizzò tale crescita grazie a una consapevole politica agraria. Infatti acquistò, spesso a compenso di prestiti fatti, piccole proprietà di contadini e comperò le grandi proprietà che in Origgio avevano altri monasteri e chiese milanesi arrotondando così il suo patrimonio. Inoltre a più riprese e con tutti i mezzi a sua disposizione (di carattere privato o pubblico) cercò di ottenere il pagamento di debiti e di canoni arretrati, e recuperò in sua piena disponibilità terre da tempo allivellate e sfuggite al suo controllo. Infine con l'imposizione di contratti a breve o brevissimo termine si sforzò di ottenere canoni maggiori, aggiornati. E l'adozione dei canoni in natura consentiva al signore di disporre fruttuosamente di maggiori quantità di prodotti per il mercato.

L'esempio di Origgio mostra come si potesse realizzare uno dei due pilastri (quello economico), sui quali – a giudizio di Romeo – si fondava la potenza dei signori rurali, temibile per il Comune di Popolo e per la nascente Signoria cittadina.

Forse diverso discorso – a mio parere – si deve fare circa la consistenza dei poteri e dei diritti signorili di S. Ambrogio nel territorio di Origgio.

Nei documenti la signoria del monastero appare solo tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII, quando i suoi soggetti avevano costituito un comune. Lo statuto del 1228 non fece altro che sancire una realtà già in atto ed era – a mio avviso – il tentativo dell'abate di stabilire in un documento formale il suo potere signorile nella nuova, difficile situazione. Secondo lo statuto la nomina sia del rappresentante del signore (podestà) che

quella dei consoli e degli ufficiali minori doveva essere riservata all'abate, ma in realtà – come risulta poi dai documenti – essa era concordata dal signore con i 'vicini'. E la 'concordia' conclusa l'anno seguente fu stabilita dal podestà con i consoli e sette rappresentanti della comunità, per decidere insieme alcune norme aggiuntive allo statuto.

A mio avviso, già all'inizio del Duecento la signoria di Origgio stava perdendo il carattere di territorialità e tendeva a trasformarsi in 'signoria fondiaria'. Infatti lo stesso Romeo attesta che in quel secolo si facevano sempre più rare le prestazioni di obblighi di 'castellanza' ed erano ormai quasi del tutto scomparse le 'condiciones' di diritto pubblico, che erano censi dovuti al signore, gravanti sulle persone dei 'rustici' per le terre (altrui) che avevano da coltivare: ora le 'condiciones' erano invece legate alla terra, cioè erano divenute oneri reali di carattere privatistico, e dovevano essere pagate dai rispettivi proprietari, fra i quali – però – quelli di un certo rilievo erano esenti.

I poteri signorili di coercizione e di giurisdizione, comunque, continuavano a essere esercitati su tutti i 'rustici' del territorio, cioè su tutti coloro che vi risiedessero e vi coltivassero terre altrui; ma non sappiamo come stessero le cose se le terre da coltivare erano di un altro grande signore, monastero o chiesa.

In ogni caso S. Ambrogio eliminò progressivamente i possessi di altri monasteri e di chiese nel territorio di Origgio e triplicò i suoi possessi nel territorio in modo da accrescere la base fondiaria alla sua signoria.

In quell'epoca tali processi evolutivi della signoria rurale si verificarono nella generalità dei casi, solo con qualche particolare sfasatura cronologica e differenze quantitative. Ma in sostanza non mi sembrano processi di sviluppo del potere signorile.

La formazione del comune rurale cominciò a mettere in crisi il potere del signore e continuò a intaccarlo a mano a mano che si sviluppava la sua autonomia. A Origgio, come altrove, furono frequenti i rifiuti da parte dei 'rustici' di pagare i canoni

fondari e di riconoscere i diritti e i poteri signorili di S. Ambrogio. La situazione si era tanto esasperata il 1244, che il 10 maggio di quell'anno l'abate si vide costretto a cedere con un contratto di locazione per dieci anni a due ecclesiastici e sette laici del luogo tutte le rendite fondiarie e tutti i diritti e i poteri del monastero in Origgio, tranne il castello. Romeo ha calcolato che il canone, in natura, per quella singolare locazione corrispondeva all'incirca al complesso delle rendite del monastero in Origgio. I locatari non erano persone eminenti che potessero valere fuori dal luogo, ma dovevano avere il consenso dei 'rustici' per essere in grado di assumersi i poteri signorili: pertanto quella locazione va intesa come un provvedimento volto a contenere i ripetuti tentativi dei 'rustici' di sottrarsi al predominio economico e al potere signorile di S. Ambrogio. Ma la locazione non ebbe vigore per tutto il tempo previsto, perché il monastero rientrò presto nel diretto possesso dei suoi beni e diritti. Tuttavia i contrasti non cessarono.

Per tutto il periodo considerato da Romeo, dall'inizio del secolo XIII al secondo decennio del XIV, i 'vicini' del comune di Origgio rinnovarono i loro tentativi di iniziative autonome, i loro rifiuti del dominio signorile, le loro ribellioni e – persino – sollevazioni.

Talora l'intervento del Signore cittadino si risolveva a sostegno dell'autorità del monastero: ad esempio, nel 1265, quando i 'vicini' presero l'iniziativa di eleggere senza il consenso dell'abate il podestà, designato da un nobile milanese avente qualche parte nel Comune cittadino, ben presto il podestà stesso in nome di Filippo Torriani (anziano e podestà perpetuo di Milano) e il vicario dell'abate riaffermarono l'autorità signorile del monastero. Altre volte l'intervento del Signore cittadino fu a favore del comune rurale e in modo efficace ed alquanto durevole; ad esempio, nel 1305, i 'vicini' elessero podestà addirittura un Torriani, Franceschino figlio di quel Guido che era rientrato in Milano subito dopo la fine della prima signoria viscontea (1302). Questo atto portò con sé il disconoscimento della signoria di S. Ambrogio per tutto il periodo

della seconda Signoria dei Torriani su Milano (fino al 1308), con pesanti conseguenze anche in seguito. Infatti solo dopo la concordia imposta da Enrico VII nella città (1311) il monastero poté riaffermare i suoi diritti signorili, ma la ribellione dei 'rustici' continuò ancora, e più accesa, con la distruzione di centotrentacinque alberi. Furono necessarie varie condanne da parte del tribunale cittadino e ripetuti invii di uomini d'arme per l'esecuzione delle sentenze perché nel 1317 si ristabilisse finalmente l'ordine.

Come gli altri comuni e signorie rurali del territorio, anche Origgio rimaneva sempre nell'ambito della giurisdizione comunale di Milano, le cui sentenze talora furono favorevoli al signore, talaltra ai 'rustici', sia come singoli che come comunità. La stessa giustizia signorile locale era inserita nel quadro di quella del Comune cittadino: nel 1248 il podestà di Origgio presiedette, in nome dell'abate di S. Ambrogio, un giudizio civile per certi suoi 'rustici' nel Broletto comunale di Milano.

In sintesi, non mi sentirei proprio di ritenere con Romeo, che nel periodo da lui considerato i poteri signorili di S. Ambrogio su Origgio si consolidassero. Né credo che si possa considerare come un rafforzamento dell'autorità signorile il fatto che – a partire dal penultimo decennio del Duecento – fu introdotta dal monastero nei suoi contratti di vendita, locazione o mutuo una clausola per cui in caso di inadempienza da parte dell'altro contraente esso aveva diritto di rifarsi sequestrando i beni dell'inadempiente e (certe volte) anche imprigionando il malcapitato. Questa clausola, che lo stesso Romeo giudica «privatistica e convenzionale» e mostra parecchio diffusa nell'Italia centrosettentrionale e anche recepita dalla giurisprudenza, non rafforzava i diritti signorili ma colmava una lacuna lasciata dal venir meno di questi. Infatti la riscossione, anche mediante sequestro, dei debiti dovuti a S. Ambrogio richiese a volte l'intervento del tribunale cittadino e dei suoi ufficiali: nel 1293 un giudice milanese ordinò a un suo ufficiale di recarsi nelle signorie rurali del monastero (non solo a Origgio, ma anche a Novate, Vialba, Cologno e Inzago) appunto per compie-

re quell'operazione. D'altra parte quella clausola non era solo a favore dell'abate: l'autore l'ha trovata (sempre a Origgio) anche in contratti tra privati e persino a danno del monastero.

Gli interventi del Comune e – poi – del Signore di Milano furono sporadici e incerti, ora a favore del monastero di S. Ambrogio, ora a sostegno dei 'vicini' di Origgio, seguendo nel caso concreto non una determinata politica ma piuttosto l'evoluzione delle circostanze, nonostante una costante preoccupazione nei riguardi dei signori rurali in genere e dei loro punti di forza nel contado. I Torriani cercavano di risolvere il problema sul piano militare, ma mancava a loro la forza delle armi, in quanto non erano riusciti a creare una struttura di Stato forte e articolata: essi, continuando la politica del Comune, rimasero legati alla parte di Popolo, da cui erano stati innalzati al potere, e pertanto ebbero una sostanziale incapacità di imporsi al di sopra delle parti cittadine e di superare i contrasti tra città e campagna.

La soluzione prospettata da Romeo è, secondo la sua metodologia, sostanzialmente politica. I contrasti tra città e campagna, fondati su obiettive diversità di interessi e di forze, determinavano le lotte cittadine; ma essi a loro volta non furono eliminati fino a quando la Signoria cittadina nella sua piena maturità non riuscì ad imporre il superamento delle parti all'interno della città in un nuovo assetto politico che la trascendesse. Insomma l'esito dello scontro sui due fronti è visto dall'autore in una nuova centralità cittadina entro un nuovo, più forte organismo politico, in cui tutte le forze, cittadine e rurali, trovavano una propria collocazione.

Le mie obiezioni, tendenti a dimostrare che in Origgio (come – credo – anche in altri luoghi) il potere signorile nel corso del Duecento invece di rafforzarsi entrò in crisi, diventano secondarie in questa ampia visione proposta da Romeo, di cui – comunque – rimane valida la tesi dell'importanza economica, politica e militare non di tutte ma di parecchie signorie rurali, specialmente di quelle incastellate. Forse la signoria santam-

brosiana di Origgio non era la più temibile: la potenza politica e militare dei castelli dipendeva dalla posizione strategica, dalla natura delle fortificazioni, dalle capacità dei signori. Bisognerebbe che ricerche come quelle di Romeo su Origgio si moltiplicassero: intanto sul suo esempio Cosimo D. Fonseca⁴ ed Elisa Occhipinti⁵ hanno studiato le signorie del Monastero Maggiore di Milano. Sarebbero ben più utili ricerche su signorie e castelli tenuti da potenti laici, ma la quasi totale mancanza di documenti lo impedisce, sicché siamo condannati a poter conoscere soltanto le signorie ecclesiastiche. Tuttavia anche in questo campo si potrebbe ricavare qualcosa di utile per risolvere il nostro problema politico e sociale, cittadino e rurale, se si ricercasse la ingerenza delle famiglie importanti negli enti ecclesiastici: spesso si parla di politica del tale o talaltro monastero come di una entità coerente a propri fini, senza domandarsi se non si trattasse, piuttosto, della politica di una o più persone o famiglie che lo influenzavano o guidavano. Bisognerebbe pertanto studiare sistematicamente le famiglie dalle quali provenivano abati e monaci, prevosti e canonici, avvocati e ufficiali signorili di chiese e di monasteri. Per rimanere all'esempio proposto da Romeo, sarebbe realizzabile lo studio dell'influsso che ebbero i Visconti sul monastero di S. Ambrogio già nel Duecento: in questo secolo vediamo dal suo libro che appartenevano a quella importantissima famiglia almeno un abate santambrosiano e un podestà di Origgio. E qualche cosa in questa direzione si è cominciato a fare in un recente congresso.⁶

Conoscendo tali interferenze famigliari potremmo cogliere il senso e il valore di certe oscillazioni della politica di signori rurali ecclesiastici nei riguardi dei loro soggetti e del Comune e – poi – del Signore cittadino.

⁴ *La signoria rurale del Monastero Maggiore di Milano sul luogo di Arosio (secoli XII-XIII)*, Genova 1974.

⁵ *Il contado milanese nel secolo XIII. L'amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore*, Bologna 1982.

⁶ *AA.VV., Il monastero di S. Ambrogio nel medioevo*, Atti del convegno del XII centenario: Milano 5-6 novembre 1984, Milano 1988 (Pubblicazioni dell'Università Cattolica). Nel periodo considerato da Romeo furono abati di S. Ambrogio esponenti di

In conclusione, per quanto riguarda l'impostazione metodologica del libro non possiamo non far nostra, ancor oggi, la lode che Giorgio Chittolini⁷ – nel 1969 – rivolgeva a Romeo, di avere rotto una inveterata tradizione di cercare soltanto nella città e non anche nelle campagne i motivi della formazione delle parti cittadine e delle loro lotte nell'ultima fase del Comune e nella prima della Signoria. E notiamo con soddisfazione come un più recente, importante studio d'insieme sul Popolo nei Comuni italiani⁸ abbia sostanzialmente ripreso la concezione di Romeo, che le parti della nobiltà e del 'popolo', sebbene l'una e l'altra fossero di composizione sociale complessa, rivelassero al momento della sintesi politica interessi e forze contrastanti, economicamente e socialmente ben definite.

Ringraziamenti

Ringrazio la collega Elisa Occhipinti per aver compiuto con i suoi giovani occhi il lavoro, che a me sarebbe stato difficile, di correggere le bozze e di stendere gli indici.

parecchie importanti famiglie della feudalità capitaneale milanese: Arialdo da Melegnano (1198-1226), Arderigo Visconti (1227-1235), Guglielmo Cotta (1235-1267), Astolfo da Lampugnano (1299-1338). Seguì subito dopo ancora un Visconti, Antonio (1338-1343). Cfr. M. Tagliabue, *Cronotassi degli abati di S. Ambrogio*, in Atti, cit., pp. 319-333. Negli stessi Atti R. Mambretti dedica un saggio a *Guglielmo Cotta abate (1235-1267)*, pp. 413-428: questo abate, appartenente a una famiglia legata ai Torriani, successe a un abate Visconti, il quale si era ritirato a vita solitaria nella cella di S. Sepolcro a Ternate. Tale successione ebbe un motivo politico che sfugge agli storici. Comunque l'abate Guglielmo Cotta fece un'opera di recupero dei beni (anche in Origio) pure a danno di fautori dei Visconti, sicché alla sua morte seguirono anni di contese per l'ufficio abbaziale. Infine, sin dal XII e ancora per molto tempo detenne l'avvocazia ereditaria del monastero di S. Ambrogio la famiglia capitaneale dei Grassi, legata ai Visconti. Cfr. G. Soldi Rondinini, *Milano e il monastero di S. Ambrogio nel secolo XIV: gli enti ecclesiastici nel processo di costruzione della Signoria. Prime osservazioni*, in Atti, cit., pp. 214-233 (217).

⁷ *Città e contado nella tarda età comunale, a proposito di studi recenti*, in «Nuova Rivista Storica», LIII (1969), pp. 706-719 (709).

⁸ J. Koenig, *Il «popolo» dell'Italia del Nord nel XIII secolo*, Bologna 1986.

Il comune rurale di Origio nel secolo XIII

Introduzione

Città e campagna in Lombardia nel secolo XIII

La revisione ottokariana della storia comunale ha condotto la storiografia recente a riesaminare anche le tesi fondamentali della scuola economico-giuridica in materia di rapporti fra città e contado. Alla visione di un processo di differenziazione sempre più netta, in forza della quale il predominio urbano si viene realizzando attraverso una politica fiscale e annonaria ispirata agli interessi esclusivistici della popolazione cittadina, si è venuta sostituendo la concezione della città e della campagna come «due aspetti di una sola unità sociale ed economica»,¹ che durante la prima età comunale ha il suo cardine nella partecipazione diretta al governo cittadino dei minori ceti feudali dominanti nel contado; e che si perpetua anche dopo l'avvento del Comune di popolo, sulla base dell'accentramento del possesso terriero, già nella seconda metà del XIII secolo, nelle mani dei ceti urbani, vuoi per acquisti compiuti nel contado da parte di elementi venuti su con lo sviluppo delle attività mercantili e artigiane, vuoi con l'immigrazione nella città di antichi proprietari del contado, che tuttavia conservano,² col possesso dei loro beni, anche una salda radice nella vita delle campagne. Questa sostanziale permanenza dell'unità organica fra ceto dirigente cittadino

¹ Cfr. F. Cognasso, *Le origini della Signoria lombarda*, «Arch. stor. lomb.», LXXXIII (1956), p. 8.

² La più significativa esemplificazione di questa tesi è stata data come è noto da J. Plesner, *L'émigration de la campagne à la ville libre de Florence au XIII^e siècle*, Copenhague 1934; trad. it., *L'emigrazione dalla campagna alla città libera di Firenze nel XIII secolo*, Firenze 1979.

e rurale condurrebbe dunque a svuotare di contenuto ogni tentativo di spiegare le vicende politiche dell'ultimo periodo comunale, che è poi quello del trapasso dal Comune alla Signoria, sulla base dei rapporti fra città e campagna, fra ceti specificamente cittadini e ceti terrieri. Ma son proprio conseguenze di tanto rilievo a suggerire un atteggiamento di maggior cautela davanti a un così deciso rovesciamento delle tesi tradizionali. In effetti, l'affermazione che nella seconda metà del XIII secolo il contado sia già passato per buona parte nelle mani dei cittadini dominanti nel Comune di popolo andrebbe controllata con un esame analitico della situazione nelle diverse zone; e sembra per es. che non risponda a realtà per ciò che riguarda il contado milanese. Lo stato degli studi, nonostante i molti contributi particolari e gli elementi che si possono trarre da lavori più generali, non consente certamente di delineare con precisione, sulla carta topografica, la distribuzione del possesso nelle varie zone: ma già un certo significato ha per es. la diversa situazione esistente in due luoghi ugualmente soggetti alla signoria dell'abate di Sant'Ambrogio di Milano, e ugualmente in località di pianura, ma dei quali il primo, Cologno Monzese, situato nell'immediato suburbio della città, e l'altro, Origgio, lontano da essa una ventina di chilometri. Se la grande maggioranza dei proprietari, o livellari, che vediamo menzionati nelle carte relative a Cologno, sono già esplicitamente indicati come cittadini milanesi, una situazione interamente diversa è quella di Origgio, dove per tutto il secolo è quanto mai sporadica la menzione di abitanti di Milano che posseggano terre in quella località, e altrettanto rari appaiono gli uomini di Origgio trasferitisi in città. Indubbiamente, lo stesso monastero di Sant'Ambrogio, detentore della signoria feudale e massimo proprietario del luogo, ha la sua sede a Milano: ma la sua posizione non è evidentemente assimilabile a quella degli elementi cittadini dominanti nel Comune di popolo e che son ceti specificamente urbani, poggiati su attività economiche di tipo 'borghese' e non di origine feudale o chiesastica. In realtà, la posizione del monastero ambrosiano sembra piuttosto analoga a quella dei nobili laici proprietari di giurisdizioni feudali nel

contado e da gran tempo trasferiti in città, dove appunto la loro partecipazione al governo comunale aveva assicurato l'unità di città e campagna durante il Comune consolare; ed è appunto l'espulsione di questi ceti dal governo comunale che determina, con la rottura tra le fazioni, anche la scissione fra il centro urbano con le zone del contado più vicino da una parte, e dall'altra quelle zone periferiche dove la nobiltà proprietaria di diritti feudali sembra conservare ancora nel Duecento un grado notevole di influenza e di potere locale. Non, dunque, contrapposizione netta tra la città e tutto il contado: e per questo sono probabilmente da accettare le osservazioni di chi ha negato l'esistenza di una politica cittadina che sacrifici generalmente gli interessi del contado, quando questi interessi si identificano in parte con quelli dei ceti cittadini dominanti;³ ma sì certamente, per la città ora dominata dai popolari, problema di rovesciare e distruggere i residui centri della potenza nobiliare, tuttora saldamente arroccata, dopo l'espulsione dalla città, in larghe zone del contado, donde trae alimento la sua lotta contro il Comune a regime di popolo. Questi termini di nobili e popolari non devono certo far dimenticare che ciascuna delle due parti comprende in realtà militi feudali e proprietari di terre e di case, mercanti e prestatori ad interesse, se pure con un disuguale peso specifico: ma ciò non toglie che la linea politica dei due gruppi sia sostanzialmente diversa, e che i risultati di essa abbiano da ultimo un diverso significato sociale ed economico, al di là degli interessi individuali dei loro singoli componenti.⁴

³ Così per es. E. Fiumi, *Sui rapporti tra città e contado nell'età comunale*, «Arch. stor. ital.», CXIV (1956), pp. 18-68. Va ricordato, tuttavia, che la tesi di una politica annonaria comunale che sacrifica gli interessi del contado alla città è stata riaffermata di recente, per l'Italia settentrionale, da H.C. Peyer, *Zur Getreidepolitik oberitalienischer Städte im 13. Jahrhundert*, Wien 1950, pp. 32-49 nota 45 (dove sostiene la parziale validità della interpretazione del Salvemini contro le critiche del Davidsohn), e *passim*. Per la politica fiscale cfr. del resto le constatazioni dello stesso Fiumi, *L'imposta diretta nei comuni medievali della Toscana*, in *Studi in onore di A. Saporì*, Milano 1957, vol. I, pp. 335-37.

⁴ Sulla legittimità di una impostazione che attribuisca il dovuto rilievo ai contrasti di classi e di interessi nella lotta politica fra Due e Trecento, pur dopo la revisione delle tesi salveminiiane, cfr. le precise osservazioni di metodo di C. Violante, *La società italiana nel basso medio-evo*, «Itinerari», IV (1956), pp. 457-58.

Tutto ciò sembra risultare con una certa chiarezza per ciò che riguarda le vicende politiche milanesi nell'età della signoria torriana, che è poi quella del più netto conflitto tra la parte popolare vincitrice nella città al seguito dei della Torre, e la parte nobiliare degli espulsi. Già qualche testimonianza dei cronisti accenna a privilegi – di natura fiscale – goduti dai nobili «in suis castris residentes»;⁵ ed è soprattutto significativo l'assiduo sforzo compiuto dai Torriani per la demolizione dei castelli e delle fortificazioni esistenti nel contado e utilizzati dai nobili nelle loro operazioni contro Milano. Nel 1261 distruggono il castello di Tabiago in Brianza, nel 1262 le fortificazioni di Gallarate e di Brivio e la torre di Mozzate, nel 1263 i castelli di Arona, Angera e Brebbia, nel 1264 il castello di Toglio in Valtellina e quello di Rebellio nel Novarese, nel 1266 il castello di Covo, nel 1269 quello di Mozzanica, appartenente all'eretico conte Egidio di Cortenuova ecc.⁶ Napo della Torre ordinava nel 1266 che si distruggessero anche tutte le torri isolate, dette colombari, esistenti nel contado milanese, «dicens quod essent quasi latronum speluncae».⁷ Già nella pace di Sant'Ambrogio nel 1258, del resto, si accennava ai comuni di Angera, Varese e Castel Seprio come favorevoli alla parte nobiliare. Il problema di eliminare queste roccaforti della nobiltà nel contado si pose ai Torriani come direttiva di una consapevole politica: persuasi, come essi erano, che «il troppo delle castella del milanese invece di essere utile alla difesa riusciva dannoso; perché era di una spesa immensa il presidiarle, e ciò nonostante non era possibile il difenderle tutte; mal difese poi, facilmente divenivano il ricovero de' malcontenti e de' nemici». Perciò, dopo una serie di occasionali smantellamenti, nel

⁵ G. Fiamma, *Manipulus Florum*, RR.II.SS., XI, c. 677: «nobiles in suis castris residentes Communitati Mediolani non respondent et sic Populus portat totum pondus in expensis».

⁶ G. Giulini, *Memorie spettanti alla storia, al governo e alla descrizione della città e della campagna di Milano ne' secoli bassi*, Milano 1854-57, vol. IV, pp. 547-48, 555, 557-58, 560-61, 575, 591.

⁷ Fiamma, *Manipulus*, cit., c. 695.

1275 i Torriani ricorsero a misure più generali; e quindi «fecero lo stesso con molte e molte altre nel contado di Milano, e in quelli di Seprio e della Martesana»,⁸ mirando evidentemente alla distruzione di tutte quelle fortificazioni che non potessero essere direttamente controllate.⁹ Sappiamo inoltre che in quell'anno il comune di Milano doveva tenere presidi non solo a Lodi e Como, ma anche a Gozzano, Borgonuovo, Castelletto, Pombia, Galliate, Vigevano (nel vescovato di Novara) e a Monza, Lonate, Cantù, Gallarate, Merate, Abbiate, Rosate, Lacchiarella, Montorfano, Vermezzo, Zibido, Fremego, Landriano, Bascapè, Pairana, Badile, Siziano, Melegnano e Vicomaggiore (nel contado di Milano); e inoltre eran guardati i ponti sul Ticino a Castelletto e quelli sull'Adda a Trezzo e a Villanova:¹⁰ prova, questa, della difficoltà per il governo cittadino di controllare tutto il contado senza l'impiego diretto di forze militari pronte a fronteggiare i pericoli che localmente potessero manifestarsi. A questa politica di distruzione dei castelli e di controllo militare del contado si aggiunse poi un diretto attacco alle giurisdizioni nobiliari, con la disposizione, sancita nel *Sacramentum potestatis* del 1272, che il podestà dovesse provvedere, entro il mese di febbraio, perché in tutti i comuni borghi e castelli nel giro di dieci miglia intorno a Milano non si tenessero più giudizi né si decidessero cause.¹¹

⁸ Giulini, *Memorie*, cit., IV, p. 626.

⁹ Per es. il delegato del podestà di Milano proponeva, nel 1265, di abbattere le fortificazioni della località di Villamaggiore, appartenente al monastero di Chiaravalle, «ita quod nullum periculum incurere posset Comuni Mediolani pro aliquibus personis, que se reducerent vel reducere vellent in loco sive castro illo». I monaci per scongiurare tale pericolo si offrirono di mantenere a loro spese una piccola guarnigione di 16 balestrieri con due ufficiali e con un servitore a cavallo «pro nuntiis portandis»: e la proposta fu accettata (cfr. doc. 5 luglio 1265 in L. Osio, *Documenti diplomatici tratti dagli Archivi milanesi*, I, Milano 1865, n. 1). Poco dopo, tuttavia, i monaci chiedevano e ottenevano che le spese di tale guarnigione venissero sostenute dal comune di Milano, sottolineando specialmente la loro fedeltà alla parte popolare: «cum illud monasterium et monaci et bona eorum sint Communis Mediolani et spetialiter domini Philippi de la Turre et populi Mediolani» (ivi, p. 4 nota). L'episodio è riferito, con varie inesattezze (a cominciare dalla data), in G. Molteni, *Il contratto di masseria in alcuni fondi milanesi durante il sec. XIII*, «Studi Storici», XXII (1914), p. 241 nota 51.

¹⁰ Giulini, *Memorie*, cit., IV, p. 624.

¹¹ B. Corio, *Patria historia*, Milano 1503, ad a. 1272.

«Quest'ordine – osservava già il Giulini¹² – dovette recare non piccolo pregiudizio agli antichi diritti di quei comuni, borghi e castella, e de' lor signori; ma non è meraviglia, che ciò venisse ordinato in tempo che dominava il popolo nemico de' nobili.» Ed è ovvia la considerazione che già la delimitazione geografica presa a base per l'applicazione di questo statuto di fondamentale importanza costituisca un indice della diversa situazione in cui dovevano trovarsi le zone più lontane del contado rispetto alle immediate vicinanze della città.

Appare certo, d'altronde, che nel Duecento e anche nei primi decenni del Trecento numerosi centri del Milanese erano sottoposti alla giurisdizione feudale («honor et districtus») di grandi monasteri ed enti religiosi, ai quali si affiancavano grandi casate laiche di cui si trova menzione quali signorie di diversi luoghi. Nel 1279 il monastero benedettino di Sant'Ambrogio di Milano¹³ rivendicava di fronte al podestà l'«honor et districtus» sui luoghi di Inzago, Cologno Monzese, Capiate (comune di Olginate), Valgrehentino, Meggianico (Blevio), Origgio, sulla quarta parte del luogo di Bareggio, sui luoghi di Sumirago, San Sepolcro (Comabbio), Civesio (Torrevecchia Pia), Gnignano (Locate Triulzi), e sulla cascina di San Damiano in Baraggia (Brugherio); e chiedeva perciò che in tali luoghi il comune non ponesse suoi podestà: «cum si poneretis vel daretis vel permitteretis poni vel dari Potestatis infradictorum locorum ad sortes illud faceretis indebite et in preiudicium praedicti monasterii contra ecclesiasticam libertatem».¹⁴ E gli stessi luoghi, con qualche variazione, sono ancora rivendicati dallo stesso monastero in un documento del 17 settembre 1311.¹⁵ Rimane tuttavia il problema fondamentale di intendere quale fosse il contenuto, nel Duecento, della signoria feudale rivendicata attraverso l'«honor et districtus»: che è la sola via per intendere quale fosse in concreto la situazione e la forza della parte nobiliare, costretta a contare principalmente, una volta espulsa dalla città, sulle risorse da essa possedute nel contado¹⁶ (oltre

¹² Giulini, *Memorie*, cit., IV, p. 604.

¹³ Fondato dall'arcivescovo Pietro (784-799) nei primi mesi del 784 (come risulta da una carta del [giugno-agosto] 784, in *Codex Diplomaticus Longobardiae*, ed. G. Porro-Lambertenghi, Torino 1873, n. 59; per la datazione cfr. C. Santoro, *Rettifiche alla datazione di alcuni documenti del Codex Diplomaticus Longobardiae*, «Arch. stor. lomb.», LXXXVII (1950) p. 232), i suoi privilegi furono accresciuti e precisati da un successivo diploma dello stesso Pietro del 23 ottobre 789 (C.D.L., n. 64, che per altro è gravemente sospetto in talune sue clausole: cfr. F. Savio, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni. La Lombardia*, parte I: Milano, Firenze 1913, pp. 310-11; G. Biscaro, *Note e documenti santambrosiani*, «Arch. stor. lomb.», XXXI (1904), pp. 336 sgg.; L.S. Pandolfi, *L'archivio di Sant'Ambrogio in Milano*, in *Ambrosiana. Scritti di storia, archeologia ed arte pubblicati nel XVI centenario della nascita di Sant'Ambrogio*, Milano 1942, pp. 240-41; G.P. Bognetti, *Introduzione alla storia medievale della basilica ambrosiana*, ivi, pp. 256 sgg., 266 nota 46; Idem, *Milano dopo la conquista franca*, in *Storia di Milano*, vol. II, Milano 1954, pp. 327-28), confermato poi da Carlo Magno nell'aprile 790 (M.G.H., *Dipl. Karol.*, I n. 164; Boehmer-Muehlbacher¹, n. 296). Alla fine del'400 l'abate commendatario cardinale Ascanio Maria Sforza vi chiamò i Cistercensi, che rimasero sino alla soppressione del monastero nel 1799. Per le sue vicende, che lo portarono a gran fama tra i monasteri lombardi, cfr. la ricca bibliografia in P.F. Kehr, *Italia Pontificia*, Berlino 1913, VI, parte I, pp. 87-88, e gli scritti successivi che verremo via via citando. Per maggiore comodità, riproduciamo qui da Giulini, *Memorie*, cit., VII, pp. 342-43, la serie degli abati del secolo XIII:

Arialdo I da Melegnano	1199-1211
Riccardo	1211-1213
Arialdo II dei Conti	1213-1226
Arderigo Visconti	1226-1235
Guglielmo III Cotta	1235-1267
<i>Sede Vacante</i>	1267-1275

tus» sui luoghi di Inzago, Cologno Monzese, Capiate (comune di Olginate), Valgrehentino, Meggianico (Blevio), Origgio, sulla quarta parte del luogo di Bareggio, sui luoghi di Sumirago, San Sepolcro (Comabbio), Civesio (Torrevecchia Pia), Gnignano (Locate Triulzi), e sulla cascina di San Damiano in Baraggia (Brugherio); e chiedeva perciò che in tali luoghi il comune non ponesse suoi podestà: «cum si poneretis vel daretis vel permitteretis poni vel dari Potestatis infradictorum locorum ad sortes illud faceretis indebite et in preiudicium praedicti monasterii contra ecclesiasticam libertatem».¹⁴ E gli stessi luoghi, con qualche variazione, sono ancora rivendicati dallo stesso monastero in un documento del 17 settembre 1311.¹⁵ Rimane tuttavia il problema fondamentale di intendere quale fosse il contenuto, nel Duecento, della signoria feudale rivendicata attraverso l'«honor et districtus»: che è la sola via per intendere quale fosse in concreto la situazione e la forza della parte nobiliare, costretta a contare principalmente, una volta espulsa dalla città, sulle risorse da essa possedute nel contado¹⁶ (oltre

Anselmo Garzatore	1275-1290
Fazio dei Ferrari	1291-1297
Astolfo da Lampugnano in contesa con Bertrando	1297-

Spiega lo stesso Giulini, *Memorie*, cit., IV, pp. 580, 782, che, morto l'abate Guglielmo Cotta, «per liti insorte restò vacante quella badia ben sette anni»; e che verso la fine del secolo, morto nel 1297 l'abate Fazio de' Ferrari, che già si era acquistati molti meriti nell'amministrazione del monastero di Chiaravalle (ivi, IV, p. 783; Molteni, *Il contratto*, cit., p. 226), scoppiarono violenti contrasti per la sua successione, specialmente tra due membri della famiglia capitaneale dei Lampugnano, Astolfo e Bertrando, che nelle carte dell'archivio di Sant'Ambrogio appaiono per qualche tempo alternativamente al potere, finché il contrasto non si risolse con la vittoria di Astolfo.

¹⁴ B. Aresi, *Insignis basilica et imperialis caenobii S. Ambrosii Maioris Mediolani abbatum chronologica series*, con un'appendice di *Privilegiorum ac diplomatum omnium insigni basilicae et imperiali monasterio S. Ambrosii Maioris Mediolani concessorum exemplaria ex eiusdem monasterii archivio fidelissime exscripta et transumpta*, Mediolani 1647, p. 91. Una analoga protesta venne anche presentata a Giovanni del Poggio, vicario del marchese di Monferrato e capitano del popolo milanese: cfr. Giulini, *Memorie*, cit., IV, pp. 660-61.

¹⁵ In Osio, *Documento*, cit., I, n. 45.

¹⁶ Va tenuta presente anche la diversa struttura militare delle forze cittadine e di quelle nobiliari, che sembra conservassero tuttora le tradizioni e le attitudini della cavalleria feudale: qualche cenno ad es. negli *Annales Mediolanenses*, RR.II.SS., XVI, c. 611, donde apprendiamo che nel 1250 «fuerunt plusquam quingenti, qui habuerunt magnos equos, proscripti, excepti alii, qui pedites armati incedebant»; e cfr. Fiamma,

che, naturalmente, sull'appoggio esterno di signori ghibellini come Ezzelino e, dopo il 1264, Oberto Pelavicino, o di città avverse a Milano). Lo stato ben noto della documentazione milanese per il secolo XIII, quasi esclusivamente di provenienza ecclesiastica, ci ha indotto a scegliere la via della indagine monografica, limitata a un solo piccolo centro rurale soggetto a un signore ecclesiastico. Ed è ovvio che precisare il contenuto della giurisdizione feudale e l'effettiva posizione e influenza del signore di questa località è possibile solo attraverso un esame approfondito della concreta situazione sociale ivi esistente e del suo svolgimento nel corso del XIII secolo: svolgimento in cui la dinamica interna delle forze locali si intreccia continuamente con l'azione svolta dalla città.

Manipulus, cit., c. 691. Strettamente connesso con questo il problema dei «ministeriales» o «homines de masnada», sicuramente ancora abbastanza numerosi in Lombardia nel XIII secolo: A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, III, Padova 1871, pp. 106 sgg. Cfr. da ultimo K. Bosl, *Die Reichsministerialität der Salier und Staufer* (M.G.H., *Schriften*, 10), Stuttgart 1950-51, parte II, pp. 588 sgg.

I 'Dominatus loci' e comune rurale

Il luogo di 'Oleoductus', che tra il XII e il XIII secolo prende il nome di 'Udrugium', donde il moderno Origgio,¹ giace a 4 chilometri a sud-ovest di Saronno e a 23 a nord-ovest di Milano, in bella pianura fra i torrenti Lura e Bozzente.² Esso è menzionato per la prima volta fra i possessi appartenenti al monastero di Sant'Ambrogio in un diploma dell'arcivescovo Angilberto II, in data 1° marzo 835, che confermava, fra l'altro, «omnes possessiones atque res ipsius monasterii diversis in locis constitutas, quarum vocabula hec sunt: Oleoductus, Campellionem, Ceresiolla, Gratem, Lucum Sinterani, Casteniade et Catenadam»;³ diploma confermato di lì a poco da un altro dell'imperatore Lotario I (5 maggio 835), sollecitato dallo stesso Angilberto «ut suam bonam intencionem nostra corroboraremus auctoritate».⁴ Contro il diploma di Angilberto la critica ha tuttavia da tempo appuntato sospetti che, per lo stretto legame

¹ Cfr. D. Olivieri, *Dizionario di toponomastica lombarda*, Milano 1931, s.v. Origgio: «È nome molto interessante, ma arduo da decifrare... Le varie forme divergenti potrebbero forse conciliarsi in una base originaria *Oletuculum (dimin. di Oletum - «oli-veto»), attraverso le forme intermedie *ordugio, *odrugio (onde poi *Odriggio, Origgio: cfr. milan. *sibbi* «subbio», *nivola* [nubila] ecc. v. C. Salvioni, *Fonet. Mil.* 81)». Di passata, noteremo che l'identità di Oleoductus con Origgio è spesso sfuggita anche alla più autorevole e recente medievalistica; così per es. al Kehr (M.G.H., *Dipl. Reg. Germ. ex stirpe Karol.*, II, p. 365) e alla Uhlirz (Boehmer-Uhlirz, n. 1250).

² M. Fabi, *Dizionario geografico storico statistico di tutte le province, distretti, comuni e frazioni della Lombardia*, Milano 1855, p. 348.

³ C.D.L., n. 122.

⁴ C.D.L., n. 124; Boehmer-Muehlbacher,¹ n. 1016.

fra i due documenti, non possono non estendersi anche al diploma di Lotario, anche se rimane incerto se debba parlarsi di assoluta falsità o solo di interpolazioni.⁵ Si tratta infatti di carte collegate con la nota controversia tra i monaci e il clero secolare di Sant'Ambrogio, fonte di innumerevoli e sempre rinnovate falsificazioni, le quali impongono un atteggiamento di estrema cautela;⁶ che appare tanto più giustificato, per ciò che riguarda la menzione di Oleoductus tra i possessi già allora appartenenti al monastero, dalla sicura falsità dei due soli diplomi in cui esso sia menzionato fino al 998,⁷ mentre non ve n'è parola in tutte le

⁵ L'autenticità del diploma di Angilberto, negata da Biscaro, *Note e docc.*, cit. pp. 336 sgg. (il quale rileva che le note cronologiche vi sono errate), è invece ammessa da Savio, *Gli antichi vescovi*, cit., pp. 319-20, che sospetta solo qualche interpolazione. L'ultima parola sulla questione è di E. Besta, *Milano sotto gli imperatori carolingi*, in *Storia di Milano*, cit., II, pp. 381-83, che ritiene dubbio il diploma di Angilberto, e sospetta la possibilità di interpolazioni in quello di Lotario, pur confermando l'incertezza persistente su tutta la questione.

⁶ Per gli orientamenti più recenti sulla questione dei falsi santambrosiani in generale, cfr. Bognetti, *Introd. alla storia med. della bas. ambr.*, cit., spec. pp. 259, 269 nota 43, e A.R. Natale, *Falsificazioni e cultura storica e diplomatica in pergamene santambrosiane del principio del sec. XIII*, «Arch. stor. lomb.», LXXV-LXXVI (1948-49), pp. 25 sgg., che dà anche un orientamento sulla storia della questione, riportandola alla sua origine nelle polemiche settecentesche.

⁷ Il primo dei due diplomi di cui si discorre nel testo è un atto di Carlo il Grosso in data 21 marzo 880, che documenterebbe la donazione «de Oleducto cum omni honore et districto fotro intratura abbatis albergiam omnia in integrum» (*M.G.H., Dipl. Reg. Germ. ex stirpe Karol.*, II, n. 177; Boehmer-Muehlbacher¹, n. 1558): ma si tratta di una grossolana falsificazione, che risale agli inizi del sec. XII, e che già era stata individuata da L.A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, I, Milano 1738, cc. 1024-1026, e confermata da tutti gli studiosi successivi: cfr. E. Muehlbacher, *Die urkunder Karls III.*, «Sitz d. K. Akad. d. Wiss., Wien, Phil.-Hist. Classe», XCII (1878), p. 484; Biscaro, *Note e docc.*, cit., pp. 342-43. È interessante notare che nell'autentico diploma di Carlo il Grosso che reca la stessa data del 21 marzo 880 (*M.G.H., Dipl. Reg. Germ. ex stirpe Karol.*, II, n. 21; Boehmer-Muehlbacher¹, n. 1557), e al quale appunto la falsificazione predetta cercava di sostituirsi, non figura affatto la donazione di Oleoductus: ciò che non può non rafforzare i dubbi sulla reale appartenenza della località a Sant'Ambrogio in questo periodo.

Il secondo diploma è una conferma dei beni posseduti dal monastero di Sant'Ambrogio concessa nell'893 da Anselmo II, arcivescovo di Milano: «confirmamus atque concedimus... prefato monasterio omnes res cunctasque possessiones et cortes dominorum regum seu aliorum quorumlibet fidelium liberalitate ibidem collatas, quarum vocabula sunt Capliate, Lemunta, Pasilianum, Montem, Anticiacum, Oleoductum, Campilionem et cetera loca...» (*C.D.L.*, n. 358). Ma anche qui si tratta di una falsificazione, o almeno di un documento largamente interpolato proprio nella elencazione dei possessi: vi si comprendono infatti Pasiliano e Monte che al monastero furono donate solo nel 942 da Ugo e Lotario (*I Diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto. Secolo X*), ed. Schiapparelli (*F.I.S.I.*, 38), Roma 1924, pp. 324, 343-44.

altre carte di conferma ottenuta dal monastero durante questo lungo periodo di oltre 160 anni. La sola prova non sospetta di qualche rapporto – peraltro tenuissimo – tra Sant'Ambrogio e Oleoductus durante questo periodo è data dalla donazione che Maniverto, diacono «de vico Oleoducto», fa allo stesso monastero il 15 agosto 903 dei beni «idest casis et rebus territoriis illis omnibus iuris mei, quas habere viso sum in vicoras et fundoras Callaonno, Solonno et Ingrausio...» ricevendo, per tale donazione, due guanti come launehild.⁸ Sia stata dunque o meno in possesso di Sant'Ambrogio questa località durante i secoli IX e X, è certo che nulla di concreto sappiamo delle sue vicende in questo spazio di tempo. Solo nel 998 un diploma di Ottone III,⁹ al quale si affianca un contemporaneo privilegio di papa Gregorio V,¹⁰ ci dà una sicura menzione del possesso, da parte di Sant'Ambrogio, della «cortem de Oleoducto cum omni pertinentia et integritate sua». Tristi vicende avevano sofferto i monaci nell'età precedente: e pertanto, «lamentantes... pro eo quod ex diversis partibus ventilati penuriae famem atque infortunia multa sustinerent», avevano chiesto e ottenuto, per sé e per tutti i propri beni, la concessione del «mundiburdiu» imperiale.

Notizie più concrete ci danno i documenti successivi, anzitutto intorno al crescere della località, al suo aspetto materiale e alla sua topografia, nel corso del XIII secolo. Un piccolo monastero, dipendente da Sant'Ambrogio, sembra vi sia stato fin verso il 1027-1028, e che sia stato poi soppresso verso quella data.¹¹ Due chiese, di San Siro e di Santa Maria, figurano tra i possessi

⁸ *C.D.L.*, n. 405.

⁹ *M.G.H.*, DD.O.III, n. 266; Boehmer-Uhlirz, n. 1250 (da vedere anche per la datazione in rapporto al precedente D. 265; Boehmer-Uhlirz, n. 1249). Cfr. M. Uhlirz, *Jahrbücher des deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III.*, II, Berlin 1954, p. 252.

¹⁰ 28 aprile 998, in *C.D.L.*, n. 944 (che è identico a quello riportato con la data erronea 28 aprile 997, ivi, n. 930); *P.L.*, vol. 137, c. 920; Kehr, VI, 1, p. 89; Jaffé-Loewenfeld, I, n. 3882; Boehmer-Uhlirz n. 1273 b. Il Biscaro, *Note e docc.*, cit., p. 331 sgg., ha contestato l'autenticità di questo privilegio; ma senza alcun argomento specifico. Contro di esso varrebbe solo la presunzione generale che il Biscaro solleva contro tutti gli atti non esibiti dai monaci nella lite del 1144 né nelle altre di tutto il secolo XII.

¹¹ Privilegio dell'arcivescovo Ariberto, in J.P. Puricelli, *Ambrosiana Mediolani Basilicae ac Monasterii Monumenta*, in Graevius, *Thes. Ant. et Hist. Italiae*, tomo IV, par-

del monastero a partire dall'inizio del XII secolo;¹² e di esse la seconda dovette assurgere a una importanza preminente, come è dimostrato dai tre altari, di S. Martino, S. Nicola, e S. Tecla, ricordati come ivi esistenti nel secolo XIII dal *Liber notitiae sanctorum Mediolani*,¹³ che fa menzione, inoltre, di una terza chiesa dedicata a Sant'Eustorgio.¹⁴ Di una quarta chiesa, infine, intitolata a S. Giorgio, abbiamo notizia sicura in una serie di carte private, a cominciare dalla prima metà del XIII secolo.¹⁵ Ecclesiasticamente Origgio faceva parte dell'antica pieve di Nerviano;¹⁶ e non sembra che neppure con la generale dissoluzione degli antichi più vasti distretti delle pievi a partire dal secolo XIII¹⁷ essa sia riuscita ad avere una propria parrocchia. Ancora nella seconda metà del secolo XIII un prete Petrus Gariverti f.g. Amizone è detto infatti «capellanus ecclesie de Udrugio», da identificare probabilmente con la chiesa di S. Maria (attuale chiesa parrocchiale di Origgio); e parimenti con i soli titoli di *capellanus* o di *beneficialis* sono indicati tutti i sacerdoti di chie-

te I, Leida 1722, c. 166, che lo attribuisce al 1032; ma il Giulini, *Memorie*, cit., II, p. 161, ritiene, con fondati argomenti, che esso è certamente anteriore al 1027 o 1028 e intende la parola «cella» usata nel documento («de Oleoducto, ubi fuit cella...») appunto nel senso di piccolo centro monastico dipendente da S. Ambrogio.

¹² Privilegi di papa Pasquale II, 14 febbraio 1102; «Oleoducto... cum Ecclesiis, cum decimis et primitiis» (Puricelli, *Ambrosianae*, cit., c. 232; P.L., vol. 163, c. 82; Kehr, VI, 1, p. 89; Jaffé-Loewenfeld, I, n. 5890), e dell'arcivescovo Uberto da Pirovano, 5 aprile 1148: «Oleoductum cum duabus capellis scilicet ecclesiam Siri (sic) et ecclesiam beate Marie cum famulis et cum decima» (Puricelli, *Ambrosianae*, cit., cc. 307-309; Savio, *Gli antichi vescovi*, cit., p. 504, avanza qualche dubbio sulla autenticità di questo doc., senza però negarla).

¹³ Edd. M. Magistretti e U. Monneret de Villard, Milano 1917, cc. 245, 255, 285, 365, 384.

¹⁴ Ivi, c. 116.

¹⁵ Per es. Archivio di Stato di Milano, *Archivio Diplomatico, Pergamene, Monastero di Sant'Ambrogio* (sarà citato: ASM, S.A.), 10 maggio 1244.

¹⁶ Cfr. la carta della diocesi di Milano, con le pievi dipendenti, in *Liber notitiae*, cit., tav. dopo p. LIV, 410. Cenni sulla storia della pieve di Nerviano in *Grande Illustrazione del Lombardo-Veneto*, per cura di letterati italiani, compilata da L. Gualtieri conte di Breme e diretta da C. Cantù, Milano 1857, vol. I, p. 617; Kehr, VI, 1, pp. 135-36. Di un Bono Porenzono, prevosto di Nerviano, si ha notizia in alcune pergamene della Bibl. Ambrosiana di Milano del 1259-61 (n. 4138 bis, 4138 ter, 4139 bis, 4140, 4141).

¹⁷ G. Forchielli, *La Pieve rurale. Ricerche sulla storia della costituzione della Chiesa in Italia e particolarmente nel Veronese*, Roma 1931, pp. 110 sgg. Ivi, pp. 105 sgg. sui rapporti giuridici della pieve con le filiali o cappelle del sec. XIII. Cfr. anche Muratori, *Antiquitates*, cit., Diss. 74, vol. VI, cc. 359 sgg.; P. Guerrini, *Per la storia dell'organizzazione ecclesiastica della diocesi di Brescia nel medio evo*, «Brixia sacra», 1922.

se locali che troviamo menzionati nei nostri documenti: ciò che indurrebbe ad escludere che una di esse sia già divenuta centro di una parrocchia.¹⁸ Il fatto che tutte le chiese del luogo, ivi comprese quelle sicuramente appartenenti al monastero, venissero officiate, per quel che ne sappiamo, dal clero secolare, potrebbe essere un ulteriore motivo per argomentare la dipendenza di tali chiese da una parrocchia secolare; e comunque sembra mostrare che tali chiese erano possedute dal monastero di Sant'Ambrogio solo «in usus proprios», limitatamente cioè alle entrate patrimoniali, e non «utroque» o «pleno iure», ché in tal caso di norma la chiesa (o la parrocchia) veniva amministrata da un chierico regolare.¹⁹ Resta fermo, d'altronde, che le chiese di S. Maria e di S. Siro sono le sole ad essere menzionate nei privilegi imperiali pontifici o arcivescovili, fino a quello di papa Innocenzo IV del 7 settembre 1251,²⁰ fra i beni appartenenti al monastero; ciò che potrebbe far supporre, in mancanza di ogni altro elemento orientativo, che quelle di Sant'Eustorgio e di S. Giorgio fossero invece chiese secolari. Negli ultimi decenni del XIII secolo, infine, si ha notizia di una casa degli Umiliati in Origgio, che comprendeva uomini e donne, e che nel 1291 teneva dal monastero un sedime con molti edifici, confinante col

¹⁸ Vedi oltre, note 60-63. E si avverta che i due soli diplomi (arcivescovili) che non parlino genericamente di *Ecclesiae*, cioè quello cit. di Uberto da Pirovano 5 aprile 1148 (Puricelli, *Ambrosianae*, cit., cc. 307-309) e quello di Milone da Cardano 6 aprile 1193 (ivi, cc. 479-81; Savio, *Gli antichi vescovi*, cit., p. 547), hanno ambedue l'espressione «cum duabus capellis». In realtà, questo argomento, che sarebbe stato di gran peso per un'epoca anteriore, ha solo un valore molto approssimativo per il sec. XIII: cfr. Du Cange, s.v. *Cappella* § 6, II, p. 118: «Hinc patet Ecclesias parochiales aliquanto Capellas dictas fuisse». Tuttavia, si tenga anche presente che i privilegi parrocchiali di S. Stefano di Nerviano in tutto il distretto della pieve ricevono numerose conferme pontificie ancora per tutto il sec. XIII: Kehr, VI, 1, pp. 135-36.

¹⁹ H.E. Feine, *Kirchliche Rechtsgeschichte*, I, *Die katholische Kirche*, 2ª ed., Weimar 1954, p. 362; e in genere, sulla condizione giuridica delle chiese appartenenti a monasteri, ivi, pp. 160, 231, 234, 352-53, 361 sgg., 482; Idem, *Studien zum langobardisch-italischen Eigenkirchenrecht*, «Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Kan. Abt.», 30-32 (1941-43), spec. 31, pp. 88 sgg. 32, 72-73, 110 sgg., 189-90, riassunto dallo stesso Feine, *Kirchliche und kirchliches Benefizium nach italischen Rechtsquellen des frühen Mittelalters*, «Historisches Jahrbuch», 72 (1953), pp. 110-11; e inoltre i cit. Forchielli e Guerrini, *passim*; C.E. Boyd, *Tithes and Parishes in Medieval Italy*, Ithaca 1952.

²⁰ Aresi, *Basilicae*, cit., pp. 84-99. Manca in Potthast, *Reg. Pont.*; è invece menzionata in Boehmer-Ficker, II, n. 8422a.

fossatum loci, e una estensione di terreni per oltre 350 pertiche, per le quali pagava un canone annuo di 32 moggia e 3 staia di segale e miglio, oltre a vari appendizi.²¹ Ma queste terre passarono tosto in altre mani, ché già il 21 agosto 1292 vediamo che a quattro vicini di Origgio in solido fra loro vengono concesse tutte le terre «que erant massaricii humiliatorum de Udrugio et que tenebantur per ipsam domum seu per fratres ipsius domus», per 9 anni, con un fitto aumentato di altre sedici moggia di grano.²² Sembra tuttavia che ciò abbia segnato la scomparsa dei frati Umiliati di Origgio²³ ma non della comunità femminile, che troviamo menzionata e in possesso di terre e sedimi ancora per qualche decennio.²⁴

²¹ ASM, S.A., 9 ottobre 1291. Il Giulini, *Memorie*, cit., IV, p. 741, aveva per primo menzionato questa casa degli Umiliati in Origgio; ma G. Tiraboschi, *Vetera Humiliatorum Monumenta*, I, Milano 1766, p. 364 aveva avanzato il dubbio ch'essa dovesse identificarsi con una *domus de Udrugio* che aveva sede, nonostante il nome, a Milano, e che è ricordata in un catalogo compilato nel 1298 dal generale degli Umiliati Guidotto Riboldi; e lo stesso Giulini in un secondo tempo aveva acceduto a questa opinione (cfr. le sue annotazioni in Tiraboschi, *Vetera*, cit., I, p. 396). In realtà, si tratta proprio di una *domus* esistente in Origgio, come risulta non solo dalla già ricordata *consignatio* del 9 ottobre 1291, che è probabilmente il documento già visto dal Giulini, ma anche da carte precedenti e successive, e specialmente dalla locazione dell'area fabbricabile di un sedime in Origgio concessa dal monastero in data 1° agosto 1294 (ASM, S.A.) a «dominam Perpetuam ministram domus dominarum humiliatarum loci de Udrugio»; «super quo fundo seu terra sunt hedificia hedificata per predictas dominas seu per predictam domum et que hedificia vero sunt illarum dominarum seu dicte domus»; e cfr. anche, per es., ASM, S.A., cart. 348, n. 130 (11 ott. 1301): «sedimen... in eo loco Udrugio quod tenebatur per fratres [humiliatos] qui stabant in eo loco»; e molti altri analoghi docc. nella stessa cart. 348. Sulla esistenza di numerose case comuni agli Umiliati uomini e donne sino alla fine del sec. XIV, cfr. Tiraboschi, *Vetera*, cit., I, pp. 314-17; «aperte constat, multas quidem mulieribus tantum, sed nullas fere ita viris patuisse aedes ut iis mulieres excluderentur; itaque cum fratrum domus recensentur, fratrum simul ac mulierum ibidem degentium numerus additur» (ivi, I, p. 315 e cfr. anche II, pp. 378 sgg.). Poiché tuttavia i frati Umiliati di Origgio sembrano avere lasciato la località proprio nel 1291-92 (vedi oltre nel testo) si potrebbe supporre ch'essi si siano allora trasferiti a Milano, e che vi abbiano fondato una nuova casa col nome dell'antica residenza (secondo l'uso, frequente nell'ordine, «ut domos suas in urbibus positas ex pagi saepe alicujus nomine appellarent»: Tiraboschi, *Vetera*, cit., I, p. 320), che sarebbe appunto quella registrata nell'elenco di Guidotto Riboldi del 1298. Si avverta poi che un «Martinus Gariveriti de domo fratrum humiliatorum dicti loci» è già ricordato in ASM, S.A., 7 ottobre 1282. Per la letteratura più recente sugli Umiliati cfr. A. Borst, *Die Katharer* (M.G.H., Schriften, 12), Stuttgart 1953, pp. 44, 111, con bibliografia.

²² ASM, S.A., 21 agosto 1292.

²³ In data 12 settembre 1301 si fa menzione di una «terra que fuit fratrum»: ASM, S.A., cart. 348, n. 116.

²⁴ ASM, S.A., 1° agosto 1294; ivi, cart. 348, n. 135, 14 ottobre 1301: si menziona un

Sappiamo inoltre che in Origgio esisteva, nel XIII secolo, un «castrum», circondato da mura e fossato, sito probabilmente su quel lieve rialzo, detto 'Costa', dove più tardi sorse il castello dei Borromeo,²⁵ successori del monastero ambrosiano nella signoria di Origgio. Nel *castrum* si trovava la *caenea* o *pallatium* o *granarium* dell'abate, dove venivano immagazzinate di solito le contribuzioni in natura dovute dai coloni e livellari del luogo,²⁶ e che insieme con altri edifici abbaziali era addossata al muro esterno del *castrum* col quale costituiva dunque un unico complesso edilizio.²⁷ Il resto dell'abitato fuori del *castrum* formava poi la «villa», circondata a sua volta da un fossato, e distinta, a quanto sembra, in una «pars superior» e in una «pars inferior», che però è assai difficile identificare in base alla topografia odierna della località.²⁸ La villa aveva quattro porte, di cui la «porta superior» e la «porta inferior» in corrispondenza alle due parti in cui si divideva l'abitato, e le due altre poste presso la chiesa di S. Siro e presso il *castrum*.²⁹ All'interno della cerchia del fossato, e abbastanza spesso confinanti con esso, si trovano poi le piccole abitazioni degli uomini del luogo: abitazioni assai modeste,³⁰ sì che deve essere stata piuttosto eccezionale la consistenza, che troviamo descritta in un documento «de sedimine [uno c]um domibus et edificiis et curte et area et orto sive brolio et de columbari uno cum columbis quod est in eo se-

campo di due pertiche «post castrum illius loci», «qui campus tenetur per dominas humiliatas domine Perpetue».

²⁵ Fabi, *La Lombardia descritta. Dizionario statistico, amministrativo, storico ed ecclesiastico*, Milano 1852, p. 348.

²⁶ Cfr. in ASM, S.A., la sentenza 21 dic. 1231 del console di Milano Leonardo Visconti nella causa tra i vicini di Origgio e l'abate di Sant' Ambrogio, il quale chiedeva che i vicini «castrum illius loci reficerent ad modum legitimum et solitum et turrim que in ipso castro est ad solitam altitudinem levant et in ipso castro incanevent et incastellent et fossatum circa dictum castellum relevent et retineant...».

²⁷ Ivi: «ipso abbate restituyente... murum castris ibi ubi sunt domus illius monasterii parietes castris».

²⁸ Osio, *Documenti*, cit., I, n. 5 (20 dicembre 1267)

²⁹ Ivi, *loc. cit.* - Ovviamente, al *castrum* al muro al fossato alle porte ecc. si fa riferimento anche in molti altri documenti.

³⁰ Risulta anche dai modestissimi canoni pagati per esse al monastero, che di solito si limitano a poche onoranze di polli, uova ecc.

dimine in [quo se]dimine sunt ista domus et cassine videlicet domus [una] sive caneva una copata et coquina una sive domus una de igne copata et stabulum unum copatum et cassina una de area copata et item una alia cassina paleata pro stramine». ³¹

La prima menzione dell'«honor et districtus» del monastero di Sant'Ambrogio su Origgio si ha nel diploma 4 maggio 1185 di Federico I, dove si garantisce, fra l'altro, «Oleoductum cum Ecclesiis duabus, cum omni honore, servis, ancillis, famulis, cum fodro, districto, tertia parte decimae». ³² Ma certo alcuni poteri pubblici del monastero sulla località risalivano a un'epoca assai anteriore, essendo compresi nella concessione del luogo al monastero sancita dai più antichi documenti. Già in epoca longobarda, infatti, l'editto di Liutprando stabiliva che il padrone del fondo, qualora un libero livellario o abitante su quel terreno venisse querelato per omicidio, poteva impadronirsi e consegnarlo al querelante, esercitando così una funzione di carattere nettamente pubblico, per il cui inadempimento sorvegliavano a suo carico altri obblighi alternativi. ³³ Successivamente questi poteri erano stati allargati nei capitolari: intorno all'813 servi, aldi e liberi livellari di chiese venivano accomunati nell'obbligo di farsi rappresentare nel placiti dall'avvocato della Chiesa, mentre i carichi pubblici venivano loro imposti attraverso il «patrono seu domino suo»; ³⁴ e più tardi il capitolare pavese di Lodovico II (856) estendeva il diritto dei padroni di addurre al placito i loro dipendenti a tutti i «liberi homines» «qui super alterius res resident» e quindi anche su terre di pa-

³¹ ASM, S.A., 12 ottobre 1282. Anche il canone, di 12 staia di mistura, «caponos duos bonos et grossos cum caudis segazatis», 2 pollastri e 12 uova, dovuto al fittuario Pietro f. q. Zanebello Gariverti de Ottone, è del tutto eccezionale.

³² Aresi, *Basilicae*, cit., p. 70; Puricelli, *Ambrosianae*, cit., cc. 452-54; C. Morbio, *Storie dei Municipi italiani illustrate con documenti inediti*, III, Milano 1838, p. 173; K.F. Stumpf-Brentano, *Die Reichskanzler vornehmlich des X. XI. und XII. Jahrhunderts*, II, *Verzeichnis der Kaiserurkunden*, Innsbruck 1865-1883, n. 4417.

³³ Liut. c. 92, in M.G.H., *Fontes iuris germ. ant.*, *Edictus ceteraque Langobardorum Leges*, ed. Bluhme, Hannover 1869, pp. 120-21.

³⁴ M.G.H., *Capit. Reg. Franc.*, I, n. 93.

droni laici. ³⁵ Attraverso questi e altri sviluppi legislativi ³⁶ possiamo intravedere la formazione del 'districtus' del proprietario sui residenti, anche liberi, nelle sue terre. Una parte decisiva ebbero poi le invasioni unghere, con la spinta che esse diedero alla febbrile costruzione, in più luoghi del contado, di fortificazioni e castelli, dovuta all'iniziativa di privati del luogo su autorizzazione regia. Le nuove mura recingono spesso anche libere proprietà di singoli – e sarà, come vedremo, anche il caso di Origgio –, ma con le nuove funzioni di difesa nuovi compiti e nuovi diritti vanno a chi è il proprietario esclusivo o maggiore delle fortificazioni, anche se talora possa accadere che il titolare di questi diritti connessi alla costruzione del castello sia persona diversa dal titolare del *districtus* sugli abitanti delle terre di una certa zona. Per queste ed altre analoghe strade viene comunque a formarsi quel complesso di poteri che si generalizza dopo il 1000 ai moltissimi luoghi infeudati verso la fine del X secolo; e questo a un dipresso dovette accadere anche ad Origgio, che, come si è visto, possiamo considerare certamente proprietà di Sant'Ambrogio proprio a partire dagli ultimi decenni del secolo X: benché anche per il nostro villaggio si debba concludere, come per la generalità di questi centri, che «non è chiaro in qual modo (furon anzi parecchi) si sia arrivati, dentro quei più ampi distretti [le pievi infeudate ai capitanei] alla costituzione appunto di quelle signorie di villaggio (*dominatus loci*), dove, con una terminologia che mescolava prerogative in origine diverse, e con diverso fondamento, il *dominus* vantava sugli abitanti l'*honor*, la *iurisdictio*, la *districtio* e in fine, appunto, in moltissimi casi il diritto di *castellantia*». ³⁷

³⁵ M.G.H., *Capit. Reg. Franc.*, II, n. 215.

³⁶ Bognetti, *Terrore e sicurezza sotto re nostrani e sotto re stranieri*, in *Storia di Milano*, cit., II, pp. 814-16.

³⁷ Ivi, p. 821, e in genere pp. 813-24, donde son tratti questi cenni di carattere complessivo sulla evoluzione dei poteri dominicali sino allo «honor et districtus». Dell'amplessima letteratura generale su tali questioni indichiamo soltanto R. Caggese, *Classi e Comuni rurali nel Medio Evo Italiano*, I, Firenze 1907; G. Volpe, *Recensione ad R. Caggese*, «Critica», VI (1908) (ora in *Medio Evo Italiano*, Firenze 1923, pp. 143 sgg.); P. Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado*, Pavia 1921; Bognetti, *Sulle origini dei Comuni rurali nel Medio Evo con speciali osservazioni pei territori milanese e comasco*, Pavia 1926; P. Schaefer, *Il Sottoceneri nel Me-*

La giurisdizione dei «domini loci» ha un carattere pubblico e territoriale, com'è noto,³⁸ e come è confermato nel caso di Origgio dallo statuto emanato in data 18 aprile 1228 dall'abate di Sant'Ambrogio, titolare dello «honor et districtus castris et loci et terrarum» di Origgio, «pro bono statu dicti loci de Oleoducto sive de Udrugio».³⁹ Alla giurisdizione del «dominus loci» si sottraevano, qui come altrove, solo le persone che godevano di una condizione giuridica particolare e affatto diversa da quella dei rustici del luogo. Così ad esempio vanno considerati esenti dalla signoria dell'abate quei fratelli Algerius, Yordanus e Trincavallus Gorla, abitanti rispettivamente il primo a Milano e gli altri nella vicina località di Uboldo, che troviamo menzionati nel 1228; e non già per la diversa residenza, ma perché le «petie terre» da loro tenute in Origgio erano pervenute nelle loro mani «per legallem feudum» dalla famiglia capitaneale dei Cassina, ai quali come a loro signori i Gorla giurano «fidelitatem prout moris est sic debet bonus cliens suo domino».⁴⁰ La qualità feudale li esonerava perciò dalla giurisdizione dell'abate; come ne esonerava anche i membri della famiglia Crivelli, che avevano larghi beni in Origgio,⁴¹ ma per la loro qualità nobiliare erano solo soggetti alla giurisdizione comunale. Ugualmente dovevano essere esenti dal *districtus* abbaziale anche gli enti ecclesiastici proprietari di terre in Origgio: come la chiesa di S. Benedetto di Milano, porta Nuova, di cui ci si conserva un inventario di 110 pertiche di terre in Origgio,⁴² o il

dioevo. *Contributo alla storia del Medioevo italiano*, trad. it., Lugano 1954, pp. 47 sgg., 199 sgg.; B. Paradisi, «*Massaricum ius*». *Studio sulle terre «contributarie» e «conservae» nel Medio Evo con particolare riguardo alle terre massarie della Lombardia*, Bologna 1937, pp. 173-230.

³⁸ A. Lattes, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1899, pp. 355 sgg.; Bognetti, *Sulle origini*, cit., p. 147; G.L. Barni, *Cives e rustici a Milano alla fine del XII secolo e all'inizio del XIII secondo il Liber Consuetudinum Mediolani*, «Riv. stor. ital.», LXIX (1957), pp. 51-52.

³⁹ F. Berlan, *Gli statuti di Origgio dell'anno 1288*, Venezia 1868, p. 5.

⁴⁰ ASM, S.A., 9 maggio 1228.

⁴¹ A beni posseduti in Origgio da membri della famiglia Crivelli si riferiscono i docc. 8 gennaio 1239 e 10 agosto 1261 in ASM, S.A., ma cenni indiretti ad altri fondi nello stesso territorio si trovano anche in altre carte dello stesso archivio.

⁴² ASM, S.A., 1° settembre 1264.

monastero di San Celso, che il 20 ottobre 1252 vende a Sant'Ambrogio terre in quella località per un valore di 900 libbre,⁴³ o infine la chiesa di Santo Stefano, che nel 1240 vediamo coinvolta in una lite con Johannesbellus Gorla: e appunto in questa controversia, data la qualità delle parti, è competente a giudicare non già l'abate di Sant'Ambrogio, ma il console di giustizia di Milano.⁴⁴ Sembra invece che alla giurisdizione abbaziale siano soggetti – conforme a quel che possiamo constatare in altre località del Milanese⁴⁵ – anche gli abitanti in città che possiedono terre nel distretto di Origgio: come par che si possa dedurre, per es., dall'essere incorsi «in banno illorum abatis et capituli», per mancato pagamento dei canoni dovuti al monastero sulle terre da loro tenute in Origgio, tali Pietro Jacopo e Andrea detti Beccaria, f.q. di un notaio Rodolfo Gariverti, di Origgio, ma che ora vengono indicati come «civitatis Mediolani et porte Ticinensis»; e la legittimità del banno abbaziale viene poi riconosciuta in una sentenza del giudice comunale.⁴⁶ Gli stessi nobili – secondo le consuetudini milanesi – erano poi soggetti ad oneri materiali verso il *dominus loci* per ciò che riguardava i beni da essi posseduti, pur conservando l'esenzione personale dal *districtus*;⁴⁷ e un riconoscimento di tale carattere territoriale della giurisdizione dell'abate – pur con le eccezioni e limitazioni dette sopra – si può scorgere in una vendita effettuata nel 1239 al monastero di Sant'Ambrogio di Lafrancus e Margaricus Crivelli, che è «liberam et absolutam ab omni condicione servitute ficto et condicione... excepto honore et districto qui est illius monasterii».⁴⁸

Non è facile, peraltro, fissare con precisione i limiti di questa categoria di *nobiles* che si contrappongono ai componenti la 'vicinanzia' rusticana. Vi rientravano, naturalmente, i membri

⁴³ ASM, S.A., 20 ottobre 1252.

⁴⁴ ASM, S.A., 26 ottobre 1240.

⁴⁵ Lattes, *Il diritto*, cit., p. 363.

⁴⁶ ASM, S.A., 25 settembre, 29 ottobre, 8 dicembre, 1281.

⁴⁷ Lattes, *Il diritto*, cit., p. 363; R. Beretta, *Consuetudini e condizioni vigenti nella castellanza di Valtravaglia nel 1283*, Carate Brianza 1917, p. x.

⁴⁸ ASM, S.A., 8 gennaio 1239.

delle famiglie Crivelli – nessuno dei quali peraltro è indicato come residente in Origgio⁴⁹ – e Gorla,⁵⁰ già ricordate, o anche quei Cairate di cui ci è noto un Yuanus f.q. ser Guido de Cayrate, abitante «ad cassinas de Strepino prope locum de Udrugio».⁵¹ Ma accanto a costoro, che avevano un loro posto nella gerarchia feudale, è probabile che come ‘nobili’ debbano intendersi altri abitanti, siano essi liberi proprietari⁵² o anche grossi affittuari,⁵³ o persone che per la specifica attività svolta si innalzavano al di sopra della condizione di rustici. L’innalzarsi al di sopra di questa condizione si può intravedere per taluni membri della famiglia Alberti, fra i quali un Martino, che nel 1228 è console del comune di Origgio e l’anno dopo figura tra i ‘vicini’ eletti a stipulare la successiva concordia; ma che intanto ha in fitto, insieme con altri suoi parenti, ben 696 pertiche e 9 sedimi, fino al 1236; e che poi prende in locazione, con i suoi fratelli, oltre 300 pertiche nel 1256.⁵⁴ Un Girardus f.q. Ambrogio Alberti vende nel 1297 un 150 pertiche e un sedime al monastero.⁵⁵ Un altro membro della famiglia vediamo salito a maggiori fortune a Milano, dove si è ormai trasferito, benché un esplicito ricordo della sua origine rimanga in parecchi documenti, dove è ricordato come «Albriginus Alberti f.q. item Albrici Alberti de Udrugio civitatis Mediolani porte Ticinen-

⁴⁹ Di alcuni dei Crivelli sappiamo che abitavano ad Uboldo, pur conservando naturalmente la cittadinanza milanese (ASM, S.A., 8 gennaio 1239, 10 agosto 1261, 18 dicembre 1291); è noto del resto che questa famiglia ebbe sede per lunghi anni a Nerviano, capoluogo della pieve alla quale apparteneva Origgio: *Grande Illustrazione del Lombardo-Veneto*, cit., I, p. 617.

⁵⁰ Oltre al cit. doc. 9 maggio 1228, in ASM, S.A., cfr. anche, ivi, cart. 326, tav. 15 n. 95, una «recordatio» dei beni in Origgio appartenenti ai ricordati Algerio, Giordano e Trincavallo Gorla (s.d.: ma alcuni riferimenti a terre di San Celso indicano che il doc. è certo anteriore al 1252, data in cui quel monastero cedette tutti i suoi beni in Origgio): sono in tutto pertiche 131 tav. 4 tenute in feudo dai Cassina, oltre a un 5 o 6 pertiche in libera proprietà e ad altrettante tenute «ab ecclesia sancti Celsi».

⁵¹ ASM, S.A., 31 agosto 1291.

⁵² Bognetti, *Terrone e sicurezza*, cit., p. 815.

⁵³ G. Seregni, *Del luogo di Arosio e de' suoi statuti nei secoli XII-XIII*, «Misc. di storia ital.», serie III, vol. VII, Torino 1901, p. 240.

⁵⁴ Berlan, *Gli statuti*, cit., p. 8; ASM, S.A., 18 novembre 1229, 2 luglio 1236 (quando gli Alberti vengono sostituiti i fratelli Pietro e Gallo de Legniano, milanesi), 2 aprile 1256.

⁵⁵ ASM, S.A., 16 settembre 1297.

sis». Di lui sappiamo che continua a posseder terre in Origgio, alcune delle quali lo vediamo vendere o acquistare o dare a livello a gente del luogo, mentre altre gli vengono ancora confermate in livello perpetuo nel 1320;⁵⁶ come accade pure a un suo fratello, Carnevarius Alberti f.q. Albrigi, anche egli «civitatis Mediolani porte Ticinensis».⁵⁷ Veramente un Beltramus Alberti qui dicitur Peruzia figura ancora tra i consoli del comune rurale nel 1312 e un Jacobus nel 1317:⁵⁸ ciò che documenta la loro persistente condizione di rustici. Ma la numerosissima ramificazione di questo cognome dà un valore assai scarso a questa identità per stabilire un concreto rapporto di parentela. Se dunque si accetta l’esclusione di questi o altri vicini dal nome Alberti dal ramo che abbiamo visto ascendere e poi trasferirsi a Milano, la consistenza patrimoniale e la scomparsa di questi personaggi dalle cariche del comune rurale nella seconda metà del XIII secolo potrebbero far pensare che essi si siano sollevati al di sopra della comune condizione degli abitanti del luogo, acquistando così l’esenzione dalla giurisdizione abbaziale; ma si tratta pur sempre di deduzioni assai incerte, in questo e in altri casi, finché manchi una documentazione più precisa sul piano giuridico.

Qualcosa di più determinato si può affermare invece a proposito di quei membri della *vicinanzia* locale che riescono ad accedere agli ordini sacri, i quali li sottraggono alla giurisdizione signorile e per ciò stesso anche alla originaria condizione di rustici.⁵⁹ Così ad esempio un Ardericus Castoldus, «beneficialis

⁵⁶ Acquisti: ASM, S.A., 11 marzo 1305, 1° luglio 1306, 25 luglio 1308, 30 novembre 1308; vendita: ivi, 10 marzo 1309; livelli: 18 maggio 1306, 8 settembre 1308; conferma di livello: cart. 348, n. 532.

⁵⁷ ASM, S.A., cart. 348, n. 536.

⁵⁸ ASM, S.A., 23 agosto 1312, 30 agosto 1317.

⁵⁹ Che l’ordinazione sacerdotale comportasse l’acquisto della libertà era chiaramente stabilito già nei primi secoli del Medioevo: cfr. per es. Concilio di Toledo (665) c. 11: «Qui ex familiis ecclesiae servituri devocantur in clerum, ab episcopis suis libertatis necesse est percipiunt donum: et si honestae vitae claruerunt meritis, tunc demum maioribus fungantur officiis» (cit. in *Dict. Théol. Cath.*, V, 1, c. 477). Il principio peraltro era stato vivacemente dibattuto nella Chiesa antica (cfr. E. J. Jonkers, *Das Verbalten der alten Kirche hinsichtlich der Ernennung zum Priester von Sklaven Freigelassenen und Curiales*, in *Mnemosyne*, 1942 pp. 286-382), che pur vide certo numerosi schiavi

ecclesie Sancti Stephani» nel 1240,⁶⁰ o quel Marchixius che nel 1244 è prete della chiesa di San Giorgio e che avremo ancora occasione di incontrare,⁶¹ o, ancora, un Petrus Gariverti, prete e cappellano della chiesa «de Udrugio» (probabilmente quella di S. Maria) nella seconda metà del Duecento,⁶² e un prete Marchus Gariverti beneficiario della chiesa di San Giorgio nel 1301.⁶³ Abbastanza numerosi, poi, i notai provenienti da famiglie rustiche di Origgio: a cominciare da un Dionixius de Grima, notaio nel 1222, venditore di terreni all'abate nel 1213, e ricordato come confinante o fideiussore in altri documenti,⁶⁴ al quale succede nella professione il figlio Petrarius, che nel 1228 redige lo statuto del Comune rurale, nel 1229 è gastaldo dell'abate in Origgio, esercita ancora nel 1236, e nel 1244 è a fianco del prete Marchisio in un contratto assai importante con il monastero.⁶⁵ Le carte ci serbano ancora i nomi di un notaio Redulfus f.q. Beltrami Gariverti i cui figli hanno poi acquistato la

ammessi alla gerarchia ecclesiastica. Appunto per questo il diritto canonico, per gran parte dell'alto Medioevo, tendeva a negare ai servi l'accesso agli ordini sacri, ai quali tuttavia molti vengono ammessi mercé la manumissione fin dall'epoca longobarda (cfr. F. Schupfer, *La società milanese all'epoca del risorgimento del comune*, «Archivio Giuridico», III (1869), p. 124; M. Bloch, *Rois et serfs. Un chapitre d'histoire capétienne*, Paris 1920, pp. 25, 138; Idem, *La società feudale*, trad. it., Torino 1953, p. 394; *Dict. Théol. Cath.*, V, 2, c. 475; Feine, *Kirchliche Rechtsgeschichte*, cit., I, p. 118). Il riconoscimento sempre più largo del *privilegium fori* per gli ecclesiastici nel basso Medioevo (J. Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck 1872, pp. 305 sgg., 469-70; E. Mayer, *Italienische Verfassungsgeschichte von der Gothenzeit bis zur Zunftherrschaft*, Leipzig 1909, I, pp. 132-36; G. Salvio, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano pubblicata sotto la direzione di P. Del Giudice*, III, 2, Milano 1927, pp. 75 sgg., Feine, *Kirchliche*, cit., p. 374) consolida naturalmente il principio della libertà personale dei sacerdoti, nonostante i molti abusi che si registrano fino al XII secolo (G. Volpe, *Movimenti religiosi e sette eretiche nella società medievale italiana [secoli XI-XIV]*, Firenze 1926, p. 26).

⁶⁰ ASM, S.A., 26 ottobre 1240.

⁶¹ ASM, S.A., 10 maggio 1244.

⁶² ASM, S.A., 6 aprile 1261, 1° novembre 1276, 7 ottobre 1282 (dove figura come secondo notaio).

⁶³ ASM, S.A., cart. 348, n. 123.

⁶⁴ ASM, S.A., 5 febbraio 1222, 31 maggio 1213, 22 dicembre 1213.

⁶⁵ Berlan, *Gli statuti*, cit., p. 8; ASM, S.A., 18 novembre 1229, 23 agosto 1235, 26 gennaio e 27 marzo 1236, 10 maggio 1244. Ma il notaio dev'esser poi caduto in bassa fortuna, se dobbiamo identificarlo con quel Petrarius de Grima che in due docc. entrambi datati 16 ottobre 1252, in ASM, S.A., risulta aver perduto i fondi fin qui tenuti dal monastero per mancato pagamento del fitto per oltre tre anni.

cittadinanza milanese, ciò che non impedì, come s'è visto, che attraversassero gravi vicende economiche e giudiziarie,⁶⁶ e di due fratelli Ambrosino e Arnoldino f.q. Obizzo Gariverti, notai ambedue ai primi del 1300.⁶⁷ Abbastanza a lungo possiamo poi seguire l'attività di un Antonius f.q. Anrici de Uliverio, che appare come notaio residente in Origgio nel 1282, per poi trasferirsi a Milano, dove acquista la qualifica di cittadino, residente nel quartiere «porte Ticinensis parochie Sancti Laurentii Maioris intus», e tornare quindi, sembra nei primi anni del '300, ad Origgio – dove è anche proprietario di qualche terreno –, come ci dicono le sue più tarde sottoscrizioni («qui nunc sum habitator loci de Udrugio»).⁶⁸ Ma molti altri nomi potremmo spigolare nelle nostre carte, che dimostrano come la professione notarile sia stata una delle vie più frequentemente battute per uscire dalla condizione rusticana,⁶⁹ e in genere per innalzarsi nella scala sociale, come accade spesso nelle società quasi esclusivamente agricole, dove la funzione notarile riveste una tutt'affatto particolare importanza. Dovevano essere questi, nobili feudali, preti, notai, proprietari indipendenti (come un Crotus de Udrugio che fa coltivare a fitto una quarantina di pertiche di sue terre)⁷⁰ o mercanti – la cui attività è tanto più

⁶⁶ ASM, S.A., novembre 1254 (cart. 318, tav. 10, n. 101), 12 ottobre 1281 (dove figura un Petrus f.q. Redulfi Gariverti «qui dicebatur de Bechario civitatis Mediolani et porte Ticinensis»; e vedi sopra, a p. 21).

⁶⁷ ASM, S.A., 18 maggio 1306, 1° luglio 1306, 30 novembre 1308, 10 marzo 1309, 12 aprile 1309.

⁶⁸ ASM, S.A., 12 ottobre 1281, 11 marzo 1305, 18 maggio 1306, 1° luglio 1306, 25 luglio 1308, 8 settembre 1308, 30 novembre 1308, 12 aprile 1309. Nei nostri docc. incontriamo ancora, per es., un notaio Mafio Airolti da Origgio (ASM, S.A., cart. 348, n. 183 [30 novembre 1304], 180 [29 gennaio 1305]); un Curadus f.q. Beltramo de Udrugio «civitatis Mediolani porte Orientalis», secondo notaio, in ASM, S.A., 10 marzo 1309; ecc.

⁶⁹ Sulla condizione libera dei notai fin dall'età longobarda e franca cfr. E. Durando, *Il tabellionato o notariato nelle leggi romane, nelle leggi medievali italiane e nelle posteriori specialmente piemontesi*, Torino 1897, p. 102: in età franca, «mentre non troviamo mai che i notarii ricevano atti avanti ai conti od altra autorità in Lombardia, frequentissimo si riscontrano che i giudici si prestino a far atti invece dei notai, che dei notai sian perfino messi regi, ed infine che dei notai siano insieme giudici. Questa frequenza fa fin pensare che dallo stesso ordine di persone fossero scelti e giudici e notai, nel qual caso il notaio come il giudice – e la legge di Lotario par che lo prescrive – dovevan essere di nobile stirpe, come del resto la qualità di notaio acquistò la nobiltà alla persona pochi secoli dopo». Cfr. anche Salvio, *Storia della procedura*, cit., III, 2, p. 174.

⁷⁰ ASM, S.A., cart. 320, tav. 12, n. 60 (senza data).

difficile a documentare quanto più indipendente dal monastero e quindi meno rappresentata nel suo archivio – a costituire il gruppo discretamente numeroso dei *nobiles* di Origgio; o, con terminologia meno giuridica e più concretamente aderente alla realtà, a formare (a parte i *militēs* feudali veri e propri) il nucleo della piccola borghesia locale, che con la sua presenza dà al borgo una fisionomia sociale più varia di quanto non si immagini di solito, ed è spesso il tramite intermedio per il quale si passa prima di giungere alla piena dignità di *civis Mediolanensis*.

Interamente soggetti alla giurisdizione abbaziale sono invece i rustici abitualmente residenti in Origgio.⁷¹ Il primo documento che ci illustri con sufficiente ricchezza di particolari i rapporti tra l'abate e signore del luogo e questi suoi dipendenti è appunto lo statuto del 1228 già ricordato. Esso venne emanato di propria autorità dall'abate, ed era diretto, come molti altri analoghi statuti, soprattutto a precisare e garantire i poteri e diritti del signore:⁷² anche se la precisazione scritta finiva per segnare un effettivo vantaggio pure per i rustici, sottratti in tal modo all'arbitrio che fin qui aveva regolato la condotta dei signori e dei loro ministri.⁷³ Pertanto, venivano fissate una serie di disposizioni penali per la repressione di reati che andavano da leggere infrazioni fino ai più gravi delitti di omicidio e rottura della tregua, che venivano colpiti con il banno di sessanta soldi e l'esilio perpetuo o decennale, oltre alla perdita delle case e delle terre tenute dal

⁷¹ «Et rusticus – secondo la definizione di Alberico de Rosciate, cit., in Barni, p. 59 – dicitur qui moratur in villa, et civis in civitate...» Per la condizione dei rustici nel Milanese e i diritti dei loro signori fino al *Liber Consuetudinum* (1216), è ancora utile Schupfer, *La società*, cit.

⁷² Cfr., per altri analoghi esempi, R. Beretta, *Precetti intimati dall'Abate Ardengo Visconti agli uomini di Inzago l'8 dicembre 1232*, «Arch. stor. lomb.», XL (1913), pp. 413 sgg.; G.C. Bascapè, *Uno statuto rurale signorile del 1204*, «Arch. stor. lomb.», LXV (1936), pp. 173 sgg., e spec., sugli statuti 'signorili' in genere, E. Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridica*, in *Storia del diritto italiano pubblicata sotto la direzione di P. Del Giudice*, I, 2, Milano 1925, pp. 488-96, che dà anche una sistematica rassegna degli statuti a noi noti, regione per regione (lo statuto 'signorile' di Origgio è menzionato ivi, p. 571).

⁷³ Lattes, *Il diritto*, cit., p. 336.

monastero a titolo precario.⁷⁴ Era questa, del banno di sessanta soldi, la pena più alta che potesse essere inflitta dai signori feudali del contado milanese; ai quali spettava perciò solo la bassa giurisdizione, non avendo essi facoltà di imporre altre pene che le pecuniarie. Si è poi discusso se queste fossero le sole pene comminate per tali reati nei territori feudali, o se esse avessero solo carattere accessorio rispetto alle pene corporali inflitte dall'alta giurisdizione comunale: ché se da una parte non si ha prova dell'intervento della giustizia cittadina in casi del genere, dall'altra parte è difficile ammettere una così radicale disparità di regime penale tra i territori feudali e quelli soggetti direttamente ai consoli o al podestà di Milano.⁷⁵ L'abate aveva giurisdizione anche in materia di diritto privato; tale giurisdizione egli esercitava di solito per mezzo del podestà, come si scorge da una sentenza pronunciata il 23 luglio 1248 dal podestà di Origgio Gaspare Visconti, «presidens et cognoscens loco et vice domini abbatis sancti Ambrosii Mediolani habentis honorem et districtum et iurisdictionem in loco et territorio de Udrugio, de litibus et questionibus que vertebantur sub eo» fra Arderico Airoidi, Jacopo Porri e Porolus suo fratello, Johannesbellus Pedeverti, e Ardigolo Airoidi, tutti vicini di Origgio; ed è interessante notare che la sentenza, pronunciata con l'assistenza di due giurisperiti, è emanata «in Broleto communis Mediolani»;⁷⁶ ciò che dimostra, quasi con materiale evidenza, come questa giurisdizione feudale fosse organicamente inserita nella complessa struttura dell'ordinamento giudiziario comunale.

Lo statuto del 1228 stabiliva poi l'obbligo della licenza dell'abate per la vendita di pane e di vino, il divieto di gioco d'azzardo, di tenere, «Cateros in domo in qua habitaverit vel tenerit nec alios hereticos», di portare «gladium vetitum».⁷⁷ Al-

⁷⁴ Berlan, *Gli statuti*, cit., pp. 5-6.

⁷⁵ Seregini, *Del luogo*, cit., p. 255, nega l'intervento della giurisdizione comunale; ma è ormai prevalente l'opinione contraria: cfr. Beretta, *Consuetudini e condizioni*, cit., p. XII; Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III, 1, p. 195.

⁷⁶ ASM, S.A., 23 luglio 1248.

⁷⁷ Berlan, *Gli statuti*, cit., pp. 6-7.

tre disposizioni miravano a garantire i diritti di signoria dell'abate: così quella che vietava «alicui illius loci facere fidellitatem alicui persone nec se alicui persone cumendare, nec dadium aliquid alicui persone facere», e che era tutelata con il banno di sessanta soldi e con l'espulsione,⁷⁸ oppure il divieto di portare «lapides crudas» fuori del *castrum*, diretto a preservare da guasti le fortificazioni;⁷⁹ o la tutela della giurisdizione abbaziale con la rubrica diretta ad evitare «ne aliqua persona illius loci vel eius territorii non deponat querimoniam de aliqua persona illius loci vel eius territorii nisi sub domino abbate vel eius misso»;⁸⁰ o infine il divieto di alienar terre «alicui persone habitanti extra ipsum locum vel eius territorium».⁸¹ che s'incontra frequentemente negli statuti rurali e che, se risale da un canto all'interesse del monastero per impedire che terre del luogo andassero nelle mani di persone esenti dalla propria giurisdizione, tutela d'altra parte anche la comunità rurale, interessata anch'essa ad evitare che avesse proprietà in Origgio chi non partecipava agli oneri generali di tutta la comunità. Oneri che appunto potevano riferirsi ad obblighi verso il *dominus loci* come ad es. i servizi di guardia armata o di manutenzione delle fortificazioni, e che potevano anche avere un contenuto pecuniario, come quello che troviamo previsto nello statuto del 1228, dove si stabiliva che «si aliquis banitus de... maleficiis pro quibus non debet habitare in ipso loco... inventus fuerit habitare in illo loco... debeat commune illius loci dare illi domino abbati vel eius misso libras tres terzolorum», salvo il diritto di regresso contro il colpevole.⁸² L'intromissione di chi non partecipava alle prestazioni gravanti sugli uomini del luogo (*condiciones*) era sentita anzitutto come dannosa per la comunità dei rustici: ancora lo statuto del 1228 disponeva infatti «si aliqua persona illius loci vel eius territorii pignori obligave-

⁷⁸ Ivi, p. 6.

⁷⁹ Ivi, p. 7.

⁸⁰ Ivi, p. 7.

⁸¹ Ivi, p. 6.

⁸² Ivi, p. 5.

rit terras eorum proprias vel libellarias alicui qui non faciat condiciones cum ipsis vicinis liceat omnibus vicinis ipsum pignus redimere».⁸³

Questa comunità rurale era probabilmente esistita da tempo assai antico per assolvere a certi bisogni collettivi come quello per es. dell'amministrazione dei beni comuni (ricordati più volte ancora nei documenti di Origgio del XIII secolo come «commune ipsius loci») o quello del pagamento delle obbligazioni, anzitutto fiscali, alle quali erano tenuti tutti gli abitanti, uniti tra loro dal vincolo solidale;⁸⁴ ma acquista ora un più energico e più ampio sviluppo, sì che con lo statuto del 1228 noi la vediamo apparire in piena luce, e ormai pienamente articolata in tutti gli organi più importanti del comune rurale. In effetti, quello statuto viene emanato dall'abate in virtù del proprio diritto signorile, ma «in publica viciniantia infrascripti loci ad maliolam pulsatam vicinis convocatis et ibi presentibus»; e fra questi i due consoli, i canevari e i giurati del comune di Origgio.⁸⁵ La serie degli ufficiali comunali comprendeva anche campari, custodi delle porte, prestinaï, pesatori del pane, stimatori e tavernieri; e pare che di solito essi venissero scelti in numero eguale dalla «pars superior» e dalla «pars inferior» della località, in modo che ciascuna di esse dava un console, tre giurati, tre tavernieri (fra i quali si sceglieva a sorte l'incarico della funzione per un anno) ecc.⁸⁶ Di fronte ad essi, l'autorità abbaziale era direttamente rappresentata dal *gastaldus* (poi *rector* o *potestas*) dell'abate: ma non bisogna dimenticare che ad

⁸³ Ivi, p. 6.

⁸⁴ Bognetti, *Sulle origini*, cit., p. 156; G. Biscaro, *Gli estimi del Comune di Milano nel secolo XIII*, «Arch. stor. lomb.», LVII (1928), pp. 363-64 ricorda per es. che la riscossione del fodro era affidata ai consoli del luogo, che rispondevano solidalmente dell'intero importo.

⁸⁵ Berlan, *Gli statuti*, cit., p. 8. Nelle carte di Origgio non si trova alcuna traccia di una associazione corporativa tra gli agricoltori come persona di diritto privato contrapposta al comune rurale di diritto pubblico, del tipo configurato da P. Rasi, *Le corporazioni fra gli agricoltori. Studio storico-giuridico*, Milano 1940, pp. 75 sgg. Cfr. anche Rasi, *Le corporazioni agricole e il Liber Consuetudinum Mediolani*, in *Scritti storici e giuridici in memoria di Alessandro Visconti*, Milano 1955, pp. 351 sgg.; ma vedi *contra* le osservazioni del Barni, *Cives e rustici*, cit., pp. 7 sgg.

⁸⁶ Osio, *Documenti*, cit., I, n. 50 (20 dicembre 1267).

Origgio come altrove⁸⁷ il signore pretese sempre il diritto esclusivo di nomina alle cariche comunali. Tale pretesa troviamo infatti esplicitamente affermata dai rappresentanti dell'abate nell'intimazione rivolta ai vicini di Origgio, in un momento di acceso contrasto tra il comune e l'abate, «quod non debeant facere consules nec alios officiales illius loci nec facere nec iurare mandata aliquorum consulum vel officialium dicti loci qui non sint facti et electi per illud monasterium... cum... dictum monasterium debeat facere et constituere vicarium et potestatem et consules et alios omnes officiales in eo loco auctoritate usus honoris et districtus et iurisdictionis dicti monasterii»;⁸⁸ e in effetti qualche anno dopo l'abate procede alla nomina di tutti gli ufficiali del comune.⁸⁹ In realtà, i documenti comprovano che la nomina del podestà avveniva di solito su richiesta dei consoli o di una delegazione di vicini all'abate, il quale provvedeva «diligenti prehabita delliberatione super premissis, volens providere regimini ipsius loci et eorum precibus inclinatus et iure sibi competenti predicta faciendi»;⁹⁰ ma non ci sentiremmo di escludere che in più casi gli altri ufficiali, e specialmente i consoli, venissero eletti dall'assemblea dei vicini, come accadde ad esempio per gli incaricati di compilare la concordia del 1229, di cui subito diremo.

Comunque, la sfera di autonomia di questo comune rurale rimane pur sempre assai limitata: e una ulteriore e più eloquente conferma se ne ha appunto nella citata concordia. Già il Giulini⁹¹ aveva fatto cenno di un nuovo statuto di Origgio in data 18 novembre 1229, fatto dai consoli del luogo e approvato

⁸⁷ E. Besta-G.L. Barni, *Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, nuova ed., Milano 1949, cap. 21, n. 13: «...sciendum est quod rustici... nec consules, nec caneparium seu portinarium vel alios officiales in eo loco possunt instituere. Sed ipsi domini ex ordine hoc faciunt, nisi dominorum pactio contrarium inducat»; cfr. Lattes, *Il diritto*, cit., pp. 389-91; Barni, *Cives e rustici*, cit., pp. 48-49.

⁸⁸ ASM, S.A., 25 aprile 1266.

⁸⁹ Osio, *Documenti*, cit., I, n. 5 (20 dicembre 1267).

⁹⁰ ASM, S.A., 4 maggio 1276, 6 gennaio 1305: nomina dei podestà Carnevario de Casate e Franceschino della Torre.

⁹¹ *Memorie*, cit., IV, p. 322.

dall'abate Ardengo Visconti: ma il Berlan⁹² ne aveva messo in dubbio l'esistenza, sembrando inspiegabile questa sorta di abdicazione da parte dell'abate dopo così breve tempo e in un periodo in cui egli doveva sostenere vivaci contrasti con la comunità. In realtà, non di un nuovo statuto si tratta, ma di un documento di 'concordia',⁹³ di cui si hanno anche altri esempi,⁹⁴ e che dunque ha un carattere non sostitutivo ma solo integrativo del precedente statuto del 1228. Esso viene compilato, «pro consensu et verbo [ex] parte infrascripti domini habatis», dal gastaldo, dai due consoli e da sette vicini, «qui predicti vicini fuerunt electi elevati in antea ad tabulam pulsatam et ad communem vicinantiam ab omnibus aliis vicinis ad ordinamentum faciendum et statutum et ad concordiam faciendam illius loci». Il fondamento giuridico di questo documento sta dunque nel contesto dei vicini, manifestato attraverso questa elezione, e riconosciuto legittimo dall'autorità abbaziale: ed esso definisce l'ordinamento e le competenze del comune nella sfera di autonomia riservatagli nell'ambito della signoria dell'abate. Numerose disposizioni regolano i compensi e le competenze dei consoli (ai quali si assegna un salario di 12 denari al giorno) e campari; norme e sanzioni sono poi fissate per una serie di reati, di cui taluno, già previsto nello statuto abbaziale, come il furto, o la violazione della privativa di vendita del vino ecc., vien qui punito con pene pecuniarie minori, mentre per lo più si tratta di una serie di disposizioni di polizia rurale, ugualmente corroborate da sanzioni pecuniarie, o da multe in natura. Caratteristica di tutta la 'concordia' è poi la divisione dei proventi delle multe qui comminate a metà fra il comune e l'a-

⁹² Berlan, *Gli statuti*, cit., p. 4.

⁹³ ASM, S.A., 18 aprile 1229. La pergamena è mutila lungo il margine destro.

⁹⁴ R. Beretta, «Concordia et convenientia» degli uomini di Colciago del 5 gennaio 1204, «Arch. stor. lomb.», XXXVIII (1911), pp. 378 sgg. È un accordo stipulato tra i rustici, che contiene un insieme di disposizioni relative alla vita agricola, a differenza di quanto accade negli statuti formati dagli arcipreti della chiesa di San Giovanni Battista di Monza, a cui apparteneva il dominio di Colciago: in questi statuti infatti si mira alla tutela del diritto di signoria con un insieme di norme di diritto civile e con banni per delitti e contravvenzioni.

bate, il cui diritto di signoria appare dunque presente anche in quest'ambito, che è pur quello dove più ampiamente si dispiega l'autonomia comunale.

I vicini di Origgio, peraltro, non dovettero punto essere soddisfatti delle condizioni che venivano fatte loro in questi due documenti del 1228-29. In effetti, l'aspirazione degli elementi locali a una crescente autonomia si sviluppa in quegli anni fino a condurre a un aperto rifiuto della signoria abbaziale. Già due anni dopo (1231) davanti ai consoli di giustizia milanesi i rustici cercarono di sostenere «honorem et districtum et iurisdictionem ipsius loci et territorii de Udrugio sive Oleoducto ad illud monasterium non pertinere nec unquam pertinuisse», rifiutandosi di tenere in buono stato le fortificazioni e di prestare i debiti servizi di guardia armata: ma rimasero soccombenti nella lite.⁹⁵ E tuttavia, la battaglia dei rustici per una maggiore autonomia continua, si può dire, fino ai primi del secolo successivo. Un episodio di essa, probabilmente, è da vedere in un contratto del 10 maggio 1244,⁹⁶ con il quale l'abate e il capitolo santambrosiano «investiverunt nomine locationis presbiterum Marchixium capellanum ecclesie Sancti Georgii loci de Udrugio et fratrem Martinum Ghedam illius loci et Petrarium de Grima et [Petrarium Ghedam et Petrarium] filium quondam Grossi Gariverti et Johannem Bonafidem et Beltramum Gareum et Pedrettum Gastoldum et Martinum de Oliverio, omnes illius loci, nominative de omnibus fictis et prestationibus et condicionibus et de omni honore et districto et iurisdictione et investituris et... generaliter de omnibus que dictum monasterium habet in dicto loco de Udrugio et eius territorio excepto castro ipsius loci credario et lignamine quod est... Eo tenore ut a modo in antea de hinc ad annos decem proximos habeant et teneant et possideant... et facere exinde debeant quicquid eis placuerit et utile fuerit». E ciò per l'annuo fitto, a cui i concessionari (*conductores*) sono tenuti in solido, di moggia 170, staia 4 e mezzo

⁹⁵ Cfr. la cit. sentenza 21 dicembre 1231 (in ASM, S.A.), che è formulata tenendo presente, a volte alla lettera, il testo del *Liber Consuetudinum*, cap. 21.

⁹⁶ ASM, S.A.

quartario di segale (circa hl. 242), moggia 164 e 3 quartari di miglio (hl. 233), moggia 4 staia 6 e quartari 3 di panico (hl. 6,75),⁹⁷ 7 libbre e mezza, 80 polli, 375 uova e 96 spigallioi; oltre a qualche prestazione, che direttamente si ricollega all'antica 'albergaria', da fornire in occasione di visite dell'abate a Origgio.

L'abate e il capitolo dichiaravano che «per illam investituram melliora et utiliora perspecta et visa sunt dicto monasterio». Ma in realtà è difficile ammettere che il monastero giungesse a una concessione di tanta portata senza motivi di grande rilievo, quali lo stato di persistente disordine e insicurezza nelle campagne milanesi dovuto alla guerra contro Federico II, che proprio in quegli anni raggiungeva la massima intensità nelle zone lombarde, e anche una certa pressione esercitata dai rustici del luogo, e documentata dai ripetuti contrasti con l'abate, prima e dopo di quell'anno. Giuridicamente, va rilevato il trasferimento, sia pure non troppo raro, dei diritti pubblici di giurisdizione mediante un contratto privato. È noto che il *Liber Consuetudinum Mediolani*, pur considerando «non legitima» la giurisdizione acquistata «alio titulo quam per feudum»,⁹⁸ ne consentiva tuttavia l'esercizio a chi non fosse rustico; mentre per il rustico l'acquisto dell'«honor et districtus» comportava solo la conquista della propria libertà personale. Ora, se anche gli altri uomini di Origgio erano dei rustici, bastava la presenza fra i *conductores* di due ecclesiastici e quasi certamente di un notaio (il Petrarius de Grima qui menzionato è probabilmente il notaio ricordato sopra) ad abilitarli all'esercizio della giurisdizione. Incerto rimane peraltro il significato di un contratto del genere nella concreta storia del nostro comune. I *conductores* agiscono, come si è visto, in nome proprio, e non come rappresentanti della *vicinania* o di una parte di essa.⁹⁹ D'altra

⁹⁷ Moggia = litri 142,4; staio = litri 17,8; plastrum o carro = ettolitri 3,84: cfr. R. Beretta, *I signori da Mandello vendono a Napoleone della Torre i loro diritti di signoria in Grantola Valtravaglia*, «Arch. stor. lomb.», XLVII (1920), p. 110 nota 1.

⁹⁸ *Lib. Cons. Med.*, cap. 21, n. 19; cfr. Barni, *Cives e rustici*, cit., p. 50.

⁹⁹ Concessioni di interi castelli ai vicini del luogo, o magari a uno o due di essi, stipulanti «pro se et pro omnibus aliis vicinis», non sono affatto ignote alla nostra storia-

parte, non sembra che nessuno di loro occupi una posizione particolarmente eminente; e però la possibilità per i *conductores* stessi di esercitare concretamente i diritti acquistati e di far fronte ai rilevanti obblighi assunti – fra i quali, anzitutto, quello del versamento del canone, che doveva risultare essenzialmente dalla raccolta delle quote dovute dai singoli livellari – doveva fondarsi non tanto sulla potenza effettiva del consorzio dei *conductores*, quanto sul consenso che costoro, abitanti di Origgio e rustici essi stessi per la maggior parte, dovevano riscuotere fra i membri della comunità locale. Tanto più che per i *conductores* non sembra si possa parlare di un fine di speculazione, quale ad esempio quello di lucrare sulla differenza fra il canone da versare all'abate e la maggior somma riscossa da tutti i livellari, poiché la somma di derrate che essi s'impegnano di consegnare al monastero è presso che uguale a quella che una decina di anni dopo sarà ancora indicata come il complesso dei redditi percepiti direttamente dal monastero nella località.¹⁰⁰ Visto in questa luce, il contratto del 1244 potrebbe essere inteso come una nuova fase della lotta per l'autonomia della comunità di Origgio, che si manifesta nel tentativo di trasferire a un gruppo locale, e facilmente controllabile dalla *viciniantia*, i poteri del *dominus loci*.

Peraltro, la situazione creata dal contratto del 1244, non ebbe carattere definitivo. È probabile anzi che essa non abbia avuto vigore neppure per i previsti dieci anni, se già il 16 marzo 1251¹⁰¹ incontriamo un contratto di massaricio concesso direttamente dall'abate, e senza che si faccia menzione alcuna dei *conductores* del 1244. E tuttavia, la giurisdizione dell'abate corse grave pericolo anche qualche decennio dopo. Una serie di

grafia sul comune rurale: cfr. per es. Caggese, *Classi*, cit., I, pp. 240 sgg.; Volpe, *Medio Evo italiano*, cit., pp. 181 sgg.; A. Checchini, *Comuni rurali padovani*, «Nuovo Archivio Veneto», XVIII (1909), pp. 155 sgg. Ma si tratta, nel documento esaminato nel testo, di cosa ovviamente assai diversa, proprio per la mancanza di ogni indizio che i *conductores* agiscano per delega o per conto della *viciniantia*. Per altri esempi cfr. Schaefer, *Il Sottoceneri*, cit., p. 204.

¹⁰⁰ Vedi oltre, pp. 69-70.

¹⁰¹ ASM, S.A.

carte degli anni 1265 e 1266¹⁰² ci informa infatti che i vicini di Origgio avevano accettato un podestà nominato da tale Vegio de Brembate, che vediamo ricordato anche fra i testi che assisterono alla promulgazione di uno statuto del 14 marzo 1264 relativo alla riscossione dei crediti e delle imposte del comune di Milano,¹⁰³ e che doveva essere dunque un nobile milanese di parte torriana. Il 29 aprile 1265 il podestà ed il vicario dell'abate, a nome dello stesso abate «et nomine domini Philippi de la Turre perpetui antiani et potestatis credentie sancti Ambrosii Mediolani et totius populi Mediolani», chiesero ai consoli e ai vicini adunati in assemblea «quatinus amore Dei et beatissimi confessoris sancti Ambrosii non debeant privare» il monastero «illa possessione vel quasi possessione tenendi et habendi et ponendi potestatem et vicarium in illo loco Udrugio... et utendi honore et districtu etc.»; ma quando il podestà intimò ai consoli del luogo, sotto il banno di sessanta soldi, «quatinus incontinenti debeant iurare eius precepta nomine et ad partem domini abbatis», essi concordemente tale «sacramentum face-re recussaverunt».¹⁰⁴ Anche stavolta, però, l'abate riuscì ad ottenere la conferma dei propri diritti; gli abitanti cercarono di resistere in via giudiziaria (e il 27-28 aprile 1266 nominavano loro procuratori i consoli e i sindaci diffidati dall'abate¹⁰⁵), ma una decina d'anni dopo vediamo che la nomina del podestà viene nuovamente effettuata dall'abate,¹⁰⁶ che peraltro non sappiamo quando precisamente avesse recuperato i suoi diritti.

¹⁰² ASM, S.A.

¹⁰³ Corio, *Patria*, cit., ad a. 1264, cit. in R. Fagnani, *Familiarum Commenta*, ms. in Bibl. Ambrosiana di Milano, lett. B, parte II, f. 154, che ricorda anche un Jacobus Velatus Brebbia che nel 1310 si schierò con Matteo Visconti e altri nobili contro i Torriani e un Baldassarre detto Balzaro che appare consigliere e decurione della città di Milano sotto Luchino e Giovanni Visconti, nel 1340. Una bergamasca famiglia Brambati si illustrò nel sec. XIII con Pinamonte, autore di una nota vita di S. Grata, una delle sante più rinomate di Bergamo. Alla stessa famiglia appartenne nel sec. XVIII quel conte Francesco che fu erudito e corrispondente del Muratori: cfr. C. Capasso, *Il «Pergaminus» e la prima età comunale a Bergamo*, «Arch. stor. lomb.», XXXIII (1906), p. 203 nota, che rinvia anche ad un ms. di E. Mozzi, nella Biblioteca Civica di Bergamo. Sui Brembati cfr. anche la *Enciclopedia storico-nobiliare italiana* diretta da V. Spredi, *sub voce*.

¹⁰⁴ ASM, S.A., 29 aprile 1265.

¹⁰⁵ ASM, S.A., 27-28 aprile 1266.

¹⁰⁶ ASM, S.A., 4 maggio 1276.

II Proprietà abbaziale e proprietà indipendente

Questi diritti di signoria si configurano, nel secolo XIII, con fisionomia nettamente pubblicistica, e chiaramente distinta dal privato possesso della terra. I terreni appartenenti al monastero in Origgio erano valutati, in un documento del 9 marzo 1241,¹ a 13 mansi 4 iugeri, 2 pertiche e 2 piedi – circa 126 ettari – di cui 1052 pertiche (ha. 69) di terre arative e vigne, 120 pertiche (ha. 8) di boschi, e il resto di boscaglia, gerbidi ecc.,² divisi in 124 «petie», che facevano di Sant'Ambrogio certo il maggiore proprietario della zona,³ ma accanto ad esso abbiamo sicura testimonianza dell'esistenza di numerosi altri proprietari di terre indipendenti, e liberi da ogni obbligo patrimoniale verso l'abate. A questi proprietari fa riferimento anche lo statuto del 1288, quando dispone⁴ che non sia lecito «vendere nec alio modo alienare sedimina nec terras proprias vel libelarias hominum seu personarum illius loci» a compratori residenti fuori del comune. E non si tratta solo di proprietari ecclesiastici co-

me la chiesa di San Benedetto, il monastero di San Celso o la chiesa di Santo Stefano o di vassalli feudali di signori diversi dall'abate di Sant'Ambrogio come nel caso dei Gorla, che prestavano omaggio alla famiglia milanese dei Cassina. Accanto a questi, vi sono infatti numerosi piccoli proprietari indipendenti del luogo (pochissimi, fin quasi alla fine del '200, i proprietari milanesi di terre in Origgio): ventidue di costoro ci sono ricordati in altrettanti atti di vendita, quasi tutti della prima metà del secolo, in cui essi fanno «venditionem ad proprium» di beni in Origgio,⁵ e spesso si aggiungono alla espressione precedente determinazioni ulteriori, come quelle che dichiarano la vendita «liberam ab omni ficto et condicione et censu prestandis vel faciendis» oppure «liberam et absolutam sine ullo ficto vel condicione prestanda vel facienda». E a costoro possono essere in parte assimilati, nella sostanza, anche i detentori di terre a titolo di livello perpetuo, ma esenti da ogni obbligo di canone o da qualsivoglia prestazione verso il monastero, di cui abbiamo ricordo in sei atti di vendita.⁶ Di molti altri proprietari ci danno poi il nome le coerenze, in cui Sant'Ambrogio appare solo come uno dei vari proprietari menzionati tra i confinanti. L'abate non è esclusivo proprietario neppure di tutto il suolo del borgo abitato: come si scorge ad esempio dall'acquisto che egli fa nel 1250 dell'edificio di una casa già appartenente a un vicino di Origgio, dopo avere acquistato l'area fabbricabile («fundamentum cuius sediminis») da Guglielmo Crivelli.⁷ È difficile stabilire per queste terre se esse fossero divenute

¹ ASM, S.A., 9 marzo 1241.

² I ragguagli di queste superfici sono stati eseguiti calcolando il manso = 12 iugeri = 144 pertiche (Molteni, *Il contratto*, cit., p. 188), e la pertica = are 6,545.

³ Non abbiamo alcun dato sulla superficie del *territorium loci* di Origgio nel sec. XIII. Nel sec. XIX la superficie del comune era di pertiche 11.781 = ha. 770 (Fabi, *La Lombardia*, cit., p. 348): se si ammette, come sembra verosimile, data la persistenza di siffatte circoscrizioni, che nel Duecento essa fosse presso che uguale, i 126 ettari spettanti al monastero nel 1244, pari a 1922 pertiche, rappresenterebbe una parte del possesso terriero certamente cospicua e superiore a quella tenuta da ogni altro proprietario, ma che lascia un larghissimo margine al costituirsi di una proprietà indipendente.

⁴ Berlan, *Gli statuti*, cit., p. 6.

⁵ ASM, S.A., 31 maggio 1213, 11 giugno 1213, 11 giugno 1213, 22 dicembre 1213, 22 dicembre 1213, 22 dicembre 1213, 8 marzo 1214, 15 marzo 1214, 4 settembre 1217, 5 febbraio 1222, 23 agosto 1235, 20 ottobre 1235, 27 marzo 1236, 15 marzo 1239, 21 marzo 1244, 24 ottobre 1250, 27 novembre 1250, 20 luglio 1257, 10 settembre 1277, 12 ottobre 1281, 16 settembre 1297.

⁶ ASM, S.A., 14 maggio 1226, 31 agosto 1291, 13 marzo 1305, 17 luglio 1305, 25 luglio 1308, 16 marzo 1313. La diversa distribuzione cronologica dei due tipi di documenti menzionati in questa e nella nota precedente, che in parte può certo dipendere da casuali dispersioni e distruzioni del materiale, corrisponde tuttavia anche ad un mutamento sostanziale della condizione giuridica di gran parte della terra nel comune di Origgio, come meglio vedremo più in là.

⁷ ASM, S.A., 27 novembre 1250.

proprietà degli attuali possessori in virtù di un acquisto originario di tutti i diritti relativi, o se derivassero da un allargamento delle facoltà connesse con i vecchi livelli e da un correlativo scadere degli annessi obblighi: ma questa incertezza della condizione giuridica originaria, che talvolta non è chiara neppure agli stessi contemporanei, non muta la sostanziale pienezza dei diritti esercitati dal possessore sulla terra. Si veda, per es., una carta del 20 ottobre 1235,⁸ dove si parla di «venditionem ad proprium vel ad libellum... libere tamen sine aliquo ficto censu vel condicione seu servitute aliqua prestandis vel faciendis aut sustinendis»; o una vendita del 30 luglio 1257,⁹ che vien detta «venditionem et datum ad proprium vel ad libellum prout inventum fuerit»; ma che ciononostante rimane «liberam et francham ab omni ficto censu prestatione servitute condicione et honere».¹⁰

Non v'è dubbio, peraltro, che tra i vicini di Origgio, anche in questo periodo, dovevano essere anche più numerosi dei liberi proprietari i livellari e fittuari di terre del monastero, o degli altri maggiori proprietari, laici ed ecclesiastici, del luogo. In passato il monastero di Sant'Ambrogio aveva fatto larghe concessioni livellarie a titolo gratuito, da cui appunto erano derivate molte delle proprietà libere menzionate sopra: e ad es. nel 1161 Guidotus Cassina milanese e Alegrantia sua moglie ricevevano «ad habendum et tenendum, sine ullo ficto reddendo, libellario nomine usque in perpetuum: hoc est omnes casas et res territorias quas habere et tenere visi sunt in loco et fundo Udulucto, in villa et castro et eius territorio»:¹¹ che è probabilmente conferma di uno stato di cose che il monastero aveva interesse a favorire, nel quadro di un'azione diretta a promuovere la coltivazione e il dissodamento di nuove terre. Ma accanto a queste, altre concessioni assai numerose erano state fatte dietro l'obbligo della corresponsione di un canone; e così in un

⁸ ASM, S.A.

⁹ ASM, S.A.

¹⁰ E si veda ancora l'analoga vendita del 21 marzo 1244 (ASM, S.A.).

¹¹ ASM, S.A., 14 marzo 1161.

«Breve recordationis» del 1248 troviamo i nomi di 89 persone obbligate al pagamento di canoni in natura (con qualche supplemento in denaro e appendizi) per un ammontare di moggia 163 (hl. 232) di miglio e moggia 167 (hl. 238) di segale e panico.¹² In un successivo «Breve recordationis fictuum reddituum et condicionum» appartenenti al monastero in Origgio, redatto nel 1260, il numero degli obbligati appare aumentato, raggiungendo il centinaio.¹³ Si trattava certo di persone che per la massima parte traevano i loro diritti da concessioni ormai antiche; e che al monastero sono legate da un obbligo di contenuto patrimoniale che rientra nell'ambito del diritto privato, e che non va dunque confuso con quelle *condiciones*, di contenuto ugualmente patrimoniale, che venivano corrisposte «iure districti», e avevano dunque un fondamento pubblicistico nel diritto di storia del *dominus loci*. Di siffatte *condiciones* signorili il *Lib. Cons. Med.* disponeva che variassero col numero delle persone obbligate, sì che esse «crescunt scilicet si pater plures filios relinquit qui divisim habitant et suos focos faciunt; quisque ex ordine tantum solvit quantum solus pater dare solitus fuerat. Interdum vero decrescunt si plurium hereditates ad unum perveniant et plures foci sint exticti».¹⁴ Esse apparivano perciò legate alla persona dei rustici, e appunto questo loro legame col numero dei fuochi veniva assunto esplicitamente, in una sentenza milanese, come criterio distintivo delle *condiciones* signorili da quelle di diritto privato.¹⁵ Ma di siffatte *condiciones* signorili in Origgio nel XIII secolo non si trova quasi più traccia;

¹² ASM, S.A., 21 dicembre 1248 (in queste cifre, quasi cancellate nell'originale, può esservi un errore di lettura di qualche unità). Un precedente «Breve recordationis ficti et reddituum et condicionum» spettanti al monastero di Sant'Ambrogio in Origgio «pro sediminibus et terris que et quas infrascripti homines tenent masaricii nomine a predicto monasterio...» (1228) ci conserva solo i nomi di 28 obbligati al pagamento di diversi canoni (anche qui in natura: segale, miglio, panico), ma è certamente incompleto: ASM, S.A., cart. 315, tav. 8, n. 69. In genere sui «brevia recordationis» e sulla loro assai minore ricchezza di dati rispetto ai politici altomedievali, cfr. G. Luzzatto, *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane nei secoli IX e X*, Pisa 1910, pp. 9-11.

¹³ ASM, S.A., 10 dicembre 1260. Fra gli obbligati figura anche il «comune loci de Udrugio pro pescina que est ad crucem in medio loci».

¹⁴ *Liber Cons. Med.*, cap. 21, n. 25; cfr. Barni, *Cives e rustici*, cit., pp. 55-56.

¹⁵ Lattes, *Il diritto*, cit., pp. 378-79.

mentre la generalità dei casi è rappresentata da canoni di fitto nascenti da contratto, e legati alla terra e non alle persone. Appunto perciò questi canoni seguono una regola inversa a quella fissata dal paragrafo del *Lib. Cons.* ricordato più sopra, quando si abbia una variazione nel numero delle persone obbligate: come si scorge ad es. nell'affitto che l'abate concede il 16 febbraio 1252 a un Martino de Oliverio «de toto massaricio quod soliti erant tenere nomine massaricii Resoninus et Landulfetus et Avendolus fratres infrascripti Martini de Oliverio», che avevano mancato di pagare il fitto per il termine triennale fissato dalle consuetudini ed erano perciò decaduti; sicché adesso Martino si assumeva l'obbligo di pagare «totum fictum et omnia honera et omnes condiciones quod et que et quas solidi erant facere infrascripti fratres», senza alcuna riduzione.¹⁶ E appunto di canoni rimasti ereditariamente fissi sui medesimi appezzamenti di terra si parlerà sempre nei molti rinnovi di livello effettuati dal monastero a Origgio ai primi del secolo successivo.

Il contratto più generalmente usato in tali concessioni è il livello perpetuo o quello ventinovenale, che non di rado continua a sua volta «usque in infinitum». In Origgio fin oltre la metà del secolo XIII si incontra quasi costantemente l'investitura «nomine locationis» o «nomine massaricii», «ad benefaciendum ad meliorandum et non ad peiorandum ad infegandum et non ad diffegandum», con il diritto del concessionario di godere «a modo in antea cum suis heredibus masculis legiptimis de suis lombis descendentibus et in loco comorantibus», e con facilità di alienare i beni tenuti in concessione entro la cerchia dei 'vicini', salvo l'obbligo per il successore di riceverne conferma dall'abate: che è pertanto un contratto sostanzialmente assimilabile al livello ereditario. È noto del resto che in questo periodo sono assai incerti i confini tra locazione e livello, e che in genere è difficile determinare il vero carattere giuridico dei rapporti tra concedenti e concessionari, per la grande varietà

¹⁶ ASM, S.A., 16 febbraio 1252.

dei contratti, l'incertezza degli stessi concedenti intorno alla natura dei propri diritti, la coesistenza di rapporti di dipendenza di tipo signorile. In questa indeterminatezza di linee giuridiche è da vedere peraltro un aspetto della progressiva fusione delle diverse categorie di coltivatori in una classe unica, con uguali diritti ed obbligazioni, che era scaturita dalla rivoluzione economica e giuridica incentrata sulle città; e in questo quadro i vecchi e ben distinti modi di concessione della terra «nella sostanza... si andarono grado grado riducendo tutti ad unico tipo, le cui linee fondamentali consistevano nell'assicurare al proprietario la buona coltivazione e il miglioramento dei beni col pagamento del canone, ed al concessionario il diritto di essere mantenuto sopra i beni stessi senza poterne essere espulso ad arbitrio del concedente».¹⁷

¹⁷ S. Pivano, *I contratti agrari in Italia nell'alto medio evo*, Torino 1904, p. 310; e cfr. il recente P.J. Jones, *An Italian Estate, 900-1200*, «The Economic History Review», 2^a serie, VII (1954), p. 25: «...the documents sometimes class together *manentes, libellarii, and tenitores*, as though there was little practical difference among them. Economically they were one»; ivi, anche pp. 23-26. In particolare, sulla difficoltà di distinguere locazione e livello, cfr., Lattes, *Il diritto*, cit., pp. 305 sgg.; *Enciclopedia Giuridica Italiana*, s. v. *Locazione*, IX, 2 p. 132: «La locazione perpetua o con durata indefinitamente progressiva era dalla giurisprudenza parificata all'enfiteusi, ritenendosi operante lo smembramento di proprietà, per cui al locatore restava il dominio diretto del fondo locato e si acquistava dal conduttore o affittuario non un semplice diritto personale di godimento, ma un dominio utile coi diritti annessi allo stesso»; e anche *Nuovo Digesto Italiano*, VII, p. 1006. Sulla natura giuridica del contratto di livello cfr. la classica trattazione di P.S. Leicht, *Livellario nomine*, «Studi Senesi», XXI (1905), pp. 283 sgg. Quanto al massaricio, il tentativo di configurare uno speciale contratto di masseria è stato compiuto dal Pivano, *I contratti*, cit., p. 305 sgg. e da P. Vaccari, *L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Bologna 1926, p. 34: ma cfr. le persuasive osservazioni di B. Paradisi, *Massaricium*, cit., pp. 33-34. Peraltro, rimane fuori del nostro ambito la tesi generale dello stesso Paradisi sulla natura dei rapporti massarici, che nascerebbero non dalla qualità delle persone ma dalla condizione giuridica particolare rimasta inerente ai territori che in età romana avevano fatto parte delle «masse» costituite sulla terra pubblica o ad essa assimilate, e formanti perciò una speciale unità catastale (ivi, pp. 56, 110, *passim*, con ricca bibliografia e storia della questione): che si tratta pur sempre di rapporti e di istituti che col secolo XII e ancor più nel XIII e XIV entrano in piena dissoluzione (ivi, pp. 296 sgg.). Non stupirà dunque se nel nostro comune rurale non troviamo traccia, nel Duecento, di quella «distinzione dei gruppi massarici da quelli propriamente vicinali dello stesso territorio» che il Paradisi, pp. 213 sgg. ritiene documentabile attraverso i «contrastati che derivano da quella separazione tra i gruppi territoriali che aveva così profondi motivi giuridici e politici e di cui la separazione finanziaria non era che un aspetto particolare». A proposito del massaricio, sembra particolarmente valida per il nostro periodo l'osservazione di Schaefer, *Il*

Un cospicuo esempio di livello a 29 anni si ha nella concessione di 695 pertiche di terreni, con 9 sedimi, orti ecc., effettuata dall'abate di Sant'Ambrogio nel 1236 a favore dei fratelli Pietro e Gallo de Legniano, milanesi.¹⁸ Sono invece perpetui tre «massaricci» concessi dall'abate di San Celso in Origgio negli anni 1234 e 1243;¹⁹ ed ugualmente ereditari sono sette contratti stipulati «nomine locationis sive massaricci» dall'abate di Sant'Ambrogio nella stessa località tra il 1251 e il 1257,²⁰ contro due soltanto la cui durata vien fatta dipendere dal gradimento dell'abate, o da quello di ambedue le parti.²¹ Erano stati questi contratti a perpetuità che, insieme con i livelli a 29 o a 99 anni avevano assicurato il passaggio di vaste estensioni di terreno nelle mani di un numeroso ceto di rustici, tenuti bensì al versamento di canoni, ma garantiti dalla ereditarietà del rapporto. Spesso, la diffusione di questo tipo di rapporti era stata favorita dal tentativo dei signori feudali di assicurarsi, su questa nuova base giuridica che richiamava il colonato romano, la perpetuazione delle antiche prestazioni servili,²² ma con il cadere dei legami che fissavano il coltivatore alla terra e la conquistata libertà di movimento della popolazione rustica, che in

sottoceneri, cit., p. 44, che «sotto questo nome si celano in verità condizioni estremamente differenti». Non va neanche dimenticata la confusione che venne determinandosi fin dal secolo VIII anche tra i rapporti esistenti fra signori e vassalli feudali e quelli che si svolgevano «fra proprietari di terre e persone che da questi le riavevano con tipi di concessione fondiaria che, sotto certi aspetti, s'accostavano a quelli e talvolta ne costituivano quasi dei duplicati»: P.S. Leicht, *Il feudo in Italia nell'età carolingia*, in *Problemi della civiltà carolingia*, Spoleto 1954, pp. 104 sgg.

¹⁸ ASM, S.A., 2 luglio 1236.

¹⁹ ASM, S.A., 18 marzo e 31 agosto 1234, 28 settembre 1243. Fra le carte del monastero di S. Celso, in ASM, *Archivio Diplomatico, Pergamene*, cart. 505, non ve n'è alcuna che si riferisca ad Origgio. Sulla storia di questo monastero, benedettino fino al 1548, cfr. J.P. Puricelli, *De ss. martyribus Nazario et Celso etc. deque basilicis in quibus eorum corpora quiescunt historica dissertatio*, Mediolani 1656; M. Caffi, *L'Antica badia di S. Celso in Milano*, «Arch. stor. lomb.», XV (1888), pp. 350 sgg.; Kehr, VI, 1, pp. 98-99 e la bibliografia ivi cit.

²⁰ ASM, S.A., 16 febbraio 1252 (Martino de Oliverio), 16 febbraio 1252 (Uberto Gariverti), 26 luglio 1255, 31 luglio 1255, 26 gennaio 1256, 2 aprile 1256, 7 marzo 1257.

²¹ ASM, S.A., 16 marzo 1251, 5 luglio 1255. Di una concessione del novembre 1254 (ASM, S.A., cart. 318, tav. 10, n. 101) la durata è cancellata dall'umidità.

²² H. Dietzel, *Über Wesen und Bedeutung des Theilbaus (Mezzadria) in Italien*, «Zeitschrift f.d. gesammte Staatswissenschaft», XL (1884), pp. 630-634.

Lombardia nel XIII secolo appare già più libera che in altre regioni italiane,²³ la ereditarietà del vincolo contrattuale aveva finito per trasformarsi in un elemento fondamentale di indipendenza economica e giuridica per i concessionari.

Nella grande maggioranza, questi rustici sono evidentemente diretti coltivatori, che dal prodotto dell'appezzamento ricevuto in concessione ricavano i mezzi di sostentamento e le derivate da versare al monastero: e ad essi si deve la lotta tenace che da secoli si viene conducendo contro il bosco e la brughiera e l'incolto, e il lento miglioramento dell'agricoltura locale. Tuttavia, mancando nella generalità dei contratti di 'massaricio' un esplicito divieto di sublocazione,²⁴ non si può escludere che alcuni concessionari dessero anche terre in subaffitto, benché si tratti di rapporti che evidentemente lasciano scarse tracce nell'archivio del monastero. Possiamo tuttavia addurre un documento significativo (seppure piuttosto tardo) in una «consignatio» del 1301, donde si trae che, delle 90 pertiche del massaricio di un Guglielmo Buriano, 50 erano tenute direttamente da lui e 40 date in sublocazione a cinque vicini di Origgio e alla casa delle Umiliate, in quote ridottissime, che andavano dalle 15 pertiche subaffittate a un Marronus Bonafides fino alle 2 pertiche appena tenute dalle Umiliate.²⁵ A parte queste ultime, i subaffittuari sono a loro volta, come ci risulta dalle coerenze e da altri documenti, diretti concessionari di terre del monastero, i quali ai propri appezzamenti ne aggiungono altri in subaffitto per meglio arrotondare il proprio massaricio, o magari solo per ragioni di vicinanza ecc. Non v'è dunque una stratificazione sociale tra l'una e l'altra categoria, che sono in realtà una sola; così come una stratificazione non vi è tra liberi proprietari e livellari, essendo assai spesso le stesse persone e famiglie par-

²³ Lattes, *Il diritto*, cit., p. 393; Schaefer, *Il sottoceneri*, cit., p. 36.

²⁴ Il *Lib. Cons. Med.*, 6, 33, ammette la «relocatio», precisando solo ch'essa «tamen fieri non potest invito domino nec debet». Un esplicito divieto di sublocazione si trova in due massarici concessi dall'abate di S. Celso (ASM, S.A., 18 marzo 1234, 28 settembre 1243); ma è rarissimo in quelli stipulati dal monastero di Sant'Ambrogio.

²⁵ 14 ottobre 1301, in ASM S.A., cart. 348, n. 135. Negli stessi giorni il Buriano doveva impegnarsi a pagare i canoni arretrati dal 1276 in poi (ASM, S.A., 8 ottobre 1301).

tecipi dell'una e dell'altra qualità, che d'altronde sono, come si è visto, difficilmente differenziabili in questo periodo.²⁶ Una gerarchia sussisteva certamente sul piano economico, tra i detentori di appezzamenti che si aggiravano sulle 200 o 300 pertiche (ha. 13,08 e 19,62), e la media che vivacchiava su una sessantina di pertiche (ha. 3,82) per ogni famiglia. Ma se si tiene anche presente che l'abbondanza di terre incolte tuttora disponibili doveva rendere presso che inesistente la categoria dei meri braccianti senza terra, la struttura interna di questo ceto rusticano rivela una certa omogeneità di condizioni giuridiche e disparità economiche non eccessive, se si eccettua il piccolo gruppo di coloro che lentamente vengono elevandosi al di sopra della condizione di origine per salire a quella di cittadini o di «nobiles», esenti dalla giurisdizione abbaziale.

La fisionomia generale del centro rurale di Origgio intorno alla metà del secolo XIII è dunque caratterizzata dalla presenza di una giurisdizione feudale di tipo ormai nettamente territoriale e pubblicistico, che si esercita su una comunità rurale la quale ha raggiunto, con il suo comune, un certo grado di autonomia, e lotta per accrescerla, attraverso contestazioni giudiziarie, tentativi di accordo, aperti rifiuti dell'autorità abbaziale. Questa lotta trae forza ed alimento dalle migliorate condizioni dei rustici, vuoi sul piano giuridico che su quello economico. Le prestazioni personali da essi dovute sembrano ormai essere ridotte a quelle di contenuto più schiettamente pubblicistico, come la guardia e il mantenimento delle fortificazioni (che d'altronde non vediamo più richiesti negli atti del 1265-1266); e comunque si tratta pur sempre di obblighi legati alla terra e non alle persone,²⁷ parecchie delle quali vediamo legalmente

²⁶ Schaefer, *Il Sottoceneri*, cit., pp. 38-39.

²⁷ Non si può escludere in via assoluta che sui rustici di Origgio gravassero altre prestazioni, oltre quelle che possiamo constatare attraverso la documentazione superstita (cfr. per i diversi tipi di tali prestazioni Lattes, *Il diritto*, cit., pp. 378-93; Beretta, *Consuetudini e condizioni*, cit., pp. X-XII); ma riteniamo che possa trattarsi solo di lievi residui, che non mutano sostanzialmente la posizione indipendente raggiunta dagli abitanti. Del resto, anche altrove le antiche prestazioni erano state ormai largamente commutate in prestazioni fisse in denaro (ivi, p. XII; Schaefer, *Il Sottoceneri*, cit., p. 45).

trasferirsi a Milano in questo periodo, e acquistare poi la cittadinanza, sottraendosi alle limitazioni che il *rusticus* incontra fin quando abita nelle campagne. Socialmente, poi, gli abitanti o almeno un loro nucleo assai cospicuo hanno raggiunto un grado notevole di indipendenza: accanto a un ceto di liberi proprietari di case e di terre, possedute a pieno titolo o comunque con gli effetti della piena proprietà, sta una classe parecchio più numerosa di livellari, legati al pagamento di un canone fisso in natura con qualche integrazione in denaro e appendizi, ma liberi da vincoli servili,²⁸ non più obbligati alla residenza sul fondo, e garantiti dalla ereditarietà del contratto. Assai rara, tuttora, la menzione di proprietari abitanti in città.

Senonché, proprio nel decennio 1250-60 si fanno più evidenti le manifestazioni di un processo che nel corso di un cinquantennio doveva condurre a una radicale trasformazione dell'assetto sociale finora vigente. In realtà, le sue radici vanno ricercate assai lontano nel tempo; e probabilmente vanno messe in relazione con il profondo mutamento, fin qui poco avvertito dagli studiosi, che si era venuto verificando nella natura dei canoni livellari e massarici fin dagli ultimi decenni del secolo precedente. La generale preminenza dei canoni in danaro, che sostituiscono fin dal secolo X i vecchi canoni in natura e le antiche prestazioni di opere e servizi personali,²⁹ caratterizza infatti, per quel che ci attestano i documenti disponibili, i rapporti agrari della regione fino a buona parte del secolo XII. Per es. nella zona di Mantova, su 52 contratti che ci sono conservati fino al 1199, 28 sono in danaro, 19 in natura e 5 misti, in danaro e in natura;³⁰ e si avverta che il numero dei canoni in natura è

²⁸ Pertanto, la menzione che si trova in documenti imperiali e pontifici di «servi» «famuli» «ancille» appartenenti al monastero in Origgio, fino al cit. privilegio di papa Innocenzo IV del 7 settembre 1251, va considerata espressione di uno stato di fatto ormai superato, e meccanicamente ricalcata, come spesso accadeva, su documenti anteriori.

²⁹ C. Violante, *La società milanese nell'età precomunale*, Bari 1953 pp. 80 sgg. Cfr. *Gli atti privati milanesi e comaschi del sec. XI*, edd. G. Vittani e C. Manaresi, I (1001-1025), Milano 1933, nn. 21, 61, 85, 136.

³⁰ Vedi oltre, p. 46 nota 33.

accreciuto specialmente dalle stipulazioni successive al 1175, quando essi sono già più frequenti di quelli in danaro. Non diversamente nel Lodigiano, dove si hanno, dal 1158 al 1199, 32 documenti con canoni in danaro, 24 in natura e 3 misti,³¹ e nel Cremonese, dove fino al 1150 risultano 9 canoni in danaro (di cui 6 così tenui da apparire soltanto simbolici), 4 misti, e uno in natura.³² Ma tra la fine del XII e i primi del XIII secolo si assiste a una profonda trasformazione, che del resto abbiamo motivo di ritenere già largamente avviata nell'epoca precedente. Nella documentazione mantovana si fanno sempre più frequenti i contratti nei quali i vecchi censi in denari di Mantova, Lucca, Verona, Pisa, Milano ecc., vengono sostituiti dall'obbligo di versare determinate quantità di frumento, di olio, oppure una certa quota del prodotto (per es. «ad tercium uvae» ecc.; metà del prodotto dell'uliveto, del vino ecc.), talora accanto a determinate somme in danaro, più spesso senza questa aggiunta. I canoni in danaro sembrano resistere per ciò che riguarda i fitti di case o di aree edificabili: ma anche tenuto conto di ciò, i canoni in natura appaiono nettamente prevalenti in tutto il XIII secolo e fino alla prima parte del XIV secolo (alla quale si arresta la documentazione disponibile).³³ In qualche zona il processo

³¹ *Codice diplomatico laudense*, a cura di C. Vignati (*Bibliotheca Historica Italica cura et studio Societatis Langobardicae*, voll. III-IV), Milano 1883-85, vol. I: cfr. i contratti con canone in danaro ai nn. 4, 9, 52, 58, 59, 63, 64, 73, 92, 93, 109, 125, 132, 133, 134, 135, 143, 150, 152, 153, 164, 165, 166, 174, 183, 186, 187, 189, 191, 192, 199, 212; con canone in natura ai nn. 10, 15, 71, 82, 84, 85, 89, 99, 103, 112, 116, 117, 118, 119, 123, 126, 128, 139, 148, 170, 194, 195, 202, 213; con canoni misti ai nn. 40, 98, 198.

³² *Codex diplomaticus Cremonae*, a cura di L. Astegiano (*Historiae Patriae Monumenta*, voll. XXI-XXII), I, Torino 1895: in danaro: nn. 86, 110, 140 (simbolici: 8, 14, 35, 48, 135, 147); misti: 47, 56, 69, 106; in natura: 122.

³³ L'autorità della tesi tradizionale della progressiva diffusione dei canoni in danaro al posto di quelli in natura ha indotto persino uno studioso esatto e minuzioso come il Torelli a una erronea interpretazione della stessa documentazione da lui addotta. L'affermazione dello studioso lombardo che nella seconda metà del XIII secolo si assiste nella zona di Mantova al prevalere dei canoni in danaro (P. Torelli, *Un comune cittadino in territorio ad economia agricola*, I, Mantova 1930, pp. 267-270), è contraddetta infatti da un esame attento dei dati riportati nell'Appendice II del volume (pp. 326-513), che rielabora anche il materiale già edito in *Regesto mantovano*, a cura di P. Torelli, I, Roma 1914. Riunendo i contratti ivi elencati per le varie località e contrade del Mantovano in tre gruppi, a seconda che vi si stabiliscano canoni in danaro, in natura o misti

sembra essere giunto a compimento anche prima: così per es. nella zona di Varese, dove la documentazione proveniente dal monastero di Santa Maria del Sacro Monte di Varese (o di Monte Velate) su 21 contratti dal 1117 al 1200 ne registra soltanto 3 con canoni in danaro, mentre tutti gli altri sono in natura.³⁴ Nello stesso senso una nuova conferma ci viene dalla documentazione relativa ad Origgio, dove tutti i contratti del XIII e dei primi del XIV secolo prevedono canoni in natura, talora integrati da qualche modesto contributo in danaro.³⁵ Il contrat-

(e con l'esclusione delle decime e dei semplici appendizi, come donativi di capponi ecc.), si hanno i seguenti risultati, che mostrano come l'evoluzione si sia svolta in senso precisamente inverso, e come la prevalenza dei canoni in danaro fosse un fatto compiuto nella zona di Mantova già nel secolo XI, per poi far posto a una rinnovata prevalenza di canoni in natura (a partecipazione o fissi), fra il XII e il XIII secolo (cfr. la tabella alle pagine seguenti).

Appar chiaro perciò che mentre i canoni in danaro conservano una netta prevalenza fino a tutto il secolo XII, la situazione si rovescia nel XIII e nel XIV secolo, sia pure con un variare delle rispettive proporzioni nei vari periodi, che è in gran parte da attribuire alla diversa ricchezza della documentazione (più abbondante per la prima metà del '200). Da rilevare (come già notava il Torelli, *Un comune*, cit., pp. 266-67) la persistenza di taluni tipi di contratto (a canone in danaro oppure in natura, fisso o parziario) in determinate zone, così tenace da sembrare a volte «invincibile da ogni evoluzione».

Nessun dato utile su questi sviluppi può invece ricavarsi dalla documentazione raccolta nel *Cod. dipl. laud.* cit., che a partire dal 1200 si restringe a una scelta del materiale, in cui diventano rarissimi i documenti relativi a concessioni di terre o di case; e altrettanto si dica del *Codex diplomaticus Cremonae*, cit., per il periodo successivo ai 1150.

³⁴ *Regesto di Santa Maria di Monte Velate sino all'anno 1200*, a cura di C. Manaresi, Roma 1937: cfr. rispettivamente i nn. 83, 121, 287, e i nn. 72, 91, 97, 102, 120, 189, 211, 217, 226, 241, 244, 245, 256, 258, 269, 279, 290, 297.

³⁵ Sarebbe inutile addurre qui una particolare documentazione di quanto asserito nel testo, che è comprovato da tutte le concessioni di terre in Origgio di questo periodo che ci siano state conservate nell'inedito fondo del monastero di Sant' Ambrogio in ASM. Una prevalenza meno netta dei canoni in natura par che vi sia stata nella zona di Cannobio: dove nel periodo 1178-1300 accanto a 12 fitti (o colonie parziarie) in natura (cfr. C. Manaresi, *Regesto di Cannobio*, «Arch. stor. d. Svizzera italiana», II [1927] pp. 166 sgg. III [1928] pp. 70 sgg.), nn. 21, 42, 52, 58, 74, 75, 76, 96, 129, 165, 178, 203), se ne trovano 10 in danaro (ivi, nn. 15, 54, 73, 99, 147, 155, 170, 183, 188, 189). Ma anche qui la diffusione dei canoni in danaro deve considerarsi un fatto già vecchio, come sembra si possa dedurre ad es. da un «Breve recordationis ficti de Casteniano» del 1217 (ivi, n. 41), che elenca solo contributi in danaro, e che registra una serie di rapporti che risalgono certamente a un'epoca parecchio anteriore. Nel caso di Cannobio va tenuto presente che si tratta di una zona piuttosto periferica rispetto al mercato regionale accentrato sulle città; ciò che potrebbe dare ragione della meno larga diffusione dei canoni in natura, nel quadro della spiegazione che di questo fenomeno si cerca di dare più oltre nel testo. Analoghe considerazioni vengono suggerite dai documenti raccolti nel *Codice diplomatico ticinese*, a cura di L. Brentani, Como - Lugano, 1929-

Località	Ante 1099 D.N.M.	1100-1149 D.N.M.	1150-1199 D.N.M.	1200-1249 D.N.M.	1250-1299 D.N.M.	1300-1349 D.N.M.
Fuori Acquadrucio fino a Castelnuovo- Curtatone-Montanara		1	1	1 3	2 18	2 9
Prato Lamberto			5 3 1	2 1 1	3 2	
S. Silvestro e Levata			1	5 15	2 21 2	1
Romanò Brianza				3	1	1
Buscoldo				5 36		
Rivalta	1		1	1		1 2
Rodigo				2	4	1
Castellucchio-Sarginesco	1		1 2	9 2	3 11 7	
Scorzarolo			2 6	29 1	3	
Campitello-Canicossa-S. Michele-Cesole				19 53 6	9 6	
Gazzuolo				9		
Marcaria-S. Martino dell'Argine-Casatico			1 2	1 12 1	3	1
Migliaretto					2 10 4	
Cerese				1	9 1	1
Pietole-Formigada				1 45 2	4 26	
Bagnolo				13 21 1	11 49	5 2
Da Bagnolo alla strada Cerese-Borgoforte				2	2	1
Correggio				27	14	
Porto - Soave - S. Rufino-Spinosa			4 1	55 7 2	50 13	
Marmiolo				1 1	16 15 1	5
Goito-Benedesco	1		2 2 1	3 2	6 1 1	1 10
Ceresara - Villa Cappella			1 1	4 35	7 5 3	4 2
Volta Mantovana				3 6	1 3	
Cereta - Cerlongo			2 1	2 8 1	1	
Cavriana				1		

Pozzuolo Martesana						9
Roverbella						1
Castiglione Mantovano - Canedole - Castel						
Belforte			1	3 7	3 4	2 9
S. Giorgio			1 1	5	8 9 1	1 4
Cipatta				1 1	45 9	
Formigosa				2	4 2	1
Barbasso			1	19 10	1	
Carpineto - Bigarello - Casteldario				1	2	2
Villanova - Carzedole - Roncoferrato				3 1 2	3 4	
Governolo - Ginepre - Camposommaro					3	1
Sustinente				1 1		
Quistello			3 3	2 5		
Quingentole				5 5	1 3	
Borgonuovo				29 131	14 18	
Nuvolato				19 26	3 2	
Castel S. Pietro				18 10	5 3	
Revere e Isola di Revere				9 6	2 2	
Bonizo - Borgofranco - Carbonara - Carbonarola				46 2	31 3	1
Sermide - Felonica			2		1 1	
Gonzaga - Polesine				12 3	1 1	1
Pegognaga - Sacca - Roncorlando				1	1 1	
Suzzara - Roncobonoldo - Brusatasso - Palidano			1	2	5 1	
Torricella - Tabellano				1		
Saviola					2 2	
	3	1	24 19 5	291 545 18 243 279 21 20 59 1		

to dominante nella zona di Origgio per tutto il periodo considerato è un contratto di affitto con canone fisso in natura: mentre rimane ignota nella zona la colonia parziaria, che invece abbiamo visto largamente usata nei documenti della zona di Mantova.

Il significato di questa trasformazione, che in periodo di dilagante economia monetaria sembra riportarci alla economia 'naturale' che caratterizza i secoli dell'alto Medioevo, meriterebbe di essere indagato con ricerche specifiche che ne mettano a fuoco i legami e la portata nella storia della vita agraria italiana. Ma a chiarirne qualche aspetto possono già servirci taluni dei documenti utilizzati di sopra. In effetti è assai difficile pensare che, in un periodo di espansione della economia di scambio imperniata sulla città, il ritorno ai canoni in natura possa essere spiegato in funzione di una deficienza di circolante; e che di questo non si tratti, ma piuttosto di un effetto dell'azione di gruppi sociali interessati a inserirsi nel circuito espansivo dell'economia regionale, risulta da alcuni dei ricordati documenti di Santa Maria di Monte Velate. Da tali documenti appare che il canone era fissato di solito in una determinata quantità di vino, prodotto allora dominante nella zona: ma è assai frequente la clausola che qualora il concessionario in

1954, 4 voll. Cfr. l'elenco dei fitti, parte in danaro e parte in natura, riscossi nel 1270 dal monastero di S. Abbondio di Como nelle sue terre della valle di Lugano: ivi, vol. I, n. 37. Il carattere incerto del rapporto fra i due tipi di canoni nella zona ticinese è rilevato anche dallo Schaefer, *Il Sottoceneri*, cit., p. 45. Ma soprattutto mi sembra di particolare interesse che il passaggio dai canoni in danaro a quelli in natura, nello stesso periodo, sia stato riscontrato per una zona affatto diversa da quella lombarda, cioè per quella di Lucca: cfr. Jones, *An Italian*, cit., p. 27: «it is commonly believed that in Italy as well as Northern Europe the tendency at this time and later was to replace food-rents by payments in money; on these estates the development is clearly the reverse. Down to about 1000 all rents paid by *libellarii*, of whatever class, were money-rents. During the next two centuries, however, food-rents and money-rents were almost exactly equal in number, while rents paid for *tenimenta* and by the peasantry in general were sometimes commuted, but again more frequently from money to kind than kind to money». E anche in altre zone della Toscana «rents, as all the sources show, were rendered in money and kind and by the thirteenth century more in kind than money» (ivi, p. 31). Un problema importante è quello dell'eventuale rapporto fra questa evoluzione e la genesi della mezzadria: ma esso non è affrontato da I. Imberciadori, *Mezzadria classica toscana, con documentazione inedita dal IX al XIV sec.*, Firenze 1951.

un certo anno non riesca a produrre una quantità sufficiente a pagare il canone, questo verrà sostituito da una somma in danaro: «et si non haberet tantum de musto, det quod habet et supleat tot denarios quot det sol. VIII terc. de Mediolano pro carro musti». Questa condizione, che a partire dal 1180 circa si ritrova in tutti i contratti di tale zona con canone fissato in vino,³⁶ non indica certo una particolare difficoltà di procurarsi danaro liquido, se questo viene pattuito come normale alternativa al canone in natura nelle cattive annate; e neppure può parlarsi di una scarsa desiderabilità del pagamento in danaro dal punto di vista del monastero, nelle condizioni di efficienza ormai raggiunte dal mercato nell'area lombarda. La data piuttosto tarda in cui per la prima volta appaiono queste condizioni nella documentazione di Santa Maria di Monte Velate mostra infatti ch'esse devono esser poste in relazione con sviluppi economici relativamente recenti, e che vanno perciò interpretate in modo assai diverso dai 'pagamenti opzionali' ben noti agli studiosi dell'alto Medioevo.³⁷ In realtà è qui documentato con evidenza l'interesse del monastero di Santa Maria di Monte Velate a ricevere direttamente un prodotto di alto valore commerciale come il vino. È da ritenere, infatti, che così rilevanti quantità di vino non servano soltanto per le cantine del monastero: ma che vengano da esso vendute sul mercato cittadino, dove il crescente urbanesimo e il benessere assicurato dai traffici e dall'artigianato garantivano prezzi certo più remunerativi di quelli realizzabili nei piccoli mercati rurali.

È probabile che di questi prezzi più remunerativi, cioè, in ultima analisi, della creazione di un mercato a scala regionale, riuscissero a profittare assai più largamente i grossi produttori, come erano appunto i grandi enti ecclesiastici, che non i piccoli proprietari, livellari o fittuari, che difficilmente potevano rea-

³⁶ *Reg. di Santa Maria*, cit., nn. 211, 217, 226, 241, 244, 256, 258, 279.

³⁷ A. Dopsch, *Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft in der Weltgeschichte*, Wien 1930, pp. 136 sgg.; M. Bloch, *Economie nature ou économie argent*, «Annales d'histoire sociale», I (1939), pp. 12-16; C.M. Cipolla, *Moneta e civiltà mediterranea*, trad. it., Venezia 1957, pp. 14-24.

lizzare un prodotto che eccedesse le necessità del consumo familiare, o comunque tale da render conveniente un contatto diretto col grande mercato cittadino:³⁸ dove, se mai, essi potevan giungere solo attraverso la avara mediazione di grossi commercianti intenti ad assicurarsi sul luogo di produzione anche piccole partite, da rivendere poi vantaggiosamente nel quadro delle grosse forniture al mercato urbano. Indubbiamente l'indagine sulle origini economiche del processo andrebbe ulteriormente approfondita: ma i suoi lineamenti fondamentali appaiono chiaramente delineati anche per ciò che riguarda il luogo di Origgio. Parecchi dei piccoli proprietari indipendenti di cui si è già detto fin dai primi anni del secolo si trovano in difficoltà, e sono costretti a vendere terre e case all'abate perché spesso gravati da debiti a cui non riescono a far fronte. Dopo il 1213 abbiamo numerose vendite, a favore dell'abate, di case e terre in Origgio, il cui prezzo deve essere versato per patto espresso ai precedenti creditori degli antichi proprietari: «quod pretium solvi debet anterioribus creditoribus ipsorum venditorum et non aliter ut ipse dominus abbas ad partem illius monasterii ab eis iura et actiones recipiat et in eorum locum succedat».³⁹ Altra volta si tratta di vendite effettuate per liberarsi da debiti contratti direttamente con l'abate, che magari rimane solo in parte soddisfatto e potrà chiedere il resto del suo credito «quandocumque voluerit».⁴⁰ È interessante osservare la parte svolta in questo processo da taluni personaggi milanesi: il 14 maggio 1226 uno Zanebellus de Oliverio da Origgio vende diverse terre a un Corrado Crivelli de civitate Me-

³⁸ Senza contare poi i divieti legali di accedere al mercato cittadino, del tipo di quello che troviamo in *Lib. Cons. Med.*, cap. 6, n. 13: «...laudaverunt ut ne qui hominum suae iurisdictionis uvas vinearum vendant vel vendendas Mediolanum vel alibi ducant. Si vero contrafecerint omnibus auferendi eisdem ipsas uvas licentiam impune concesserunt atque dederunt». Cfr. anche Barni, *Cives e rustici*, cit., pp. 34-35, che intende il divieto come esteso non solo all'uva ma anche al vino, e sottolinea l'importanza commerciale ch'esso poteva avere per i padroni.

³⁹ ASM, S.A., 11 giugno 1213, 22 dicembre 1213, 22 dicembre 1213, 22 dicembre 1213, 8 marzo 1214, 15 marzo 1214, 4 settembre 1217, 5 febbraio 1222, 20 ottobre 1235, 30 luglio 1257, ecc.

⁴⁰ ASM, S.A., 12 ottobre 1281.

diolani: «quam venditionem ei fecit» in pagamento «denariorum quos ei dare debebat».⁴¹ Un frate Jacopo Carnegrassa, milanese, «de ordine fratrum Penitentiae», acquista da tale Johannesbellus f.q. Johannis Adami da Origgio tutto il credito di 356 libbre che egli aveva nei confronti del monastero per avergli venduto 175 pertiche di terra.⁴² Un ser Fiamengus Bossus, milanese, aveva crediti nei confronti di un Pietrino e di un Martino de Grima, che vengono poi saldati dal monastero, che ha acquistato i beni dei predetti.⁴³ Taluni di coloro che così cercano di liberarsi dai debiti rimangono tuttavia in condizioni assai difficili, come un Guglielmo Alberti che, dopo aver venduto diverse terre al monastero, il 20 ottobre 1235, perché indebitato, deve chiedere in prestito all'abate il grano per la semina sulle terre che tiene in fitto.⁴⁴ Questi indebitamenti finiscono per esser così gravi da ridurre taluni a disfarsi interamente delle terre già possedute in Origgio: come quel Pagano de Grima che il 30 luglio 1257 fa cessione all'abate di 15 pertiche di terre in Origgio «et generaliter de quantocumque ille Paganus de Grima in illo loco et territorio et finita habet et habere visus est», in modo che non rimanga «in possessionibus et terris nichil in se retento et reservato in illo loco et territorio et finita de Udrugio». In cambio egli ottiene l'impegno «quod ipse abbas... exonerare et deliberare et indempnem prestare et conservare debeat et teneatur... ipsum Paganum venditorem ab hodie in antea ab omnibus creditoribus anterioribus illius Paganus sive patris sui...»;⁴⁵ dove si scorge chiaramente la conclusione di un processo di indebitamento protrattosi per generazioni.

Una prova ulteriore delle difficoltà in cui si trovano coinvolti molti dei proprietari indipendenti di Origgio si ha nella frequente menzione di ritardi e arretrati nel pagamento dei fitti,

⁴¹ ASM, S.A., 14 maggio 1226.

⁴² ASM, S.A., 23 agosto 1235; 5 giugno 1236.

⁴³ ASM, S.A., 23 giugno 1225.

⁴⁴ ASM, S.A., 26 gennaio 1236.

⁴⁵ ASM, S.A., 30 luglio 1257.

che più spesso si incontra nella seconda metà del secolo. Taluni riescono a saldare tali arretrati o promettono di farlo entro breve termine dalla intimazione loro rivolta dal rappresentante del monastero. Così un Adamo f.q. Zanebello Airoldi si obbliga il 6 aprile 1261 a pagare entro san Pietro prossimo libbre 6 e soldi 6 «de fictis quos debuit» dall'anno 1259 in poi; il giorno dopo Zanebello Gariverti detto Garra si obbliga per lo stesso motivo a pagare 56 soldi. In data 4 maggio 1265 viene consegnata a un Mirano de Musacio una intimazione per fitti arretrati.⁴⁶ Contribuì, questo disagio economico, a originare quel tentativo di sottrarsi all'autorità del monastero che abbiamo visto negli anni 1255-56? Non abbiamo elementi sicuri per affermarlo: sta di fatto però che in data 22 aprile 1266, dopo il soffocamento di quel tentativo, il rappresentante del monastero vien messo, con l'intervento di un ufficiale del comune di Milano, «in corporalem possessionem» delle case appartenenti in Origgio a Rustigolo Gariverti, Floriolo Gastoldi, Gastoldo Gastoldi, Consolato Bonafede, i quali possedevano solo gli edifici, mentre l'area fabbricabile apparteneva già al monastero.⁴⁷ Da un documento precedente⁴⁸ sappiamo che lo stesso sequestro era stato disposto anche nei confronti di Anselmo Biroli, Francino de Musacio, Pomino de Musacio, Pagano Gaida, Anzirendus de Crodo, i quali tutti figurano debitori di varie somme verso l'abate. Si noti che due di costoro, Floriolo Gastoldi e Consolato Bonafede, sono tra coloro che il 12 febbraio 1266 avevano ricevuto l'intimazione di esercitare a nome dell'abate l'ufficio di «portenarii» del luogo di Origgio, nel quadro dei provvedimenti intesi a restaurare l'autorità contesa dal già ricordato Vegio de Brembate.⁴⁹ I sequestri menzionati di sopra avevano tuttavia carattere tediale, riservandosi ai colpiti la facoltà di presentare le loro ragioni entro 8 giorni. Comunque, gli stessi nomi troviamo insieme ad altri in successive dichiara-

⁴⁶ ASM, S.A., 6 aprile 1261, 7 aprile 1261, 4 maggio 1265.

⁴⁷ ASM, S.A., 22 aprile 1266.

⁴⁸ ASM, S.A., 28 febbraio 1266.

⁴⁹ ASM, S.A., 12 febbraio 1266.

zioni di debito a favore del monastero: a favore di esso si impegnano a versar i fitti arretrati un Mirano figlio di Pietro de Musacio,⁵⁰ Pagano di Pietro Gaida,⁵¹ Pietro di Zanebello de Musacio e Amizello suo figlio,⁵² Gastoldo di Lanfranco Gastoldi.⁵³ Un sequestro provvisorio a carattere tediale («ita tamen ut tedio affecti veniant responsuri») viene decretato l'8 dicembre 1281 ai danni di Pietro Jacopo e Andrea Beccaria, figli del fu Rodolfo Gariverti, e ormai trasferiti a Milano, nel quartiere di Porta Ticinese, fino alla concorrenza del loro debito di 60 libbre per fitti arretrati.⁵⁴ E ancora dichiarazioni di debito per fitti arretrati troviamo nell'anno 1301.⁵⁵

Davanti alla situazione sempre più grave di parecchi abitanti del luogo sembra che si possa individuare con sufficiente chiarezza una precisa politica del monastero. Già si son visti gli acquisti sistematici di beni appartenenti a diversi piccoli possessori gravati di debiti. Accanto ad essi abbiamo memoria di grossi acquisti, compiuti ad es. nel 1252 dal monastero di San Celso, i cui beni passano a Sant'Ambrogio per il prezzo di 900 libbre;⁵⁶ e altrettanto deve essere accaduto delle 110 pertiche di terreno possedute in Origgio dalla chiesa di S. Benedetto a Porta Nuova in Milano, se un inventario di tali terreni troviamo tra le carte di Sant'Ambrogio.⁵⁷ E l'azione del monastero si

⁵⁰ ASM, S.A., 8 aprile 1267.

⁵¹ ASM, S.A., 31 ottobre 1276.

⁵² ASM, S.A., 1° novembre 1276.

⁵³ ASM, S.A., 3 novembre 1276.

⁵⁴ ASM, S.A., 8 dicembre 1281.

⁵⁵ ASM, S.A., 15 ottobre 1301 (Vincenzo f.q. Ottobono Gariverti), 15 ottobre 1301 (Dionisio f.q. Pagano de Grima), 8 ottobre 1301 (Guglielmo f.q. Ottobello Gariverti), 8 ottobre 1301 (Beltramo Andriolo e Jacopo f.q. Pietro da Vedano) ecc. Parecchie dichiarazioni analoghe, del settembre-ottobre 1301, si trovano anche nel cartario in ASM, S.A., cart. 348.

⁵⁶ ASM, S.A., 20 ottobre e 17 dicembre 1252. Tale acquisto diede poi origine a una lite giudiziaria: cfr. i documenti relativi al rifiuto dei monaci di S. Celso di ricevere il prezzo pattuito, e al successivo deposito del medesimo (e del fitto residuo di 250 libbre dovuto dal monastero di Sant'Ambrogio per le stesse terre) presso la casa degli Umiliati di Brera, in ASM, S.A., 1° e 3 luglio 1253.

⁵⁷ ASM, S.A., 1° settembre 1264.

svolge anche in altre direzioni. Allo scopo di metter le mani sui beni dei debitori insolventi l'abate ottiene infatti che il 14 settembre 1293 il giudice milanese Matteo de Chezolis ordini a un suo ufficiale «quatinus vadat ad partem domini abbatis monasterii Sancti Ambroxii Mediolani... ad locum de Villalba et ad locum de Novate et ad locum de Udrugio et ad burgum de Inzago et ad locum de Colompnia et ubique voluerit ad robandum et contestandum de bonis et rebus debitorum et banitorum dicti monasterii... et ad deponendum et ad deposita faciendum et petendum et possessionem accipiendum et intrandum et decimas extimandum...».⁵⁸

A questa azione contro i debitori si affianca poi una generale revisione della condizione giuridica dei beni tenuti in Origgio, così incerta ancora nella prima metà del secolo (abbiamo visto che alcune terre venivano vendute «ad proprium vel ad libellum secundum inventum fuerit»): dall'ottobre al dicembre 1291 abbiamo 26 documenti in cui altrettanti possessori di Origgio dichiarano, ciascuno per i beni di sua spettanza, «quod infrascripte terre... iacentes... in loco et territorio loci de Udrugio quas tenet et laborat sunt monasterii Sancti Ambroxii Mediolani... et quod... de eis terris tenuit et laboravit et tenet et laborat nomine dicti monasterii et ab ipso monasterio et quod de ipsis terris... facit et facere solitus est fictum dicto monasterio... et eas terras consignavit» al rappresentante dell'abate «pro terris... et tamquam... terras dicti monasterii».⁵⁹

⁵⁸ ASM, S.A., 14 settembre 1293.

⁵⁹ ASM, S. A., 2 ottobre 1291 (Martino f.q. Ambrogio Gariverti), 8 ottobre 1291 (Rocha e Zanabello de Vedano, Beltramo f.q. Gastoldo Gastoldi, Zanabello f.q. Forzano Petia, Amico de Musacio), 9 ottobre 1291 (Guglielmo f.q. Martino Pirivergi, Petrazius f.q. Giovanni Pirivergi, Ambrogio f.q. Pietro Nazario, Zanabello f.q. Pietro Nazario, Omobono f.q. Zanabello Gariverti, Pietro f.q. Zanabello Gariverti, Umiliati di Origgio, Forzano... Jacopo e Martino...), 10 ottobre 1291 (Crestolo f.q. Ambrogio Gariverti, Arnolfo f.q. Adolfo Gastoldi, Alberto f.q. Pietro Gheda, Bonizone f.q. Pietro Gheda, Pagano f.q. Pietro Gheda, Martino e Pietro f.q. Beltramo de Grima, Leone f.q. Pietro de Musacio, Ottobello f.q. Pietro (Domenegani? cfr. ASM, S.A., cart. 348, n. 124), 11 ottobre 1291 (Benedetto f.q. Pietro Gariverti), 14 ottobre 1291 (Florio f.q. Uberto Gariverti, Pietro f.q. Guidobono de Vedano), 18 dicembre 1291 (Guglielmo f.q. Arnolfo de Musacio *seu* Gariverti).

Nel tempo stesso avveniva un radicale mutamento nel tipo dominante dei contratti agrari. Abbiamo visto come fino al 1257 la stipulazione più frequente contemplasse concessioni ereditarie nei discendenti maschi legittimi; ma già a partire da un contratto di fitto del 9 novembre di quell'anno si afferma, e diventa poi quasi generale, la stipulazione a termine, che sino a tutto il '200 è di solito a un anno, e nei primi decenni del '300 a nove anni, seguita sempre dalla riserva che allo scadere di tale termine il contratto possa ancora durare «donec utrique parti placuerit». Dal 1257 al 1301 la nostra documentazione registra 19 contratti la cui durata è fissata «hinc ad annum unum proximum et deinde donec utrique parti placuerit»,⁶⁰ accanto a qualche fitto a 9 o 10 anni o perpetuo.⁶¹ Successivamente, sembra che il monastero abbia preferito la forma più stabile del contratto a 9 anni, a giudicare specialmente da una serie di 19 fitti concessi nell'ottobre 1320,⁶² quando cioè il mutamento strutturale verificatosi nei decenni precedenti era ormai consolidato.

Non già che all'abbreviazione dei termini contrattuali corrispondesse in realtà una totale mobilitazione del possesso, ché anzi si deve ritenere che parecchie di queste concessioni venissero poi consolidandosi ereditariamente nelle mani delle famiglie dei rispettivi conduttori.⁶³ Nel 1320, infatti, quando il monastero procede alla sistemazione dei propri rapporti con molti livellari di Origgio,⁶⁴ 61 affitti comprendenti circa 3650 perti-

⁶⁰ ASM, S.A., 9 novembre 1257, 2 febbraio 1258 (fra Martino Gheda), 2 febbraio 1258 (Castello Fante), 23 ottobre 1264, 29 novembre 1266, 1° dicembre 1266, 5 luglio 1267, 8 settembre 1267, 14 marzo 1272, 25 agosto 1275, 12 ottobre 1281, 13 ottobre 1291, 21 agosto 1292, 13 ottobre 1292, 10 marzo 1293; ASM, S.A., cart. 348, nn. 169, 177, 178, 179 (questi 4 documenti sono tutti dell'ottobre-dicembre 1301).

⁶¹ ASM, S.A., 24 luglio 1266 (10 anni), 14 maggio 1273 (ereditario), 1° giugno 1274 (ereditario), 12 ottobre 1281 (25 anni: è il solo caso del genere che si trovi nella nostra documentazione. Il conduttore è Pietro f.q. Zanabello Gariverti), 21 agosto 1292.

⁶² Si trovano in ASM, S.A., cart. 348, nn. 471, 494, 495, 496, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 544, 545. Accanto ad essi ritroviamo, fra il 1302 e il 1320, ancora 2 fitti a 9 anni (ASM, S.A., cart. 348 nn. 182, 183), 2 fitti a un anno (ivi, nn. 175, 180) e 6 fitti ereditari (ivi, nn. 170, 171, 172, 173, 174, 176).

⁶³ Cfr. anchè Schaefer, *Il Sottoceneri*, cit., p. 46.

⁶⁴ Che non si tratti di una revisione comprensiva di tutti i rapporti livellari della zo-

che vengono riconosciuti come possesso degli «antecessores» dei concessionari «per longa tempora preterita», e rinnovati «in perpetuum». ⁶⁵ I 19 fitti novennali allora stipulati ex novo comprendono solo poco più di 500 pertiche; ⁶⁶ ma bisogna tenere presente che una serie di documenti del 1301, i quali non comprendono neanche essi tutti i massari di Origgio a quella data, ci hanno tramandato i nomi di 93 concessionari, ciò che autorizzerebbe a supporre che vi siano ancora almeno una trentina di affitti non rinnovati «in perpetuum» nel 1320, che, sulla base di un'estensione media uguale a quella dei contratti rinnovati in perpetuo (60 pertiche), comprenderebbero un 1800 pertiche di terre tenute con contratti a termine. ⁶⁷ La clausola che legava la durata del contratto al gradimento delle parti, «donec utrique parti placuerit», e che naturalmente giocava soprattutto a vantaggio del concedente, finiva per ribadire, all'atto della stipula, il carattere precario della concessione, s'inquadrava cioè nell'azione svolta tenacemente dal monastero per consolidare la propria posizione di domino eminente di

na risulta dalla impossibilità di rintracciare, in questa serie (cfr. i documenti cit. qui alle note 62 e 65), gli atti relativi a parecchi livelli o fitti stipulati qualche anno prima quasi tutti certamente ancora in vigore (e conservati nella stessa cart. 348 dell'ASM, S.A.); a livelli non compresi in tale serie si fa riferimento anche in documenti successivi: cfr. le permute in ASM, S.A., 16 ottobre 1330, 22 ottobre 1330, 27 ottobre 1330, 10 novembre 1330, 2 marzo 1331, ecc. E vedi anche oltre nel testo.

⁶⁵ Cfr. i rinnovi di livello in ASM, S.A., cart. 348, nn. 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468-69, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 526, 527, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 541, 542, 543. La superficie complessiva di questi livelli risulterebbe di pertiche 3641, tav. 17: ma è necessario arrotondare a 3650 perché non si è potuto tener conto di qualche «petia» di cui non è indicata l'estensione.

⁶⁶ Vedi p. 57 nota 62. Anche qui, la superficie complessiva risulterebbe di pertiche 502: ma si tratta di un risultato leggermente inferiore al reale, per le ragioni di cui alla nota precedente.

⁶⁷ ASM, S.A., cart. 348, nn. 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90 bis, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 142, 153, 184, 185, 186, 186 bis, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, e inoltre una pergamena mutila dello stesso cartario (della quale manca il numero), e relativa a un fitto annuo dovuto dai fratelli Filippello, Gargniano e Amizone de [...] nella misura di moggia 4, mine 3 e quartario 1 di mistura, 3 pollastri e denari 11.

tutto il territorio. E a fianco di queste vanno tenute presenti altre limitazioni che ora appaiono nei contratti. Il fittuario si obbliga «quod ipsas terras... in totum nec in partem non vendet nec alienabit nec alio quovis alienationis genere distrahet nec alicui ad laborandum concedet, et quod preterito anno eas ipsi domino abati ad partem illius monasterii restituet et in pacem dimittet». E su queste convenzioni si insisteva in qualche caso da parte del monastero, esplicitamente dichiarando che «alias dictus dominus [abb]as non erat hanc [inve]stituram factururus nisi cum infrascriptis pactis et conventionibus». ⁶⁸ E però ai diritti reali che i possessori erano venuti acquistando sulla terra si sostituiva, attraverso questo processo, un rapporto meramente obbligatorio col concedente, che in tal modo veniva estendendo e unificando nelle sue mani la proprietà non solo in senso estrinseco e quantitativo, ma anche intrinseco e giuridico. ⁶⁹

La reale portata di questo processo, che modifica profondamente la fisionomia del piccolo centro rurale, quale l'abbiamo vista ancora verso la metà del XIII secolo, si scorge quando si consideri l'enorme accrescimento della proprietà abbaziale verificatosi in poco più di tre quarti di secolo. Nel 1241, come si è detto, tutti i beni del monastero in Origgio comprendevano una estensione di 1922 pertiche (ha. 126); ⁷⁰ nel 1320, quella re-

⁶⁸ ASM, S.A., 12 ottobre 1281.

⁶⁹ Questo processo, che noi troviamo documentato per la zona di Origgio, non è affatto eccezionale ed isolato: «Il carattere ereditario degli affitti di case e di terre – nota già quell'ottimo conoscitore dei documenti milanesi che fu Biscaro, *Gli estimi*, cit., p. 414 nota 1 – concesse agli abitanti delle corti signorili col diritto dei concessionari di farne vendita entro la cerchia dei vicini e l'obbligo nel compratore di chiederne l'investitura al *domino* risulta da numerose carte santambrosiane dei secoli XII e XIII. È verso la metà del sec. XIII che il *domino* riesce poco a poco ad affermare il suo diritto di piena proprietà con l'eliminazione di ogni elemento di diritto reale nel successore». Un ritorno alla situazione anteriore si avverte invece nei già ricordati rinnovi di livelli in perpetuo del 1320, i quali, mentre vietano la vendita di terre e sedimi ai non abitanti in Origgio, sia pure a titolo di livello, autorizzano i trasferimenti tra gente del luogo dietro pagamento all'abate di 2 soldi per ogni libbra del prezzo o per ogni 20 soldi di stima, e con l'obbligo per l'acquirente di chiedere una nuova investitura da parte del monastero. Ma con questo siamo già a una diversa fase, caratterizzata dal ripiegamento 'difensivo' del monastero, dopo il periodo di intensa attività espansiva che aveva invece caratterizzato la seconda metà del XIII secolo e l'inizio del XIV: vedi oltre, pp. 68-70.

⁷⁰ Vedi sopra, p. 36.

visione dei rapporti livellari di cui si diceva, e che abbiamo ragione di ritenere limitata a una parte soltanto del patrimonio di Sant'Ambrogio a quella data, investe una superficie complessiva di oltre 4150 pertiche (ha. 272).⁷¹ Unendovi le 1800 pertiche (ha. 118) or ora calcolate in via deduttiva, si giungerebbe a un totale di 5950 pertiche (ha. 390), che porterebbe la proprietà abbaziale a metà dell'intero territorio del comune, rispetto ad un sesto soltanto di 80 anni prima.⁷² Nel quale accrescimento non è da vedere solo un risultato dei molti acquisti compiuti dal monastero in questo periodo: ma anche e più forse la conseguenza delle pressioni e dei procedimenti attraverso i quali il monastero ha ottenuto il riconoscimento della condizione livellaria di molte terre prima tenute come libera proprietà.⁷³ Come tutto ciò modifichi la situazione preesistente si scorge per es. dalle vendite che vediamo ai primi del '300, le quali, su 9 contratti conservatici per il periodo 1305-1313, in 5 casi fanno menzione di canoni dovuti all'abate, secondo un uso che si

⁷¹ La somma delle 3641 pertiche e 17 tavole di terreno a livello perpetuo con le 502 pertiche fittate a nove anni darebbe un totale di pertiche 4143 e tavole 17. L'arrotondamento a 4150 pertiche deve ritenersi molto modesto, e quasi certamente inferiore al reale.

⁷² Vedi sopra, p. 36 nota 3.

⁷³ In questa politica di espansione del monastero può farsi anche rientrare l'acquisto da un Picenabono Sommaruga di metà della quota di decime a lui spettante sulla quarta parte di tutti i proventi delle decime destinate al monastero: ASM, S.A., 16 aprile 1277. Da questo documento si ricava anche qualche notizia sulla ripartizione delle decime in Origgio atta a integrare quelle che ci danno i diplomi su questa materia. Il cit. diploma di Ariberto ante 1027-1028 riconosceva al monastero il diritto di riscuotere la decima in Origgio, che probabilmente esso esercitava già da lungo tempo. A partire invece dal diploma di Federico Barbarossa del 1185 e in tutti i successivi si riconosce a Sant'Ambrogio solo il diritto a un terzo della decima. È probabile che proprio tra la data del diploma di Ariberto e quella del diploma del Barbarossa il diritto a una parte della decima fosse passato ai Sommaruga. In effetti, il documento cit. qui sopra informa che tutti i proventi delle decime in Origgio erano divisi in quattro parti, di cui una andava probabilmente all'arcivescovo di Milano (o al clero secolare officiante la locale chiesa di S. Giorgio), e le altre tre si dividevano per due terzi ai Sommaruga e per un terzo al monastero (questa sarebbe dunque la «tertia pars decime» dei diplomi?). I Sommaruga avevano diritto inoltre a una quota di 13 staia e un *tercianus* sulla parte spettante al monastero; e appunto la metà di questo diritto, cioè staia 6, mina 1 e mezzo *tercianus*, viene ceduta con quest'atto al monastero da Picenabono Sommaruga. Sul passaggio sempre più esteso di decime ecclesiastiche nelle mani di laici in questo periodo, cfr. Boyd, *Tithes*, cit., pp. 165 sgg.

vuol fare apparire generale e consuetudinario.⁷⁴ L'amministrazione del monastero è ora assai attiva nel controllare e nell'esigere il rispetto dei veri o presunti diritti dell'abate: come si scorge ad es. da un atto, seguito a una vendita oggi perduta, in cui un Johannes Birolli dichiara ch'egli «non habet nec unquam habuit terram aliquam propriam in loco et territorio supradicti loci de Udrugio, nisi tantum illas terras quas tenuit et tenet ad fictum ab ipso monasterio et omnes illas terras quas vendidit sunt dicti monasterii et eas vendidit sub condicione videlicet ad fictum faciendum eidem monasterio». ⁷⁵ Anche più significativa la riaffermazione del carattere livellario della terra pur quando essa rimanga libera da canoni (mentre in condizioni analoghe nella prima metà del secolo sarebbe stata considerata libera proprietà), come appare dalla formula usata in questi casi: «venditionem et datum ad livellum liberam tamen francham et absolutam ab omni ficto censu condicione onere et servitute alicui prestandis vel faciendis seu etiam sustinendis». ⁷⁶ Una conferma di carattere anche più generale può ritrovarsi, ancora una volta, nelle coerenze menzionate negli atti di questo periodo, e specialmente in quelli successivi al 1280-1290: se dapprima il monastero di Sant'Ambrogio era solo uno fra i vari proprietari indicati come confinanti, e sia pure il maggiore, adesso gli altri sono quasi interamente scomparsi, e i singoli appezzamenti vengono distinti solo col nome dei vari concessionari, aggiunto a quello dell'ormai presso che unico proprietario.

⁷⁴ ASM, S.A., 11 marzo 1305, 10 marzo 1306, 1° luglio 1306, 30 novembre 1306, 12 aprile 1309. La formula adoperata in questi casi è la seguente: «venditionem et datum ad livellum secundum consuetudinem et usum curie loci de Udrugio ad fictum faciendum monasterio Sancti Ambroxii Mediolani omni anno annuatim...».

⁷⁵ ASM, S.A., cart. 348, n. 136.

⁷⁶ ASM, S.A., 13 marzo 1305, 17 luglio 1308, 16 marzo 1313. Nella prima metà del '200 troviamo un solo caso di «venditionem ad libellum absque ficto dando»: ASM, S.A., 14 marzo 1226.

III La nuova signoria rurale

Al mutamento nei rapporti economici e di proprietà faceva riscontro, d'altra parte, il rafforzamento dell'abate anche sul piano giurisdizionale: come si scorge da una clausola che verso il penultimo decennio del XIII secolo vediamo generalizzarsi nei più vari tipi di contratto, dalle vendite alle locazioni ai mutui ecc. In forza di essa si conveniva che nel caso di inadempimento da parte dell'altro contraente «illi domino abbati et monasterio et eorum nunciis liceat et possint sua auctoritate et sine nuncio communis Mediolani vel alicuius alterius iudicis et sine banno proinde dato ingredi possessionem et tenutam ipsorum bonorum et de eis capere et detinere ubicumque invenerint vendere alienare sequestrare et in solutum retinere et inde facere quicquid facere voluerint...».¹ Per di più a questo si aggiungeva assai spesso la facoltà, per l'abate, di impadronirsi direttamente della persona del debitore: «ipsum... personaliter capere et captum detinere et in carceribus concludere et ob hoc non possit dicere nec allegare sibi vim vel violentiam factam esse»;² «et hec omnia sua auctoritate tantum et sine aliquo servitore vel banno et sine aliquo decreto iudicis»; «et hoc sua auctoritate propria tantum et per vim et sine aliqua parabola

¹ Formule come questa sono così frequenti che non val la pena di addurre una particolare documentazione: i primi esempi li troviamo in ASM, S.A., 3 marzo 1276, 7 ottobre 1276, 1° novembre 1276.

² L'autorizzazione all'arresto personale «auctoritate propria» si trova per la prima volta, nella nostra documentazione, in ASM, S.A., 7 ottobre 1282.

vel mandato... alicuius iudicis vel pretoris et sine aliquo iudiciali auctore...». Questa formula diventa poi generale in tutti gli atti di rinnovo di livello e nei nuovi affitti stipulati dal monastero nel 1320: sicché allora nei confronti di ciascuno dei livellari e fittuari della zona l'abate appare in diritto «sua auctoritate propria et sine servitore et banno proinde dato ubi [egli e i suoi agenti] invenerint de bonis et rebus ipsius... per vim robare et contestare et saxiri et sequestrari facere occupare in possessionem intrare tenere possidere vendere alienare et insolutum retinere quo ad premissa et quolibet premissorum et ipsum personaliter capere et captum detinere et in carceribus concludere quo ad predicta et ob hoc non possit dicere nec alegare sibi vim vel violentiam factam esse et omni accusationi et deffensionis quam proinde facere posset... ex certa scientia et pacto speciali renuntiavit et capitulo pacis sancti Ambrosii quod loquitur super fortiis et violentiis».³

Patti come questi, di «esecuzione privata e convenzionale» sui beni e la persona del debitore, son da valutare attentamente, in relazione alle condizioni generali del tempo. Indubbiamente essi ci richiamano alla genesi altomedioevale dei diritti giurisdizionali dal tronco dei diritti privati del proprietario e, insieme con il dominio eminente rivendicato dall'abate su tutte o quasi tutte le terre di Origgio, sembrano dar vita a rapporti che sono tipici dell'età feudale. Va tuttavia ricordato che l'esecuzione privata e convenzionale sui beni del debitore era ammessa nella dottrina del tempo: «pactum de occupando propria auctoritate possessionem alicuius rei valet», sentenziava Bartolo, che gli attribuiva un valore analogo alla «licentia iudicis». Analogamente Baldo trovava regolare questa convenzione, notando però: «qui facit auctoritate propria inciviliter agit tamen eo casu non punitur»; e giustificava la norma con eventuali carenze di giurisdizione: «auctoritate propria ius sibi dicere liceat cum iudicis non est copia; periculum est in mora».

³ Vedi i docc. sopra cit., pp. 57-58 note 62, 65.

Bartolo giudicava invece invalido il patto «de capiendo et carcerando debitorem propria autoritate»,⁴ che abbiamo visto largamente applicato dall'abate di Sant'Ambrogio. E certo in questi patti era insito un principio di autogiustizia contrario a tutto lo spirito del nuovo ordinamento giuridico propugnato dai Comuni.⁵ Le consuetudini milanesi del secolo XIII, della fase cioè di maggiore espansione della civiltà comunale, prevedevano che all'esecuzione contro i beni e la persona del debitore si procedesse solo con l'intervento del giudice; ed è solo negli statuti del secolo XIV che si accoglie e regola il patto «ingredi licere», cioè l'assoggettamento convenzionale all'esecuzione reale senza alcuna preventiva sentenza, senza peraltro che neppure adesso si faccia parola dell'esecuzione personale.⁶ Non si tratta tanto, dunque, di residui di antiche consuetudini giuridiche, quanto di una nuova situazione di fatto che preme in questa direzione, e che fra il XIII e il XIV secolo si riflette nel mondo del diritto: riflessi, questi, che sono in certo modo l'indice di un ritorno a rapporti superati dalla civiltà comunale, o almeno di una battuta d'arresto nel processo di avanzamento che aveva caratterizzato gli ultimi tre secoli di storia delle campagne italiane. La pretesa del signore di far valere il proprio diritto per mezzo dei suoi agenti contrastava nettamente con lo sforzo ormai secolare compiuto dalla città per sottoporre il contado alla giurisdizione comunale; e se fosse stata coronata da successo avrebbe indubbiamente respinto indietro di qualche secolo la storia delle campagne italiane. Ma benché l'esecuzione privata e convenzionale sui beni abbia avuto applicazione in tutta Italia fino al secolo XVIII, ciò non vuol dire che l'influsso cittadino sia mai stato scacciato dal contado. In real-

⁴ Cfr. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III, 2, pp. 629-40, per l'esecuzione privata e convenzionale sui beni mobili, anche più largamente ammessa di quella sugli immobili, ivi, pp. 640 sgg. Anche in Valtravaglia il mancato pagamento dei fitti conferisce al castellano dell'arcivescovo di Milano, signore del luogo, la facoltà di «eos robbare ad eorum expensas preterito illo termino tam pro banno quam pro ficto»: Beretta, *Consuetudini e condizioni*, cit., pp. 28-29.

⁵ Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III, 2, p. 635.

⁶ Lattes, *Il diritto*, cit., pp. 119-20.

tà, nelle carte di Origgio troviamo che questa facoltà appare anche in stipulazioni tra privati;⁷ e in una serie di permutate tra l'abate e i suoi livellari in Origgio, effettuate nel 1330, l'applicazione della clausola è prevista, eventualmente, anche nei confronti dell'abate.⁸ È vero che il valore di una facoltà del genere era concretamente ben diverso quando essa era convenuta fra privati, o peggio era concessa a semplici livellari contro il potente abate milanese, e quando invece diventava un'arma nelle mani di questi contro i propri soggetti; ma lo stesso abate è spesso costretto a invocare l'intervento della giurisdizione comunale per la tutela dei suoi diritti. Già abbiamo visto che in un documento del 14 settembre 1293 il giudice del podestà di Milano inviava un suo «servitor» per compiere una serie di sequestri a danno di debitori e condannati dall'abate residenti in luoghi soggetti alla sua giurisdizione. E lo stesso vediamo alcuni anni dopo in occasione di una vera e propria sollevazione degli uomini di Origgio contro il loro signore.

Le origini di questo nuovo conflitto sono da vedere probabilmente già nell'anno 1305. Sappiamo infatti che il 6 gennaio di quell'anno⁹ era stato nominato podestà di Origgio, col consenso e dei rustici e dell'abate, Franceschino della Torre, figlio di quel Guido che nel dicembre 1307 avrebbe conquistato di nuovo la signoria, e che intanto era rientrato con i suoi a Milano, dopo la cacciata dei Visconti, nel 1302. Nel dicembre dello stesso anno la carica gli è riconfermata per un anno ancora: ma nel documento che consacra l'elezione, avvenuta da parte di 65 uomini di Origgio, non vi è più menzione dell'abate, e il nuovo

⁷ Per es. in un livello concesso da Alberginus f.q. Albrigi de Udruccio «civitatis Mediolani porte Ticinensis» a Girardus Alberti de Udruccio, in ASM, S.A., 18 maggio 1306.

⁸ Cfr. le permutate in ASM, S.A., 16 ottobre 1330 (S. Ambrogio - eredi Albrigo Alberti), 16 ottobre 1330 (S. Ambrogio - Jacopino, Leone e Arrigolo de Musacio), 21 ottobre 1330 (S. Ambrogio - Pietro Brusadi), 21 ottobre 1330 (S. Ambrogio - Jacopino Alberti), 22 ottobre 1330 (S. Ambrogio - Minoto de Oliverio e fratelli), 27 ottobre 1330 (S. Ambrogio - Stefano de Forzano), 10 novembre 1330 (S. Ambrogio - Pietro de Becario), 2 marzo 1331 (S. Ambrogio - Astolfo Gariverti), ecc.

⁹ ASM, S.A., cart. 348, n. 168.

podestà si obbliga soltanto a «iurare dictam potestariam super statutum communis et hominum loci de Udrugio».¹⁰ L'aperto disconoscimento dell'autorità abbaziale denunziato da questo documento deve essersi protratto per tutto il periodo della seconda signoria torriana, giovando evidentemente agli uomini del luogo la protezione della famiglia dominante a Milano. E in effetti l'abate poté tentare la restaurazione dei propri diritti solo dopo la concordia imposta da Enrico VII alle due fazioni milanesi fra gli ultimi di dicembre del 1310 e i primi del 1311. Pochi giorni dopo infatti, il 28 gennaio 1311, i rappresentanti dell'abate si recavano a Origgio e pubblicamente vi leggevano il già ricordato diploma di Federico Barbarossa del 4 maggio 1185, in cui era sancita la signoria dell'abate su «Oleoductum cum ecclesiis duabus, cum omni honore, servis, ancillis, famulis, cum fodro, districto, tertia parte decimae». Ma la pubblica adunanza in cui ciò avvenne andò quasi deserta:¹¹ sicché qualche giorno dopo il vicario dell'abate condannava alla pena di sessanta soldi ciascuno una settantina di uomini, i quali dovevano «venire et interesse in dicta viciniantia pro predictis omnibus audiendis et intelligendis quando maliola pulsaret et non venerunt nec comparuerunt sed predicta penitus facere contempserunt».¹² La controversia passò allora davanti alla magistratura cittadina, che il 17 settembre 1311 attestava il diritto dell'abate al *districtus* su Origgio. Senonché gli uomini del luogo non solo avevano rifiutato di riconoscere la giurisdizione dell'abate, ma anche tagliato 153 alberi fra querce, castagni e ulivi a lui appartenenti, in un terreno di 8 pertiche vicino al *castrum*; e perciò vennero condannati con sentenza resa definitiva l'8 novembre 1312.¹³ Ma recatisi il notaio e il *servitor* del giudice con il rappresentante dell'abate in Origgio, l'8 marzo 1313, per procedere al sequestro dei beni dei colpevoli, non

¹⁰ ASM, S.A., 14 dicembre 1305.

¹¹ ASM, S.A., 2 marzo 1311.

¹² ASM, S.A., 3 marzo 1311.

¹³ ASM, S.A., 8 novembre 1312.

riuscirono ad ottenere alcun appoggio dai consoli né dagli altri ufficiali e vicini del luogo: «qui quidem responderunt et dixerunt quod predicta facere non volebant nec observare sacramentum per eos prestitum nec obedire preceptum quia melius est ita facere».¹⁴ A seguito di ciò il *servitor* del giudice comunale si recò nuovamente il 23 agosto ad Origgio, stavolta appoggiato da uomini d'arme del podestà, e con la facoltà di «eos et [bona] eorum de ipso loco robare pignorare et petere consilium auxilium... a locis et burgis dicte plebis»: ma si trovò di fronte a una vera sollevazione. Un gruppo di vicini «opposuerunt sese armatos cum armis offensoriis et [per]cussoriis scilicet spatibus cutellis lanzeis et lanzonis... et cum falchis et aliis generibus armorum in publica [vicinanti]a dicti loci contra infrascriptum servitorem et dictos familiares domini potestatis... et dictum sindicum dicti monasterii, dicendo et minando eis quod si aliquis... esset tante audacie quod iret ad domos dictorum debitorum nec pro [roban]do nec pro depossicio faciendo nec pro contestando nec pro accipiendo possessionem... et quod amplius, non reverterent ad civitatem Mediolani. Et... minis eorum dictus servitor nec nuncii dicti monasterii fuerunt auxiliari ad domos dictorum debitorum nec consules dicti loci voluerunt dare consilium... predicto servitori et nunciis dicti monasterii pro predictis minis ut dicebant».¹⁵ Tutto ciò peraltro non impedì che il 18 novembre 1314 i colpevoli del taglio di alberi venissero condannati al sequestro dei loro beni a favore del monastero, per il mancato pagamento di 911 libbre fra danni e spese; sentenza questa la cui esecuzione ebbe poi luogo, ai danni anche di altri coinvolti in quelle vicende, tra il febbraio e l'agosto 1317.¹⁶

In definitiva la giurisdizione cittadina rimase pur sempre la forza decisiva anche nelle campagne, quale risultato delle lotte vittoriosamente combattute nei secoli precedenti dal Comune;

¹⁴ ASM, S.A., 12 marzo 1313.

¹⁵ ASM, S.A., 30 agosto 1313.

¹⁶ ASM, S.A., 23 febbraio e 30 agosto 1327.

e quale premessa e anticipazione di quella norma famosa del *Decretum de maiori magistratu* di Filippo Maria Visconti (1441), che è alla base della «affermazione del privilegium civilitatis contro il magistrato feudale, cioè l'attribuzione al magistrato cittadino della competenza esclusiva per tutte le cause sia criminali che civili, nelle quali fosse implicato un cittadino (o un massaro, colono, fittabile di esso) per beni da lui posseduti, per obbligazioni o fatti avvenuti nel territorio sottoposto alla giurisdizione del feudatario».¹⁷ Norma, questa, che garantisce in modo definitivo i risultati fondamentali della lotta delle città, i quali resteranno ben saldi anche quando vi sarà un ritorno a forme feudali nell'età delle Signorie. La competenza esclusiva del giudice cittadino in ogni controversia in cui fosse coinvolto anche solo un dipendente di cittadini assicurava alla magistratura urbana una enorme superiorità sulla feudale; e non saranno rari nella età successiva i casi di vere e proprie angosce esercitate dai magistrati cittadini su quelli feudali, ai quali venivano strappate anche le cause di loro competenza.¹⁸ Ma nel periodo che ora esaminiamo, tra la fine del Due e i primi del Trecento, la lotta non è ancora del tutto decisa; anzi si assiste a un processo di rafforzamento del possesso fondiario di origine feudale, al quale fa riscontro un tentativo di conquista della antica autonomia giurisdizionale da parte del signore feudale. Autonomia limitata, come si è visto, dalla sempre presente e decisiva influenza della giurisdizione e legislazione cittadina, alla quale i beni feudali sono sottoposti anche sul piano fiscale, dopo l'approvazione degli estimi; ma quando si inquadrano i diritti assicurati in via convenzionale all'abate di Sant'Ambrogio sui beni e sulle persone dei suoi vassalli nel processo generale di deterioramento della posizione economica e della condizione giuridica di questi rispetto alla prima metà del secolo, apparirà chiaro che questa signoria feudale conserva ancora un notevole valore, e riunisce nelle mani del suo titolare

¹⁷ C. Magni, *Il tramonto del feudo lombardo*, Milano 1937, p. 15.

¹⁸ Ivi, pp. 20 sgg.; e spec. la significativa documentazione a pp. 21-23.

un'influenza locale notevole, appoggiata a tutto un insieme di rapporti giuridici ed economici. Solo più tardi, nel corso del secolo XIV, si svilupperà quel processo che doveva condurre fra Tre e Quattrocento alla dispersione di gran parte della proprietà ecclesiastica nell'Italia del Nord;¹⁹ benché un indice che il processo espansivo della signoria da noi studiata aveva toccato un limite che non sarebbe più riuscito a superare, si debba forse già vedere nelle numerose e più volte ricordate rinnovazioni di livelli ereditari del 1320, che sembrano indicare una rinuncia da parte del monastero a ogni ulteriore ampliamento dei propri diritti, e il passaggio, invece, a una fase di sistemazione, che è anche, tendenzialmente, una fase difensiva, dopo la restaurazione che aveva caratterizzato la seconda metà del secolo XIII.

Certo, sarebbero da approfondire ulteriormente le fondamenta economiche di questo processo; ma alcuni dati inducono a ritenere che anche l'abate di Sant'Ambrogio sia rimasto avvantaggiato rispetto ai rustici da quella formazione del mercato regionale che, come si è già accennato sulla base delle carte del monastero di Santa Maria di Monte Velate, finisce per favorire il grosso produttore rispetto ai molti piccoli coltivatori impegnati nella produzione per il consumo o per il mercato locale. Già abbiamo visto che nel 1244 l'abate aveva dato in fitto tutti i canoni e le giurisdizioni di sua spettanza in Origgio (a eccezione del castello, del credario e della legna) per un canone di moggia 170 staia 4 e mezzo quartario (hl. 242) di segale, e di moggia 164 quartari 3 (hl. 233) di miglio (in tutto moggia 334, staia 4 e quartari 3½, pari a hl. 475, di segale e miglio), oltre a moggia 4 staia 6 e quartari 3 (hl. 6,75) di panico.²⁰ Pressappoco le stesse cifre

¹⁹ C. Cipolla, *Comment s'est perdue la propriété ecclésiastique dans l'Italie du Nord entre le XI^e et le XVI^e siècle*, «Annales», II (1947), pp. 317-27; e in generale sui successivi sviluppi dell'economia milanese dalla metà del XIV secolo alla fine del XV, Idem, *I precedenti economici*, in *Storia di Milano*, VIII, Milano 1957, pp. 335-85 (in particolare sull'agricoltura, pp. 357, 362-63, 385); Idem, *Per la storia delle terre della «bassa» lombarda*, in *Studi in onore di A. Saporì*, cit., I, pp. 665-72.

²⁰ ASM, S.A., 10 maggio 1244.

troviamo ancora indicate per il 1248²¹ e per il 1255; ma più tardi si registra un forte aumento, con moggia 231, staia 5 e mina 1 (hl. 330) di segale e moggia 230 staia 7 (hl. 329) di miglio, che darebbero fra segale e miglio un totale di moggia 462 staia 4 e mina 1 (hl. 659).²² Infine, un calcolo effettuato sulla base dei fitti confermati e rinnovati nel 1301, che non comprendono certamente tutti i canoni riscossi a quella data dall'abate, porta questa cifra a moggia 514 circa (hl. 732) fra segale e miglio.²³

Questo aumento non deriva solo dalla accresciuta estensione dei terreni del monastero, ma anche dal progressivo innalzamento dei canoni. Non già che si venissero inasprendo gli obblighi gravanti sui vecchi livellari, ch  contro una misura del genere valeva sempre la massima consuetudinaria «nulla superimpositio fiat»; e nei rinnovi di vecchie concessioni si procede sempre alla riconferma del canone nella misura fin qui vigente, come si scorge per es. in tutti i fitti rinnovati nel 1320.²⁴ Ma le esigenze del concedente si vanno facendo maggiori in sede di nuove locazioni. In realt , non   facile un calcolo preciso dell'andamento dei canoni in questo periodo, nonostante la relativa abbondanza della documentazione e la ristrettezza della zona considerata: ch  un grave ostacolo   dato dalla variet  dei terreni compresi in quasi tutti gli affitti (arabili, vigneti, boschi, brughiere, gerbidi, ecc.), che rende assai difficile scorgere fino a che punto le variazioni dei canoni dipendano da un loro inasprimento per gli stessi tipi di terreno, ovvero dal mutato rapporto tra le diverse colture. Tuttavia, mettendo a raffronto i

²¹ ASM, S.A. *Breve recordationis*, 21 dicembre 1248, dove figurano moggia 167 di segale e panico e moggia 163 di miglio (il cattivo stato della pergamena pu  avere causato qualche errore nella lettura di queste cifre: ma certo non superiore a poche unit ).

²² ASM, S.A., *Breve recordationis*, 24 novembre 1255. Consta di 4 liste, recanti ciascuna un separato totale dei canoni dovuti, che nell'insieme ammontano a moggia 168 di segale e moggia 171 di miglio, cio  ad una cifra poco superiore a quella registrata dal *Breve recordationis* del 21 dicembre 1248. Ma in fondo alle quattro liste si legge invece la somma di moggia 231 staia 5 e mina 1 di segale e moggia 230 staia 7 di miglio, che   probabilmente aggiornata a successive modifiche della situazione, di cui si ha traccia anche in parecchie correzioni apportate da una seconda mano sulle liste in questione.

²³ Vedi sopra, p. 58 nota 67.

²⁴ Tranne che in un paio di casi; e anche qui si tratta quasi certamente di errore materiale: ASM, S.A. cart. 348 nn. 480, 488.

pochi casi di monocultura rappresentati nei nostri documenti, si avrebbero, per i terreni arabili, le seguenti variazioni:

<i>Data del doc.</i>	<i>Superf. pertiche</i>	<i>Canone staia</i>	<i>Media a pertica quartari</i>	
16- 2-1252	22	8	1,4	
1-12-1266	3	2,q.1	3,0	
1- 6-1274	2,t.6	1,q.2	2,7	
3- 3-1276	32	17	2,3	Media 1250-1280: quartari 2,3
12-10-1281	13	8	2,4	
11- 1-1303	16	8,q.2	2,1	
20-10-1303	2,t.6	2	3,5	
30-11-1304	28	32	4,5	
4- 4-1305	3	2	2,7	Media 1280-1305: quartari 3,0
19-10-1320	16	28	7,0	
23-10-1320	4	6	6,0	
" " "	5,t.12	4,q.2	3,2	
" " "	13	18	5,5	
" " "	3,t.18	5	5,2	
" " "	7,t.12	7,q.2	4,0	
" " "	18	18	4,0	
" " "	68	56	3,3	
25-10-1320	10,t.6	18	7,0	Media 1320: quartari 5,0. ²⁵

²⁵ I documenti dal 1252 al 1281 in ASM, S.A., sotto le rispettive date; gli altri ivi, cart. 348, nn. 170, 172, 183, 494, 516, 517, 518, 519, 524, 525, 541, 571. Per la costruzione di questa tabella si   tuttavia dovuto ricorrere a vari accorgimenti: cos  per es. in taluni casi si   tenuto conto di affitti di terreni comprendenti anche piccole estensioni di colture diverse da quella degli arabili: come nel massarico 3 marzo 1276, che accanto alle 32 pert. di campo riguardava anche 4 pertiche di bosco, di cui si   cercato di tener conto eseguendo il calcolo su un canone di sole 17 staia e non di 18, che   la cifra data dal documento. Cos , il fitto 30 novembre 1304 comprende anche due pertiche di gerbidi, e quello 3 aprile 1305 riguarda anche un terreno con alcune viti: ma si tratta sempre di elementi di assai scarsa influenza sul risultato finale, e di cui si   cercato di ridurre ancora la portata con accorgimenti del tipo sopra indicato. Non si   poi tenuto conto del fitto 23 ottobre 1301 (ASM, S.A., cart. 348, n. 169) che darebbe un canone medio di due staia a pertica (8 quartari), che   da considerare eccezionalmente alto, e di quello 23 ottobre 1320 in ASM, S.A., cart. 348, n. 514, che darebbe invece un canone medio di appena quartari 1,4 a pertica, straordinariamente basso rispetto ai valori

Dato il numero ristretto dei contratti utilizzabili, e le forti variazioni denunciate anche nello stesso giro di anni, non sembra opportuno avventurarsi in considerazioni sull'andamento dei canoni nei singoli periodi: ma è fuori dubbio la tendenza generale all'aumento durante il settantennio considerato. Alla stessa conclusione si giunge, del resto, anche per altra via. I canoni delle 3641 pertiche di livelli più o meno antichi che il monastero rinnova nel 1320 ascendono infatti, nel complesso, a moggia 293 staia 6 di mistura di segale e miglio (oltre a 1 moggio e 3 staia di frumento), con una media di quartari 2,6 (litri 11,2) a pertica; mentre le 502 pertiche di fitti allora per la prima volta concessi danno complessivamente 56 moggia e 6 staia di mistura (oltre a 7 moggia e 2 staia di frumento), con una media di quartari 3,6 (litri 15,6) a pertica. È vero che queste 502 pertiche constano per il 96% di terreni a campo e a vigna, con una piccolissima superficie di incolti, mentre tale percentuale scende nel caso dei rinnovi all'82,4%; ma questo divario è in buona parte compensato dalla assai maggiore estensione dei vigneti e terreni misti di viti e altre culture compresa nei vecchi livelli (15,7%) rispetto allo sparuto 3% dei nuovi fitti, come risulta dalla seguente tabella:²⁶

Livelli rinnovati (ereditari)			Affitti nuovi (novennali)		
	Pertiche	%		Pertiche	%
Campi	2430,10	66,7	Campi	467	93,0
Vigneti	476,12	12,8	Vigneti	15	3,0
Campo e vigna	83,12	2,3	Boschi	18	3,6
Vigna e bosco	520	0,6	Non qualif.	2	0,4
Boschi	563	15,5			
Gerbidi e brughiere	56	1,5	Pert.	502	100,0
Non qualif.	21,07	0,6			
Pert.	3641,17	100,0			

comuni in quel periodo. Si noti infine che in parecchi casi i terreni concessi comprendono anche un sedime con l'abitazione del livellario o massaro: ma di questo non si è tenuto conto, giacché normalmente nella determinazione del canone non venivano computati la casa, la corte e l'orto (*Nuovo digesto italiano*, VII, p. 994, s.v.: *Livello*), per i quali si pretendevano semplici onoranze di polli, uova, e qualche denaro.

²⁶ Per tutto ciò cfr. i documenti cit. sopra, pp. 57-58 note 62, 65.

Nei pochi documenti utilizzabili a tal fine senza troppi rischi, si osserva poi che i canoni fissati per i contratti a termine sono di consueto più alti di quelli vigenti nelle concessioni perpetue (v. la tabella a p. 74).

Appare dunque abbastanza chiaro il meccanismo attraverso il quale si giunge ad un aumento dei canoni anche in contratti ereditari e perpetui. L'aumento nei contratti a termine finisce infatti per consolidarsi man mano che molti di questi, attraverso la lunghezza del possesso, trapassano in ereditari, secondo il processo accennato sopra, e consacrato specialmente dai larghi rinnovi ereditari del 1320. Ma non è solo con aumenti di canoni e nuovi acquisti che il monastero accresce le sue entrate. Il generale mutamento della condizione giuridica delle terre di Origgio a cui abbiamo assistito non deve essere stato senza riflessi di carattere economico. Molte terre, prima tenute come libera proprietà o in una piena incertezza della loro condizione giuridica, sono riconosciute di spettanza del monastero nella seconda metà del '200; e questo in parecchi casi deve essere stato il primo passo per poi pretendere il versamento di un canone, sulla base, appunto, dell'accertata dipendenza della terra da Sant'Ambrogio. Nella consueta incertezza e incapacità dei rustici a tutelare i loro diritti davanti alla sistematica azione intrapresa dall'abbazia, è probabile che molti fitti riconosciuti come spettanti *ab antiquo* al monastero nelle numerose «consignationes» conservateci siano frutto, in realtà, di recenti imposizioni; e di questo, forse, si scorge un indizio anche nella riscossione di antichissime annualità di canoni, che non sarebbero state versate, a volte, per 25 anni consecutivi, e di cui il monastero pretende, nel 1301, il saldo e la regolare continuazione per l'avvenire.²⁷

²⁷ ASM, S.A., 8 ottobre 1301 (Beltramo f.q. Gastoldo Gastoldi), 8 ottobre 1301 (Beltramo, Andriolo e Jacopo f.q. Pietro de Vedano), 15 ottobre 1301 (Vincenzo f.q. Ottobono Gariverti), 15 ottobre 1301 (Dionisio f.q. Pagano de Grima), cart. 348, nn. 138, 139, 140, 141, 143, 153, 157, 160, 162, 163, 164, 166.

Perpetui				A termine (1-9 anni)			
Data	Superficie pertiche	Canone staia	Media a pertica quartari	Data	Superficie pertiche	Canone staia	Media a pertica quartari
16-2-1252	22	8	1,4	1-12-1266	3	2,q,1	3,0
1-6-1274	2,t,6	1,q,2	2,7	3- 3-1276	32	17	2,3
11-1-1303	16	8,q,2	2,1	12-10-1281	13	8	2,4
4-4-1305	3	2	2,7	20-10-1303	2,t,6	2	3,5
				30-11-1304	28	32	4,5
				Media a pertica quartari 3,1 (litri 13,4)			

Per questa tabella si è utilizzata, come si vede, una parte dei dati già presentati nella tab. a pag. 71. Non si è spinto il raffronto sino al 1320 perché ai numerosi fitti novennali stipulati in quell'anno manca un adeguato riscontro in contemporanei affitti ereditari; non potendosi considerare tali i rinnovi di livello più volte menzionati, che confermano nella stessa misura canoni fissati in varie epoche antecedenti.

Tuttavia, queste vicende si accompagnano, nei nostri documenti, alle testimonianze di un lento progresso economico. Le terre incolte, o tenute a bosco e a prato, che nel 1241 occupavano, con 870 pertiche su 1922, il 45,3% delle terre del monastero, nel 1320 su 4143 pertiche e 17 tavole (che formano, come si è detto, solo una parte dei beni di Sant' Ambrogio a quella data) sono soltanto 660 pertiche e 7 tavole, cioè il 15,9%. Il 15,7%, poi, di terreni a vigneto o parzialmente vitati che appare nei vecchi livelli rinnovati nel 1320, rispetto al 3% riscontrabile nei fitti nuovi dello stesso anno, sembra essere una prova della progressiva introduzione di colture più redditizie ad opera delle famiglie dei coloni, nel succedersi tenace dell'opera delle generazioni. È vero che in quei vecchi livelli si trova ancora un'alta percentuale (15,5%) di terreni boschivi, rispetto al 3,6% dei nuovi fitti:²⁸ ma va rilevato che molta parte di questi tratti alberati sono ormai redditizi, con la coltivazione che si era venuta introducendo di piante come l'ulivo e soprattutto il castagno;²⁹ ed è nota d'altronde la parte assai importante che nell'equilibrio agricolo medioevale svolge anche il bosco vero e proprio come fonte di approvvigionamento di legname, di nutrimento per il bestiame ecc.³⁰ Querce, menzionate anche nelle carte del tempo, olmi, ontani e pini silvestri, piante abbastanza diffuse nel Medioevo,³¹ e che tutt'ora figurano numerose (ac-

²⁸ Per tutto ciò vedi, sopra, la tabella a p. 72.

²⁹ Vedi sopra pp. 66-67. Gli alberi di quercia, ulivo e castagno erano stimati in media in quella occasione (1312) 40 soldi terzoli ciascuno. Nel XIII secolo era famosa per la qualità la produzione lombarda delle castagne, la cui importanza economica era assai maggiore di adesso: in parecchie province francesi esse costituivano un elemento essenziale dell'alimentazione dei contadini: (R. Grand, *L'agriculture au Moyen Age de la fin de l'empire romain au XVI^e siècle*, Paris 1950, pp. 390-91).

³⁰ Cfr. le pagine magistrali dedicate da M. Bloch, *Les caractères originaux de l'histoire rurale française*, 2^a ed., I, Paris 1955, pp. 21-26 ai «traits généraux de l'agriculture ancienne»; e, in particolare sull'importanza della foresta nell'economia medioevale e suo regime giuridico, Grand, *L'agriculture*, cit., pp. 410 sgg. E d'altronde si tenga presente che a volte l'indicazione, recata dai nostri documenti, della esistenza di boschi erbidi ecc. rispecchia una situazione precedente e ormai tramontata, che si tramanda per forza di inerzia da una carta all'altra: cfr. F. Gabotto, *L'agricoltura nella regione saluzzese dal sec. XI al XV*, Pinerolo 1902, pp. XIII-XIV.

³¹ Grand, *L'agriculture*, cit., pp. 413-14, 417-19.

canto a larici di impianto recente e a qualche esemplare di carpino, di pioppo, di platano ecc.) nei boschi di Origgio, formavano con ogni probabilità queste zone residue della grande foresta altomedioevale.³² Fra i cereali si coltivava il grano, della cui crescente diffusione potrebbe essere un indice la sua più frequente apparizione, verso il 1320, fra le derrate che costituivano i canoni in natura percepiti dal monastero,³³ mentre fino allora esso era comparso solo in occasione di versamenti a carattere eccezionale (per es. pagamento di arretrati), oppure in fitti particolarmente cospicui. Specialmente diffusi, poi, i cereali inferiori, e fra questi anzitutto la segale e il miglio, che fornivano il grosso delle entrate del monastero nella zona, e che occupavano la maggior parte dei terreni del luogo; e, accanto ad essi, panico, sorgo e rape. È difficile, peraltro, dire qualcosa di preciso intorno alla tecnica di coltivazione, ai sistemi di rotazione ecc., nella mancanza di ogni sussidio di carattere generale, e con la scarsità dei dati risultanti dalle carte a nostra disposizione e il silenzio degli stessi statuti locali.³⁴ Una parte ri-

³² I boschi di Origgio, un tempo assai più estesi, coprono oggi un'area di un centinaio di ettari; mentre quelli di Uboldo, confinanti a settentrione con quelli di Origgio, non esistono praticamente più. Sulla legittimità delle deduzioni che la flora attuale consente di trarre su quella del passato, e sui fecondi sviluppi che è lecito attendersi dai metodi della «archeologia botanica» richiama l'attenzione Bloch, *Les caractères originaux*, cit., II, Paris 1956, pp. 27-30.

³³ Cfr. ASM, S.A., cart. 348, nn. 496, 515, 520, 521, 522, 523.

³⁴ I dati di cui sopra si fondano sulla stima giudiziaria eseguita il 30 agosto 1317 ai danni di 14 vicini di Origgio (Balzaro Gariverti, Marchiolo Brascha, Ambrogio Bonafede, Leone da Frasso, Antonio de Musacio, Giorgio Gastoldi, Guglielmo Porri, Mastino Giocha, Pietrino de Becario, Anselmo Gastoldi, Beltramo Porri, Giovanni de Musacio, Protasio Gastoldi e Beltramolo de Becario), ai quali vennero sequestrate complessivamente 674 pertiche di terreno, con i seguenti prodotti:

Miglio	pertiche 299 = ha. 19,55;	prod. staia 568 = hl. 101,10; media per ett. hl. 5,1
Panico	" 84 = " 5,49;	prod. staia 149 = hl. 26,52; media per ett. hl. 4,8
Sorgo	" 10 = " 0,65;	prod. staia 34 = hl. 6,05; media per ett. hl. 9,3
Castagneti	" 43 = " 2,81;	prod. staia 53 = hl. 9,43; media per ett. hl. 3,3
Vigneti	" 114 = " 7,44;	prod. carri 61,3 = hl. 236,56; media per ett. hl. 31,8

levante del reddito agrario era poi data dai castagni e dalla vite, coltivata anche in pergolato, frammista ai castagni.

Rape	" 46 = " 3,00;	prod. carri 44 = hl. 168,96; media per ett. hl. 56,3
Lupini	" 11 = " 0,71;	prod. staia 4 = hl. 0,71; media per ett. hl. 1,0
Vign. e cast.	" 30 = " 1,96;	prod. vino carri 8,2 (hl. 31,48) e castagne staia 28 (4,98)
Vigna novella e cast.	" 7 = " 0,45;	prod. castagne staia 4 (hl. 0,71)
Miglio e cast.	" 8 = " 0,52;	prod. miglio staia 22 (hl. 3,91), castagne staia 8 (hl. 1,42)
Panico e cast.	" 7 = " 0,45;	prod. panico staia 24 (hl. 4,27), castagne staia 8 (hl. 1,42)
Panico e sorgo	" 6 = " 0,38;	prod. panico staia 8 (hl. 1,42), sorgo staia 4 (hl. 0,71)
Miglio e rape	" 9 = " 0,58;	prod. miglio staia 4 (hl. 0,71), rape carri 3 (hl. 11,52)
Totale	674 = 43,99	

Questi dati suggeriscono qualche osservazione. Anzitutto, la mancanza di colture a grano e a segale, che sappiamo largamente praticate nella zona, si spiega ovviamente con riferimento alla data in cui viene effettuato il sequestro (27 agosto). Sorge qui la domanda se le superfici verosimilmente destinate, fino alla mietitura, al grano e alla segale, e quelle lasciate a maggese, fossero comprese nel sequestro, ciò che si rifletterebbe sulle medie di produzione per ettaro da noi calcolate, che in tal caso sarebbero molto inferiori al vero, essendosi computate anche superfici destinate ad altre produzioni, o lasciate a riposo al momento del sequestro. Problemi questi ai quali è difficile dare una risposta sicura, anche se il carattere del sequestro induce a ritenere che esso riguardasse solo quei terreni su cui si trovavano effettivamente dei prodotti. Manca, del resto, quasi ogni dato sui sistemi di coltura e di rotazione, ecc. (G. Bertagnoli, *Delle vicende dell'agricoltura in Italia*, Firenze 1881, p. 222, precisa tuttavia che «l'orzo, la segale, il panico, il miglio entravano negli avvicendamenti dell'Italia superiore»; e in genere pp. 213-54. Cfr. A. Doren, *Storia economica d'Italia nel Medioevo*, trad. it., Padova 1936; p. 233; G. Luzzatto, *Storia economica d'Italia, I, L'Antichità e il Medioevo*, Roma 1949, pp. 266-67, che sottolinea energicamente l'arretratezza delle nostre conoscenze sull'agricoltura italiana nell'età comunale; Idem, *Per la storia dell'economia rurale in Italia nel secolo XIV*, in *Hommage à Lucien Febvre. Eventail de l'Histoire Vivante*, II, Paris 1953, p. 111. Neppure il Gabotto, pur ricchissimo di preziose notizie particolari sulla regione saluzzese, fornisce alcuna notizia sulle rotazioni. Per contrasto, cfr. ancora una volta le magistrali pagine del Bloch, *Les caractères*, cit., I, pp. 26 sgg., II, pp. 34 sgg.; Idem, *Une mise au point. Les invasions*, cit., II, *Occupation du sol et peuplement*, «Annales d'histoire sociale», VIII [1945], pp. 13-16; Grand, *L'agriculture*, cit., pp. 269 sgg.). Riguardo alle piante coltivate sembrano erronee le affermazioni del Doren, p. 226, che vorrebbe ignota la segale nell'Italia medioevale (del resto contraddette nella stessa pagina, nota 1, dove si ammette che «molta segala» sia coltivata nel Saluzzese, come del resto ha ampiamente mostrato il Gabotto, *L'agricoltura*, cit., pp. XXX-XXXI) e del Luzzatto, *Storia economica*, cit., p. 222, che la vorrebbe «probabilmente» coltivata solo nelle valli alpine. Quanto alla «milica» di cui si legge nei nostri

documenti anteriori alla scoperta dell'America, si esclude che essa debba identificarsi con l'attuale meliga (granturco), come ritengono ad es. il Doren, *Storia economica*, cit., p. 226 nota 2 e il Gabotto, *L'agricoltura*, cit. pp. XLII-XLIII; essa indica invece piante affini come la saggina e il sorgo (cfr. Luzzatto, *Storia economica*, cit., p. 222; Grand, *L'agriculture*, cit., pp. 327-29). È appena il caso di avvertire, poi, che i prodotti di cui sopra vengono sequestrati e stimati sulle piante e sul terreno; ciò spiega come si parli di vegetali la cui raccolta avviene in epoca più tarda. Il *servitor* del giudice incaricava infatti i consoli «quod ea omnia et quodlibet eorum tempore debito et congruo coligant et ordinent et coligi seu ordinari faciant», sotto la loro responsabilità; ciò che autorizza a presumere che la stima del prodotto fosse eseguita su basi prudenziali, e tendenzialmente inferiore al vero. Il valore delle singole specie veniva poi stimato come segue:

miglio: 40 soldi terzoli a moggio;
 panico: 25 soldi terzoli a moggio;
 sorgo: 14 soldi terzoli a moggio;
 lupini: 20 soldi terzoli a moggio;
 rape: 10 soldi terzoli a moggio;
 castagne: 20 soldi terzoli a moggio;
 vino: 3 libbre a carro.

Conclusione

Ovviamente, non sarebbe lecito generalizzare i risultati ottenuti studiando solo un piccolo centro rurale. Ma non va sottovalutata l'analogia tra il processo da noi ricostruito per Origgio, e quello tracciato dal Plesner¹ per Passignano, un centro toscano diversissimo da Origgio per una serie di rapporti, ma che tuttavia vede anch'esso, attorno al 1300, la formazione del grande «bien arrondi», l'acquisto delle case degli abitatori da parte del monastero locale, l'erezione al loro posto del massiccio edificio abbaziale. Stando a questi dati sembrerebbe veramente che intorno a quell'anno vi sia stata una svolta nella storia delle campagne italiane, che segna la fine di quel

¹ *L'émigration*, cit. In Lombardia, una certa analogia con le vicende di Origgio si scorge in quelle della vicinanza di Grantola Valtravaglia. In un periodo successivo al 1228 e anteriore al 1263 i vicini di Grantola «si trovarono... talmente gravati di debiti da vedersi impossibilitati a soddisfarli: un vero fallimento per quella piccola vicinia. I debiti furono incontrati per via di mutui allargatisi per interessi non pagati e per conseguenti spese... ma non... è detto per quale causa». Per tal motivo, in una data imprecisata, ma da collocare appunto tra il 1228 e il 1263, gli abitanti di Grantola sottomisero tutti i loro averi ed eredi alla signoria di Guido e Tisio, figli del fu Pillizario da Mandello, «ita quod ex tunc in antea usque in perpetuum deberent dominari et distringi per predictos dominos guidonem et tisium et suos heredes sicut familiares personae que sunt in alterius dominatione et districtu et dominantur et distringuntur per dominos suos». In seguito, il 24 luglio 1263, dopo la morte di Guido, il fratello Tisio e il nipote Ugorino cedettero tutti i fondi così pervenuti in loro possesso, per 300 lire terzole, a Napoleone della Torre: cfr. Beretta, *I signori da Mandello*, cit., pp. 107, 110, e *passim*. Un processo analogo è accertato anche per il Sottoceneri: Schaefer, *Il Sottoceneri*, cit., p. 39: «Già nel sec. XIII comincia un movimento in senso contrario [a quello dell'età precedente]: in molti luoghi possedimenti di contadini passano nelle mani di grandi proprietari, cosicché nell'età moderna essi scomparvero quasi del tutto».

processo di frantumazione del grande possesso che era in corso fin dal X secolo, e il consolidamento di una struttura terriera che peserà per secoli sulla successiva storia italiana. Ma, senza generalizzare troppo in anticipo, e limitandoci ad auspicare una serie di iniziative che valgano a promuovere le ricerche in questo settore, ci par difficile contestare che poteri pressappoco analoghi a quelli dell'abate di Sant'Ambrogio dovessero possedere in quell'epoca anche i signori laici titolari di giurisdizioni feudali nel contado; e che pertanto in questi poteri essi trovassero le fondamenta economiche e sociali che permisero loro di condurre per decenni la lotta contro la città dominata dalla parte popolare.

Vista in questa prospettiva la signoria torriana si configura come una forza di origine e struttura tipicamente urbana, poggiante su ceti venuti su con lo sviluppo delle manifatture e del commercio cittadino, e volta all'affermazione del nuovo diritto comune su tutto il dominio; e condotta perciò necessariamente a urtare contro quei gruppi nobiliari che rappresentano un insieme di rapporti feudali o semif feudali che hanno ancora una parte importante nella vita reale del contado milanese.² Mutava dunque radicalmente la situazione che aveva caratterizzato l'epoca del primo Comune. Allora, la partecipazione dei *militēs* al governo cittadino aveva per ciò stesso assicurato l'unità delle giurisdizioni comunali e feudali sulla città e sul contado, in cui si esprimeva l'organica unità della direzione politico-sociale del centro urbano e del suo territorio. Ma più tardi, l'imponente sviluppo delle attività e delle forze specificamente cittadine aveva rotto l'antico equilibrio e con esso l'antica unità di città e contado. I ceti nobiliari espulsi dal governo cittadino si trovano tuttora tenacemente abbarbicati alle loro posizioni di preminenza in molte zone del contado, alle giurisdizioni e ai poteri che avevano trovato il loro posto nel quadro del «comune militum», ma che più non ne hanno nella struttura del Comune

² Cfr. ivi, p. 309, sulla analoga situazione a Como.

di popolo. La città, d'altro canto, deve ora conquistare con le forze proprie quel dominio sul contado che dapprima aveva posseduto grazie all'alleanza con i ceti feudali.

Molto cammino aveva compiuto su questa strada la parte popolare milanese dai primi del Duecento,³ con la riduzione dei privilegi nobiliari nel governo cittadino; la erosione del diritto feudale (e si rammenti la norma del *Liber Consuetudinum*: «per nostram consuetudinem vasallus feudum non amittit si suo domino habenti guerram cum civitate sua non subverit, sed ei contrarius cum civitate fuerit»),⁴ l'estimo decretato e fatto eseguire, dopo il 1240, su tutti i beni, anche nobiliari, così sottoposti al fisco comunale,⁵ le molte disposizioni che regolavano l'afflusso di derrate agricole alla città nell'interesse del consumatore cittadino.⁶ La stessa interferenza del giudice comunale e della legislazione cittadina nel contado rappresentava una decisiva limitazione degli antichi privilegi nobiliari ed ecclesiastici, con l'introduzione di una istanza superiore all'arbitrio della parte più potente. In questo settore la politica dei signori della Torre appare come una diretta prosecuzione di quella seguita dalla parte popolare nel periodo precedente alla definitiva conquista del potere da parte di Martino della Torre nell'aprile 1259.⁷ Nei mesi di gennaio e febbraio 1259, quando

³ Cfr. ancora ivi, p. 240.

⁴ *Lib. Cons. Med.*, cap. 25, n. 17: che continua, come è noto: «et hoc ea ratione contingit quia contra patriam suam, pro qua pugnare iure gentium debet, pro aliquo feudo adesse non compellitur».

⁵ «Isto tempore factum fuit primum adventarium communitatis Mediolani»: *Annales Mediolanenses*, cit., c. 650; Fiamma, *Manipulus*, cit., c. 678. Sull'estimo del 1240, Biscaro, *Gli estimi*, cit., pp. 367 sgg.

⁶ Cfr. per es. Giulini, *Memorie*, cit., IV, pp. 436-37; Peyer, *Zur Getreidepolitik*, cit., p. 35, sull'influsso delle lotte di parte sull'obbligo di rifornimento di derrate agricole alla città: «Die 'militēs' befreiten in diesen Kämpfen sich und die ihnen anhängenden Bauern von den ihnen auferlegten Zufuhrpflichten. Die Schiedssprüche, mit denen man diese Zwistigkeiten zu beendigen suchte, hoben alle diese Befreiungen wieder auf, ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr diese Städte auf die Zwangsführen und Steuern angewiesen waren. Nach dem Mailänder Schiedsspruch von 1214 durften denn auch diese Zwangszuführen nur wegen Feuer-, Unwetter- oder Kriegsschäden erlassen werden»: per Milano cfr. anche ivi, pp. 33, 40, ecc.

⁷ Sulla questione del rapporto tra la signoria di Martino della Torre e il capitanato generale affidato a Uberto Pelavicino, cfr., oltre al Giulini, *Memorie*, cit., IV, p. 542, G. Gallavresi, *La riscossa dei guelfi in Lombardia dopo il 1260 e la politica di Filippo*

già buona parte dei capitanei e valvassori erano stati espulsi dalla città, veniva decretata la rinnovazione degli estimi, resa necessaria dopo le tante variazioni di persone e di proprietà intervenute dopo il 1240, data del primo estimo; e ad essa si accompagnarono grosse confische di beni degli espulsi.⁸ Abbiamo già visto poi la sistematica politica di distruzione dei castelli del contado perseguita dalla signoria; e il diretto attacco alle giurisdizioni nobiliari rappresentato dalla disposizione, sancita nel *Sacramentum potestatis* del 1272, che vietava l'esercizio di funzioni giudiziarie nel giro di dieci miglia intorno a Milano.⁹ D'altra parte neanche la signoria torriana si spinse fino a una politica di generale distruzione delle prerogative feudali nel contado; e si astenne perciò dal dar mano ai tentativi, che più volte vediamo ricordati in questo periodo, compiuti dai contadini per sottrarsi alla giurisdizione signorile: come già abbiamo visto per Origgio, e come ci è documentato, per es., anche per il luogo di Arosio, ai cui vicini il giudice milanese faceva divieto nel 1270 di usar forza e violenza contro i nobili, di stringere accordi per rifiutar loro i propri servizi, di boicottare i loro forni e le loro cose in genere, di far bando contro di essi e di ricorrere ad altre forme di lotta analoghe, in uso in quel tempo.¹⁰ In

della Torre, «Arch. stor. lomb.», XXXIII (1906), pp. 8-14, che confuta la tesi, già avanzata dal Fiamma, *Manipulus*, cit., c. 690 (secondo il quale il Pelavicino «quum civitatis gloriam vidit, statim despexit Turrianos, dominium Credentiae magno Martino collatum ad nihilum redegit») e svolta da E. Salzer, *Ueber die Anfänge der Signorie in Oberitalien*, Berlin 1900, p. 191, che il Pelavicino conquistasse allora «dominium et signoriam» di Milano. In realtà i poteri del potente marchese ghibellino erano limitati al solo settore militare e avevano soltanto una limitata influenza nella vita politica interna della città. Alla tesi di una «presignoria» del Pelavicino a Milano è recentemente tornato, senza, peraltro un adeguato approfondimento della questione, E. Nasalli Rocca, *La Signoria di Uberto Pallavicino nella formazione dei suoi atti di governo*, «Arch. stor. lomb.», LXXXIII (1957), pp. 37-39. Più esattamente U. Gualazzini, *Aspetti giuridici della signoria di Uberto Pelavicino su Cremona*, ivi, p. 27, definisce il marchese «capitane generale per conto dei Torriani».

⁸ Biscaro, *Gli estimi*, cit., pp. 439 sgg.

⁹ Vedi sopra, pp. 5-9.

¹⁰ Sentenza 3 settembre 1270, cit. in Seregini, *Del luogo*, cit., pp. 239-40. A una di queste tipiche forme di lotta, la *conventio* fra i rustici per il rifiuto di prendere in conduzione il terreno abbandonato dal precedente colono, fa cenno il *Lib. Cons. Med.*, cap. 6, n. 5: cfr. da ultimo Rasi, *Le corporazioni agricole e il Lib. Cons. Med.*, cit., pp. 354 sgg., e Barni, *Cives e rustici*, cit., pp. 31 sgg.

tal senso riveste un notevole interesse quel tentativo, che nel 1305 ci è sembrato di scorgere da parte dei vicini di Origgio, di conquistare, attraverso l'elezione a podestà di Francesco di Guido della Torre, l'appoggio della parte popolare cittadina, nel loro sforzo di sottrarsi alla signoria dell'abate di Sant' Ambrogio: tentativo che sembra essere stato coronato da successo finché non venne privato del suo principale pilastro con la caduta dei Torriani agli inizi del 1311. Ma in generale la politica della signoria torriana non si spinse su posizioni così avanzate.

E forse non lo avrebbe potuto. La mancanza di un concreto sostegno nel contado – che non si seppe o non si volle trovare nei rustici – rende assai più difficile alla pur potente città il controllo effettivo del dominio. Come si è detto, nelle zone più vicine alla città molte terre erano già proprietà dei cittadini: ma non nelle località più lontane. La stessa attuazione degli statuti cittadini in quelle località finiva per dipendere, in parte, da una certa collaborazione delle forze locali; e già abbiamo visto come ancora nel secondo decennio del Trecento il *servitor* del comune di Milano, pur accompagnato dai familiari del podestà, debba chiedere l'appoggio dei comuni della pieve per poter eseguire le ordinanze del giudice milanese. Sappiamo d'altra parte che per dare attuazione ai sequestri contro gli espulsi della parte nobiliare si era fatto obbligo ai comuni dei borghi e delle ville del contado di denunciare i beni di proprietà dei condannati, e di prenderne possesso in nome del comune di Milano.¹¹ Insomma, non bisogna dimenticare il dato fondamentale della storia politica di questo periodo: che cioè siamo ancora in presenza di uno Stato estremamente debole, dotato di mezzi e di organi amministrativi finanziari e militari assai limitati, e che perciò assai difficilmente può far valere i deliberati del potere centrale alla periferia del dominio senza l'appoggio delle forze locali. Ora, è assai probabile che l'esito di tutte queste operazioni, in mancanza di una attiva collaborazione di tali forze, dipendesse in larga parte dalla presenza effettiva di

¹¹ Biscaro, *Gli estimi*, cit., p. 465.

una forza armata cittadina capace di imporne l'attuazione: e in tal senso acquista anche maggiore significato quel che già abbiamo visto circa la necessità per la signoria torriana di tenere presidi in tanti luoghi del contado milanese. Tali presidi, peraltro, non potevano bastare ad assicurare il pieno controllo del territorio; mentre rappresentavano una fonte di spese così grave da tradursi in un carico finanziario e fiscale che gli stessi ceti cittadini tolleravano con sempre maggiore insofferenza. «Per tanta spesa», osserva il Giulini¹² sotto l'anno 1275, «la taglia era giunta a 40 soldi di terzoli per ogni centinaio dell'estimo delle facultà di ciascuno, quando abbiám veduto che 4 anni prima non era che di dieci soldi e cinque denari. Sì gravoso sopracarico era stato imposto nell'anno scorso, ed era stato esatto con molto rigore; per la qual cosa è ben credibile che gli animi di molti de' cittadini si fossero alienati assai da un governo sì incomodo».

Insomma, nella sua sostanziale incapacità di risolvere il problema dei rapporti tra la propria base cittadina e il contado su un piano diverso da quello solamente militare, la signoria torriana trovava uno dei suoi limiti fondamentali: tanto più grave in quanto, come si è visto, in questo periodo le potenze terriere venivano rafforzandosi ai danni della piccola gente del contado e conservavano un grado rilevante di vitalità e quindi di giustificazione sul piano storico e sociale. Correlativa a questo limite, poi, l'analoga incapacità della Torre di trascendere, nell'ambito della politica interna cittadina, la base ristretta costituita dalla parte popolare che li aveva innalzati al potere, e di creare una piattaforma politica nuova e più ampia, che superasse il piano delle vecchie contese cittadine. Fino all'ultimo il governo torriano rimase espressione di una politica di parte, incapace di risolvere i problemi che appunto il frazionamento della città in parti e gruppi politico-sociali contrapposti aveva creato nello Stato comunale. E se mai, ulteriori espulsioni di

¹² *Memorie*, cit., IV, p. 624.

nobili ancora rimasti in città – ed erano certo in buon numero, ma in posizione politica subordinata e ridotti spesso a farsi esecutori delle direttive della fazione avversaria – sottolinearono ancor più negli anni successivi il carattere di parte della signoria: come ad es. il bando che nel 1274 colpì Ottorino da Mandello, Francino Confalonieri, Guglielmo della Pusterla e circa altri 200 nobili.¹³ In questo senso, perciò, il dominio torriano su Milano appare piuttosto come un prolungamento della supremazia politica popolare con forme dittatoriali, che non come una vera e propria signoria: i cui caratteri intrinseci sono invece da vedere nel superamento della antitesi città-contado nel quadro dello Stato regionale, e nella creazione di una piattaforma politica nuova e superiore ai vecchi partiti cittadini, cioè proprio nell'assolvimento di quelle funzioni nelle quali fece fallimento il governo torriano.

¹³ Ivi, IV, pp. 617-18. Per le vicende politiche di questi anni cfr. da ultimo G. Franceschini, *La vita sociale e politica nel Duecento*, in *Storia di Milano*, IV, Milano 1954.